SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 marzo 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Ricadi e nomina della commissione straordinaria. (14A01561) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Cissone e nomina del commissario straordinario. (14A01723) . . . . . *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Cumiana e nomina del commissario straordinario. (14A01724) . . . . . *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di San Severo e nomina del commissario straordinario. (14A01722) . . . . . *Pag.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Mesenzana e nomina del commissario straordinario. (14A01725) . . . . . *Pag.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Mercogliano e nomina del commissario straordinario. (14A01726) . . . . . *Pag.* 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 febbraio 2014.

Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno di imposta 2013, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (14A01729). . . . . *Pag.* 10

DECRETO 25 febbraio 2014.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024, prima e seconda tranche. (14A01777) . . . . *Pag.* 21

DECRETO 28 febbraio 2014.

Rettifica al decreto 25 febbraio 2014, concernente le operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024, prima e seconda tranche. (14A01778) . . . . *Pag.* 23

Ministero della salute

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Filal WG». (14A01599). . . . . *Pag.* 23

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rubigan 125 Ewo». (14A01600) . . . . *Pag.* 27

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 27 gennaio 2014.

Recepimento della direttiva 1999/17/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori, della direttiva 1999/18/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori e della direttiva 2013/15/UE del Consiglio che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci, nel settore dei veicoli a motore, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia. (14A01676) . . . . *Pag.* 31

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 11 febbraio 2014.

Rinnovo dell'iscrizione e cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale. (14A01675). . . . . *Pag.* 87

DECRETO 11 febbraio 2014.

Cancellazione di varietà ortive iscritte al registro nazionale (14A01677). . . . . *Pag.* 92

DECRETO 17 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato "3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria – Soc.cons.a.r.l.", in Pantalla di Todi ad effettuare i controlli per l'indicazione geografica protetta "Prosciutto amatriciano", registrata in ambito Unione europea. (14A01672) . . . . *Pag.* 93

DECRETO 17 febbraio 2014.

Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana», registrata in ambito Unione europea. (14A01678) . . . . *Pag.* 94

DECRETO 17 febbraio 2014.

Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Sale Marino di Trapani», registrata in ambito Unione europea. (14A01679). . . . . *Pag.* 96

DECRETO 18 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato "3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria – Soc.cons.a.r.l.", in Pantalla di Todi ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Farro di Monteleone di Spoleto", registrata in ambito Unione europea. (14A01671) . . . . *Pag.* 97

DECRETO 18 febbraio 2014.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 nei riguardi della IGP "Limone di Siracusa". (14A01674). . . . . *Pag.* 98
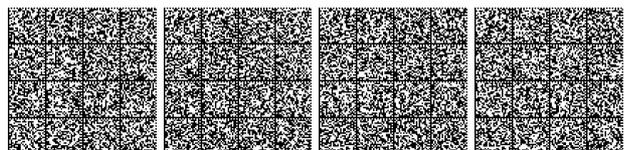
DECRETO 18 febbraio 2014.

Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Uva di Puglia», registrata in ambito Unione europea. (14A01728) . . . . *Pag.* 100

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 21 febbraio 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria. (Ordinanza n. 149). (14A01574) . . . . *Pag.* 101

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 febbraio 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. (Ordinanza n. 156). (14A01740) . . . . *Pag.* 125

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 2 agosto 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità (AV/AC) Milano - Verona: Coltivazione della cava di covo nell'ambito del progetto della linea AV/AC Treviglio - Brescia (CUP J41C07000000001). Approvazione del progetto definitivo. (Delibera n. 52/2013). (14A01603) . . *Pag.* 126

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Istituto nazionale di statistica

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2014, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (14A01730). . . . . *Pag.* 136

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Massimo di Palermo (14A01669). . . . . *Pag.* 136

Adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze (14A01670) . . . . *Pag.* 137

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cardotek-30» compresse per cani. (14A01571) . . . . . *Pag.* 137

Modifica dell'autorizzazione dell'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Depomix». (14A01572) . . . . *Pag.* 137

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dualmix» 100mg/g + 800000 UI/premiscela per alimenti medicamentosi per suini e polli. (14A01573) . . . . *Pag.* 137

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 11/13 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica in data 29 novembre 2013. (14A01668) *Pag.* 138

Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia Romagna. (14A01727). . . . . *Pag.* 138

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «KAFAE DOI TUNG» (14A01673) . . . . *Pag.* 138

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Ricadi e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ricadi (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Ricadi (Vibo Valentia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace, viceprefetto;

dott. Antonio Gulli', viceprefetto aggiunto;

dott. Gino Rotella, funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014
Interno, foglio n. 204

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Ricadi (Vibo Valentia) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

In esito a specifiche segnalazioni su presunte irregolarità poste in essere da alcuni rappresentanti della neoeletta amministrazione, sull'operato dell'ente era stata avviata, nel giugno 2011, un'attività di monitoraggio da parte delle forze dell'ordine, per accertare l'eventuale presenza di elementi sintomatici di forme di condizionamento del civico consesso.

L'attività investigativa e le risultanze di un'operazione di polizia giudiziaria del marzo 2013, che ha condotto all'arresto di numerose persone, hanno reso evidente l'influenza sull'ente della criminalità organizzata, per la radicata presenza sul territorio comunale di nuclei familiari riconducibili alla 'ndrangheta, notoriamente dediti ad infiltrare il tessuto economico-amministrativo locale, nonché per il fattivo interessamento della cosca dominante in favore di alcuni candidati alle elezioni del 2011, tra cui il sindaco.

Sulla base di tali presupposti, il prefetto di Vibo Valentia, con decreto del 5 aprile 2013, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, ha redatto l'allegata relazione in data 14 novembre 2013, che costítuisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale,
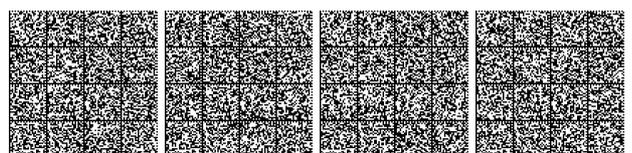
con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il comune di Ricadi dista pochi chilometri dal territorio in cui opera una delle più influenti cosche della 'ndrangheta calabrese che esercita controllo anche nell'area ricadese, attraverso referenti locali la cui ascesa si è contraddistinta per gravissimi fatti di sangue verificatisi nel corso degli anni.

L'ente, a vocazione turistica, è sito su un promontorio che si affaccia su due golfi calabresi, ed il suo territorio è caratterizzato da uno sviluppo economico che suscita l'interesse della criminalità organizzata, attirata dalle opportunità di investimento e dai vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse paesaggistiche, con le modalità proprie degli ambienti malavitosi.

A poca distanza da Ricadi si trovano alcuni comuni i cui organi consiliari, nel recente passato, sono stati sciolti, ai sensi del richiamato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il sindaco e quattro consiglieri del predetto ente avevano già rivestito cariche all'interno dell'amministrazione: il primo cittadino aveva fatto parte del consiglio comunale eletto nella consiliatura 2002-2007 insieme ad altri due componenti dell'attuale organo consiliare. Uno di questi ultimi ha fatto parte anche della compagine eletta nel 2006, con due consiglieri dell'attuale civico consesso.

L'analisi condotta sugli amministratori e sull'apparato burocratico ha reso evidenti, sotto una pluralità di aspetti, significative, circostanziate, oggettive e concludenti condizioni nonché collegamenti che vincolano l'attività amministrativa comunale, facendolo soggiacere - grazie anche ad un fitto intreccio di parentele e frequentazioni degli amministratori con soggetti controindicati - a dinamiche riconducibili ai locali ambienti criminali ed agli interessi delle cosche.

Risultanze investigative hanno attestato cointeressenze tra il primo cittadino e una ditta, che beneficia dei favori dalla locale cosca, intervenuta nei lavori per la realizzazione di un importante complesso immobiliare, di proprietà del sindaco e di propri stretti congiunti. La vicinanza dell'organo di vertice dell'ente agli ambienti controindicati ricadesi è anche attestata dall'assunzione di un familiare del capo indiscusso della locale 'ndrina presso una struttura turistica di cui il primo cittadino è titolare, ove il predetto congiunto dell'esponente malavitoso presta tuttora servizio.

Il sindaco ha assunto anche in passato iniziative che si sono risolte in favore di ambienti criminali. È il caso del reclutamento, presso la predetta struttura turistica, di uno straniero, sodale del potente clan locale.

Non a caso, dalle risultanze dell'operazione di polizia giudiziaria cui si è precedentemente accennato emerge il fattivo sostegno fornito dall'organizzazione malavitosa al primo cittadino, in occasione delle consultazioni elettorali del 2011, che lo hanno poi portato al governo dell'ente.

Legami con la 'ndrangheta risultano anche nei confronti di altri amministratori.

Uno dei candidati alla carica di sindaco, nella tornata elettorale del 2011, è stato poi eletto consigliere grazie al sostegno della cosca dominante, ottenuto attraverso l'intermediazione di un proprio parente.

Il prefetto di Vibo Valentia evidenzia le frequentazioni di un altro amministratore con soggetti gravati da rilevanti vicende di polizia, emblematiche se correlate ad una grave vicenda che lo ha visto protagonista, durante il periodo di conduzione dell'ente. L'amministratore in questione, nominato anche responsabile dell'ufficio tecnico comunale, prima ancora di ottenere quest'ultimo incarico e quindi in assenza della necessaria competenza gestionale, ha liquidato somme in favore di una ditta destinataria di informazione antimafia interdittiva, presso la quale prestava servizio in qualità di direttore tecnico.

All'interno della struttura burocratica si registra la presenza di dipendenti coinvolti in procedimenti penali, che attestano il clima di diffusa illegalità, veicolo del condizionamento dell'ente e dell'infiltrazione malavitosa. Uno di questi dipendenti, attuale responsabile dell'area tecnica, è stato anche sindaco di un comune all'epoca in cui fu emanato il d.P.R. del 17 settembre 2007 di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi del richiamato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

La gestione dell'ente, non conforme ai principi di imparzialità e di buon governo, si è connotata per le notevoli anomalie ed irregolarità gestionali riscontrate in sede di accesso, in particolare nei settori più delicati dell'ente, che hanno consentito di coltivare interessi personali di amministratori o di ambienti controindicati.

È il caso della proroga del servizio comunale per la custodia e il mantenimento di cani randagi ad una ditta, la cui titolarità è riconducibile all'attuale vicesindaco e ad un suo stretto congiunto, legati da vincoli familiari con soggetti ritenuti contigui alla cosca ricadese.

Detta proroga, in violazione della normativa in materia e delle stesse disposizioni contrattuali, ha permesso alla società di proseguire i rapporti con l'ente. Rileva la circostanza che la ditta in questione si sia aggiudicata il servizio anche a seguito della nuova gara espletata nel 2013, al termine di una procedura connotata da discrasie e con costi per l'ente notevolmente superiori rispetto al passato.

L'attuale amministrazione - preceduta da un periodo di gestione straordinaria, ai sensi del d.P.R. 4 ottobre 2010, adottato in esito alle dimissioni *ultra dimidium* dei consiglieri eletti nel maggio 2006 - ha fatto ampio ricorso all'assunzione di professionisti esterni, per sopperire a carenze funzionali dell'apparato burocratico o per avvalersi di esperti a supporto dell'ente, con particolare riguardo al personale degli uffici tecnico e finanziario. Per la delicatezza delle funzioni che detto personale è chiamato a svolgere, la selezione avrebbe dovuto essere effettuata con attenzione, obiettività ed oculatezza.

Tra i primi atti adottati dalla neo giunta, invece, risulta la delibera relativa all'annullamento della procedura di mobilità volontaria, che era stata avviata dal commissario straordinario per ovviare alle carenze della pianta organica, relativamente all'area finanziaria. Le assunzioni dei professionisti sono state fondate sulla diretta individuazione da parte del sindaco delle unità da selezionare, talora reclutate tra soggetti legati al contesto criminale del territorio o vicini agli amministratori in carica, la cui attività si è risolta in favore non dell'ente, ma di ambienti controindicati.

La procedura utilizzata risponde alle modifiche regolamentari adottate dalla giunta stessa, rispetto alla precedente disciplina che prevedeva la pubblicazione di appositi bandi, e richiama le disposizioni di cui all'art. 110, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267/2000, concernente le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, da impiegare per conseguire obiettivi determinati ed a termine, dopo la verifica dell'inesistenza di specifica professionalità all'interno dell'ente.

La commissione d'accesso sottolinea, in alcuni casi, l'assenza sia di detti requisiti che dell'urgenza di avvalersi dei professionisti, attestata quest'ultima dalla circostanza che qualche incarico è tuttora in corso di svolgimento.

Uno degli esperti, vicino per vincoli parentali e per frequentazioni ad ambienti criminali, ha rivestito la carica di amministratore in un comune raggiunto dalla misura dissolutoria di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000. Altri, pure legati da vincoli familiari alla criminalità organizzata o coinvolti in procedimenti penali in materia di abusivismo edilizio, sono stati assunti dall'ente *intuitu personae*, ed assegnati all'ufficio che tratta la materia urbanistica.

Sull'operato dei professionisti, l'ente non ha esercitato alcun controllo, mantenendo un comportamento non idoneo ad incidere sui meccanismi di gestione, che si sono rivelati, in diverse occasioni, assolutamente contrari ai principi di buon governo, e che hanno costituito il substrato sul quale sono stati alimentati gli interessi della 'ndrangheta.

In tal senso, è un dato fattuale ed elemento di concretezza, ai fini dello scioglimento del consiglio comunale di Ricadi, il rilascio di un permesso, da parte di uno di questi soggetti, ad operare un cambio di destinazione di un immobile da turistico a residenziale, in favore di una persona legata da vincoli parentali con soggetti contigui alla cosca dominante. Si tratta degli stessi elementi della cosca che, localmente, secondo le evidenze investigative, hanno supportato l'elezione dell'attuale sindaco.

Il prefetto di Vibo Valentia pone l'accento su un altro permesso a costruire, rilasciato in favore della ditta vicina alla cosca dominante ricadese, alla quale si è fatto cenno in precedenza, intervenuta nei lavori per la realizzazione di un importante complesso immobiliare di proprietà del sindaco e destinataria di numerosi affidamenti da parte dell'ente. La procedura si è conclusa con un atto concessorio, al termine di un'istruttoria superficiale, iniziata alcuni anni prima, risultata in contrasto rispetto all'orientamento assunto in passato dal competente ufficio per analoghe fattispecie.

Tra i beneficiari di permessi rilasciati dall'esperto nominato dall'ente *intuitu personae* figura anche un soggetto vicino all'attuale primo cittadino, che aveva ottenuto una concessione, relativa ad un immobile parzialmente abusivo, costruito in un'area di interesse paesaggistico, all'interno dei 300 metri dalla linea della battigia.
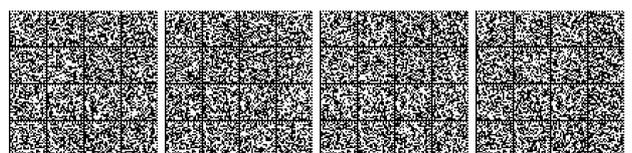
È sintomatica della situazione in atto nel comune di Ricadi, la circostanza che solo all'indomani dell'acquisizione da parte della commissione d'indagine della documentazione relativa alle predette concessioni, l'ente abbia avviato i procedimenti per l'annullamento in autotutela di alcune autorizzazioni rilasciate.

L'amministrazione di Ricadi si è dimostrata incapace di attuare una solida azione di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, per frenare il proliferare di situazioni di degrado ambientale, attraverso adeguate iniziative finalizzate a ripristinare il pieno rispetto della legalità. L'azione amministrativa ha invece evidenziato, nei fatti, omissioni nell'effettuare i necessari controlli che, anche in questo settore, si sono tradotti in vantaggi per la criminalità organizzata, favorita da un fitto intreccio di cointeressenze con componenti dell'apparato burocratico.

Molte richieste di condono, da tempo pendenti ma senza alcuna possibilità di accoglimento, non sono state definite, come pure non è stata data attuazione ad ordinanze di demolizione, sebbene risalenti nel tempo e nonostante l'ente avesse aderito ad un protocollo d'intesa con la Prefettura e la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, per accelerare la demolizione dei manufatti abusivi e la trattazione delle istanze di condono.

L'inerzia dell'amministrazione si è tradotta, in spregio ai principi di legalità e di buon governo, in benefici concreti per alcuni soggetti, tra cui figura il titolare di una ditta che vanta tra i propri dipendenti un esponente di vertice della cosca ricadese, nonché soggetti contigui alla predetta cosca e persone legate agli attuali amministratori da vincoli di affinità o di amicizia.

Recenti accertamenti della Capitaneria di Porto sull'occupazione di beni del demanio marittimo hanno provato l'illegittima presenza di stretti congiunti di amministratori nelle aree tutelate e la commissione d'indagine ha potuto appurare che soggetti ritenuti contigui alla malavita organizzata locale non hanno versato i canoni demaniali dovuti all'ente nell'ultimo triennio.

Anomalo è il comportamento dell'amministrazione in relazione alla vicenda della progettazione del "piano spiaggia", elaborato dalla struttura burocratica dell'ente fin dal 2010, con il supporto di una ditta esterna che si era resa disponibile ad apportare nel tempo le necessarie modifiche. Il responsabile tecnico, che al tempo svolgeva anche funzioni assessorili, ha ritenuto di intervenire nell'attività pianificatoria in questione, in cui gli interessi economici sono elevati e suscettibili di attirare gli appetiti criminali, affidando l'incarico di progettazione al consulente esterno, soggetto di fiducia del sindaco di cui si è trattato in precedenza, reiteratamente destinatario di delicatissimi incarichi in materia urbanistica.

È di tutta evidenza che il comune di Ricadi non ha fatto ricorso alle ordinarie cautele per contrastare le infiltrazioni mafiose di soggetti con i quali ha interagito. È significativa la circostanza che l'ente si sia avvalso reiteratamente di alcune ditte controindicate, come nel caso dell'affidamento in via diretta, da parte del predetto amministratore, di alcuni lavori di somma urgenza di competenza comunale, ad una ditta raggiunta da informazione antimafia interdittiva, nota all'ente dal 2008.

Anche un'altra ditta, pure destinataria di informazione antimafia atipica, successivamente trasformata in interdittiva, è stata illegittimamente favorita dagli amministratori dell'ente i quali, attraverso l'adozione di atti riservati alla sfera gestionale, hanno consentito la prosecuzione del servizio di manutenzione delle reti idriche, fognanti e pluviali, in violazione della specifica normativa in materia.

La gestione del settore manutentivo è connotata da illegittimità finalizzate a favorire l'ambiente criminale ricadese. All'indomani delle elezioni del 2011, la giunta ha annullato la delibera del commissario straordinario nominato con d.P.R. 4 ottobre 2010, recante l'approvazione del capitolato d'appalto relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione della viabilità comunale. Peraltro, il responsabile del procedimento che, nell'ambito del competente ufficio avrebbe dovuto dare attuazione alla delibera commissariale, non aveva ritenuto di dar seguito alle disposizioni dell'organo di gestione straordinaria, rimaste disattese.

In conseguenza della delibera giuntale di annullamento, l'ente ha potuto affidare i lavori, direttamente o con procedura negoziata, a ditte vicine ad ambienti della criminalità organizzata, tra cui figura anche quella intervenuta nei lavori per la realizzazione di un importante complesso immobiliare, di proprietà del sindaco e di propri stretti congiunti, nonché un'altra ditta destinataria di informazione antimafia atipica.

Un ulteriore esempio dell'interferenza degli organi politici nell'attività di gestione dell'ente riguarda il settore della depurazione. Nel marzo 2012, la giunta ha impartito direttive alla struttura amministrativa per il temporaneo affidamento, a procedura negoziata e senza pubblicazione del bando di gara, della gestione ordinaria e straordinaria del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di legge per l'affidamento del project financing della gestione degli impianti di depurazione. La delibera della giunta è stata poi modificata atteso che gli importi alla base dell'affidamento comportavano la gestione della relativa procedura da parte della Stazione unica appaltante. Non sorprende la circostanza che l'estrema lentezza dell'ente nel corrispondere alle richieste della Stazione unica appaltante non abbia consentito di portare a termine la gara, permettendo invece alla ditta temporaneamente incaricata di svolgere il servizio la prosecuzione della collaborazione con il comune. È un dato di fatto che l'amministratore delegato della società detentrice delle quote di maggioranza della predetta ditta sia coinvolto in un procedimento penale, tuttora in corso, per associazione a delinquere finalizzata a traffici illeciti e allo smaltimento di rifiuti tossici pericolosi.

La commissione d'indagine ha rilevato la presenza agli atti del comune di altri affidamenti diretti di progettazione conferiti a soggetti legati da stretti vincoli familiari al contesto criminale locale o ad amministratori e dipendenti dell'ente nonché a persone vicine alla criminalità organizzata locale.

Completa il quadro di abusi e favoritismi, l'erogazione di contributi ad una associazione della quale fanno parte soggetti vicini agli amministratori, nonché la presenza agli atti del comune - evidenziata dalla commissione di indagine - di affidamenti diretti di progettazione a stretti congiunti dei professionisti individuati dal sindaco, a dipendenti dell'ente o comunque a soggetti controindicati, vicini al contesto criminale locale.

Ulteriori criticità che contribuiscono a definire la precaria funzionalità dell'ente e la grave compromissione dei principi di economia e di buon governo interessano il settore economico - tributario che, come è emerso dall'accurata indagine ispettiva sulla documentazione contabile, è connotato da un rilevante numero di irregolarità e violazioni dì legge.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Vibo Valentia hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Ricadi, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 4 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

ALLEGATO

Prefettura di Vibo Valentia

Organo Esecutivo di Sicurezza

14 novembre 2013

PROT. NR. 69/2-2/2013/NC/O.E.S.

All'On. Signor Ministro dell'interno

Roma

OGGETTO: Comune di Ricadi (VV).

Relazione ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n.94.

L'Amministrazione Comunale di Ricadi attualmente in carica è stata eletta nelle consultazioni del 15 e 16 maggio 2011.
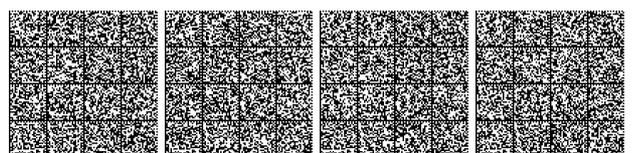
L'accesso ispettivo presso il suddetto Ente prende le mosse, oltre che da una serie di segnalazioni su presunte irregolarità riguardanti l'attività amministrativa posta in essere dagli eletti nel corso delle consultazioni amministrative tenutesi nella primavera del 2011, anche dagli esiti investigativi sfociati nella recente operazione, coordinata dalla DDA di Catanzaro, denominata "Black Money".

Le lunghe e complesse indagini, che hanno portato all'arresto di 38 persone tra cui noti esponenti della cosca "Mancuso" di Limbadi e un dipendente addetto all'ufficio tecnico del comune di Ricadi, hanno fatto emergere i pesanti condizionamenti mafiosi nel tempo esercitati sulle attività del Comune, con particolare riferimento al settore tecnico, e su quelle economiche, principalmente turistiche considerata la particolare vocazione di quel territorio.

L'attività esperita ha evidenziato anche il fattivo interessamento della cosca dominante in favore di alcuni candidati risultati eletti nelle consultazioni del 2011.

Gli ulteriori accertamenti disposti tramite le Forze di Polizia hanno confermato la presenza di elementi suscettibili di maggiore approfondimento.

In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'Ente, lo scrivente, in ciò delegato con decreto del Ministro dell'Interno n. 17102/128/101 (23) del 29 marzo 2013, disponeva l'accesso presso il Comune ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 con provvedimento n. 10904 del 5/4/2013 prorogato il 5/7/2013.

Considerati gli esiti del monitoraggio, l'ispezione è stata incentrata, principalmente, sull'attività posta in essere dagli amministratori e dall'ufficio tecnico.

Sono state, nel contempo, approfondite le peculiarità del territorio, contraddistinto da diverse opportunità di investimento che Io rendono particolarmente appetibile alle famiglie criminali, trattandosi di importante meta turistica.

Come è emerso da recenti operazioni di polizia giudiziaria sfociate in provvedimenti restrittivi nei confronti di esponenti di spicco delle locali consorterie, il comune di Ricadi è sottoposto al controllo della cosca dei Mancuso di Limbadi, che lo esercita anche attraverso suoi referenti (cosca La Rosa), la cui ascesa è stata caratterizzata da gravi fatti di sangue che qui si sono verificati alcuni anni orsono per il predominio del territorio.

L'analisi condotta sugli amministratori, che ha preso in considerazione anche i precedenti penali e di polizia, le parentele e i rapporti tra questi e il mondo criminale, ha evidenziato la sussistenza, sotto una pluralità di aspetti, di significative, circostanziate oggettive e concludenti condizioni e collegamenti che vincolano l'attività amministrativa dell'Ente locale, facendola soggiacere a dinamiche riconducibili agli interessi delle cosche.

In tale ambito, le risultanze delle più recenti operazioni di polizia, nelle quali alcuni di essi, seppur citati, non risultano giudizialmente coinvolti, hanno fornito comunque prova di amicizie, connivenze, frequentazioni con soggetti legati all'ambiente della criminalità organizzata.

...*OMISSIS*...

Con riferimento ad altro componente della Giunta ...*OMISSIS*..., l'indagine condotta in proposito dalla Commissione ha permesso di accertare la presenza di una evidente causa di incompatibilità ex art. 63, l° comma, n. 2 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto una società in nome collettivo della quale il predetto è contitolare assieme al fratello, destinataria nell'anno 2011 di informazione antimafia atipica, è da diversi anni affidataria di un servizio comunale.

L'analisi sull'attività amministrativa svolta in proposito dalla struttura burocratica, ha fatto emergere gravissime carenze ed anomalie nella gestione delle relative procedure, essendo stata accertata, tra l'altro, l'illegittima proroga del predetto servizio comunale in violazione delle espresse norme contrattuali e delle vigenti disposizioni di legge, la mancanza di impegni di spesa su importi regolarmente liquidati, la stipula, nell'anno 2009, di un contratto palesemente difforme dalle condizioni di gara con arbitrario aumento dei costi digestione del servizio a vantaggio della ditta aggiudicataria, la liquidazione di somme richieste per importi non dovuti.

È stato anche accertato che le somme poste a base della gara indetta nell'anno 2013 per il servizio in questione, aggiudicata alla società in argomento quale unica partecipante, sono state notevolmente aumentate in assenza di motivazione.

La circostanza diviene ancor più emblematica qualora si consideri che il socio amministratore della stessa, fratello del citato amministratore, risulta rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 640 - comma 2 nr. l - c.p. per fatti legati alla gestione del servizio stesso.

Indicativo del modo di operare degli amministratori è anche altro elemento acquisito, essendo il predetto comproprietario assieme al fratello di altra società che ha realizzato nel Comune di Ricadi, in zona agricola, senza i necessari permessi a costruire o, in altri casi, in totale e parziale difformità dagli stessi, immobili destinati a struttura alberghiera, come risulta dalla denuncia per lottizzazione abusiva presentata nell'anno in corso all'autorità giudiziaria dalla Forza di Polizia operante.

Per quanto riguarda il contesto familiare di riferimento, si evidenzia che il padre del predetto, destinatario di avviso orale e con precedenti penali, è stato più volte denunciato per reati ambientali e abusiva occupazione di spazio demaniale; lo stesso è, inoltre, primo cugino di due soggetti legati al contesto criminale del territorio, entrambi uccisi nell'ambito di regolamenti di conti tra cosche.

Nel delineato quadro di anomalie riscontrate, si cita anche altro elemento accertato a proposito di altro amministratore ...*OMISSIS*... sul cui conto risultano frequentazioni con soggetti gravati da significative vicende di polizia, uno dei quali tratto in arresto nell'ambito della recente operazione di polizia giudiziaria "Black Money", che evidenzia una gestione dell'Ente disinvolta e finalizzata a favorire ambienti controindicati.

Infatti, prima ancora di essere nominato responsabile dell'ufficio tecnico e, dunque, in assenza della necessaria competenza gestionale, ha adottato un provvedimento di liquidazione in favore della ditta presso la quale operava in qualità di direttore tecnico, destinataria di informazione antimafia interdittiva. Altre anomalie che denotano poca trasparenza sono state accertate nella seconda determina di liquidazione adottata dal predetto amministratore in favore della medesima ditta.

In relazione ad altro Consigliere comunale ...*OMISSIS*..., la più volte citata operazione di polizia giudiziaria ha evidenziato come alcuni stretti congiunti dello stesso abbiano chiesto il sostegno elettorale della cosca dominante nel territorio.

Altri amministratori vantano significative frequentazioni con esponenti di rilevo delle cosche locali.

Relativamente alla struttura burocratica, l'analisi condotta ha attestato la presenza di numerosi dipendenti coinvolti in significativi procedimenti penali per fatti attinenti ai servizi prestati, a conferma del clima di illegalità diffusa che accompagna l'attività amministrativa dagli stessi posta in essere. Uno di questi, attuale responsabile dell'Area Tecnica, è stato anche amministratore di un comune sciolto alcuni anni or sono per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Nel relativo decreto, era stata messa in evidenza la capacità di penetrazione delle cosche locali nell'amministrazione comunale, manifestata soprattutto nel settore urbanistico e dei lavori pubblici, ove la criminalità organizzata si è dimostrata in condizione di pilotare l'assegnazione di gare ed appalti pubblici.

Dalle informazioni in possesso degli organi di polizia, sono risultati a carico di alcuni dipendenti frequentazioni e contatti con il mondo criminale che, unitamente alla riscontrata carenza di funzionalità nei servizi agli stessi demandati, fanno propendere, anche per tale aspetto, per un forte condizionamento dell'attività gestionale.

A tale riguardo, particolarmente significativi sono gli esiti della recente operazione di polizia giudiziaria "Black Money", nella quale risulta coinvolto un dipendente addetto all'area tecnica "per avere, in qualità di partecipe, svolto il compito di fornire al gruppo il necessario supporto avvalendosi del suo ruolo istituzionale in qualità di tecnico presso il comune di Ricadi; occupandosi di tutelare gli interessi delle imprese riferibili al gruppo, mantenendo contatti con professionisti e funzionari al fine di ottenere vantaggi per le aziende mafiose".

Sempre relativamente alla struttura burocratica, è stata accertata l'assunzione a vario titolo di numerosi professionisti esterni.

Come dichiarato dallo stesso Sindaco in sede di audizione disposta dalla Commissione, tali nomine si sarebbero rese necessarie a causa della carenza di funzionalità degli uffici, attestata anche da dichiarazioni pubblicamente rese dal Commissario Straordinario che ha amministrato l'Ente prima degli attuali organi elettivi.

In tale ambito, è stato peraltro accertato che tra i primi atti adottati dalla Giunta Comunale vi è l'annullamento della procedura di mobilità volontaria avviata dal citato Commissario Straordinario per sopperire alle carenze dell'Area finanziaria.
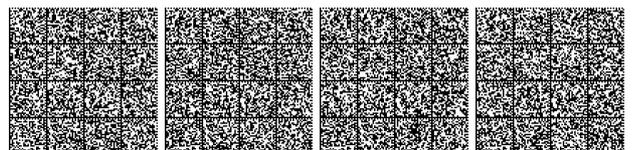
Inoltre, in spregio alle norme sulla trasparenza e imparzialità, tutto il personale preposto a delicati settori dell'ufficio tecnico e finanziario, assunto ex art. 110, 6° comma, del decreto legislativo n. 267/00, è stato direttamente individuato dal Sindaco che si è avvalso della "procedura semplificata", appositamente introdotta dalla neo eletta Giunta Comunale nel regolamento degli uffici e dei servizi che in precedenza contemplava, relativamente a tale tipologia lavorativa, solo procedure selettive con pubblicazione di un bando di offerta di lavoro.

Quanto ai soggetti individuati, uno dei quali a suo tempo amministratore di un comune sciolto per infiltrazioni mafiose, le informazioni acquisite hanno evidenziato la presenza di professionisti assegnati al delicato settore urbanistico coinvolti in procedimenti penali in materia di abusivismo edilizio o che vantano stretti legami familiari con il contesto criminale del territorio ...*OMISSIS*....

Il conferimento di tali incarichi, che ha consentito ai professionisti di continuare ad operare anche nel settore privato, ha comportato illegittimità sotto più profili essendo stati i predetti preposti a delicati settori dell'Ente e, in un caso, anche dell'intera area tecnica in assenza o impedimento del titolare, laddove gli incarichi ex art. 110, 6° comma, del decreto legislativo n. 267/00 non possono essere affidati per supplire a competenze ordinarie delle strutture amministrative, ma solo per prestazioni ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e a termine.

Inoltre, è stata accertata l'insussistenza del requisito della mancanza di idonee figure professionali all'interno dell'Ente che, in virtù delle espresse previsioni regolamentari, avrebbe potuto giustificare la "procedura semplificata"; non ricorre nemmeno l'altro requisito richiesto, cioè l'urgenza, atteso che alcuni incarichi, a tutt'oggi in corso, sono stati più volte prorogati anche per periodi superiori ad un anno.

Quanto all'attività posta in essere dai professionisti incaricati, l'accertamento ispettivo ha riscontrato evidenti illegittimità in favore di soggetti legati al contesto criminale del territorio o vicini agli amministratori.

... *OMISSIS*...

L'esame dell'attività condotta nel settore urbanistico, ha preso in considerazione anche le pratiche di abusivismo edilizio.

In proposito è stata accertata la mancata definizione di numerose richieste di condono pendenti da tempo e non accoglibili, unitamente alla mancata esecuzione di ordinanze di demolizione risalenti agli anni antecedenti al 2006, alcune delle quali relative a soggetti vicini ad ambienti della criminalità organizzata.

La stessa Amministrazione, più volte interessata in proposito dal tecnico da tempo incaricato, non ha mai fornito riscontro alle richieste dallo stesso formulate.

Tutto ciò nonostante l'adesione del Sindaco ad un protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso anno con questa Prefettura e la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, finalizzato ad accelerare la demolizione delle opere abusive e alla trattazione, con particolare urgenza, dei casi di manufatti per i quali è stata inoltrata richiesta di condono.

...*OMISSIS*...

L'elevato numero di richieste di condono edilizio presentate nel tempo, tenuto conto dell'entità demografica del comune di Ricadi, ha fornito anche prova della mancanza, nel corso degli anni, di controllo del territorio da parte degli organi comunali all'uopo preposti, confermata anche in occasione dei recenti accertamenti condotti dalla locale Capitaneria di Porto sul demanio marittimo, ove è stata accertata l'illegittima occupazione di tali beni anche da parte di stretti congiunti di Amministratori, già avvisati orali.

Sempre in relazione agli immobili demaniali, l'accertamento ispettivo ha evidenziato il mancato pagamento di canoni di occupazione da parte di numerosi soggetti legati all'ambiente della locale criminalità organizzata, cui non è seguita alcuna concreta iniziativa da parte degli uffici comunali preposti al servizio, se non a seguito dell'indagine condotta dalla Commissione d'accesso.

...*OMISSIS*...

Sempre per ciò che attiene al settore urbanistico, è stato accertato che fanno impropriamente capo ad uno dei professionisti esterni nominati ex art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00, attività tra le più rilevanti del Comune di Ricadi; infatti, lo stesso, responsabile dei procedimenti in materia di urbanistica nonché dell'area tecnica in assenza o impedimento del titolare, è stato anche destinatario, nell'ambito del predetto incarico, della progettazione del Piano Spiaggia, che porta avanti assieme ad altra significativa progettazione urbanistica, a suo tempo affidatagli quale privato professionista.

In proposito la Commissione ha avuto modo di accertare che il Comune di Ricadi era già in possesso di un piano spiaggia approvato nell'anno 2010 dal Consiglio comunale, redatto da un dipendente comunale con il supporto di una ditta esterna che per contratto si era impegnata ad apportare tutte le modifiche o integrazioni ritenute necessarie; ciò nondimeno, il responsabile dell'ufficio tecnico, amministratore eletto nel 2011 ed all'epoca assessore all'urbanistica, con determina in cui non si fa alcun cenno dell'attività pregressa, in assenza di direttive della Giunta o del Consiglio Comunale che si era già espresso sullo specifico argomento, affida l'incarico di progettazione del piano spiaggia al professionista esterno nominato dal Sindaco senza alcuna selezione, con il supporto di altri consulenti individuati fiduciariamente; tra questi ultimi, tratti dall'albo dei professionisti approvato lo stesso giorno del conferimento degli incarichi, vi è il figlio del dipendente che da lì a breve avrebbe assunto la responsabilità dell'ufficio tecnico, a suo tempo incaricato della redazione del Piano spiaggia approvato dal Consiglio Comunale.

Anomalie sono state evidenziate anche in relazione all'iscrizione all'albo del predetto familiare del dipendente.

Seppur allo stato non è possibile effettuare una valutazione sulla citata progettazione, trattandosi di attività ancora in itinere, ciò che emerge è la poca trasparenza negli atti adottati e l'intenzione della nuova Amministrazione di intervenire nuovamente in un settore (quello della pianificazione), nel quale gli interessi economici in gioco sono elevati, molteplici e sicuramente suscettibili di attirare gli interessi della locale criminalità, coinvolgendo, a tutti i livelli, solo tecnici di fiducia della stessa.

Caratteri sintomatici dell'incapacità dell'Amministrazione di far fronte alle ingerenze delle cosche operanti nel territorio sono stati messi in evidenza anche nel settore dei lavori pubblici, ove sono stati accertati affidamenti diretti anche da parte di amministratori responsabili di Area a ditte destinatarie di informazione antimafia interdittiva.

...*OMISSIS*...

Con riferimento ai servizi esterni, sono state evidenziate gravi ingerenze gestionali degli amministratori, con conseguente emanazione di "direttive" volte a consentire la prosecuzione, sia pure per alcuni mesi, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche, fognanti e pluviali in favore di una società destinataria di informazione antimafia atipica, successivamente aggiornata in interdittiva, in violazione di precise disposizioni di legge.

A tale ditta risultano liquidate anche somme per I.V.A. maggiorata, a comprova della superficialità con la quale opera la struttura burocratica.

L'esame degli atti inerenti al servizio in questione, ha permesso di rilevare anche le illegittime disposizioni contenute nel regolamento comunale per lavori, servizi e fomiture in economia integrato nell'anno 2012 dall'organo consiliare, nella parte in cui prevede proroghe contrattuali sia pure limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento - a terzi e per importi non superiori a 100.000 €, in violazione delle espresse disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 163/06 che non ammettono proroghe per importi superiori a quelli indicati nel bando di gara; sulla scorta di tali disposizioni il servizio è stato prorogato alle ditte risultate successivamente aggiudicatarie.

Per quanto attiene alle modalità di gara per la gestione del servizio in argomento, la relazione ha evidenziato il sensibile risparmio di spesa conseguito dall'Ente con la procedura avviata sotto la gestione commissariale (procedura aperta) rispetto alla procedura negoziata avviata l'anno successivo invitando alcune ditte di fiducia aventi sede nel comprensorio.

Ulteriore elemento sintomatico di una gestione dell'Ente finalizzata a favorire ambienti controindicati è stato ravvisato nell'ambito del settore manutentivo.

A tale riguardo, è stato accertato che nessun seguito è stato dato dal competente ufficio, al quale risultava all'epoca preposto, in qualità di responsabile dei procedimenti, l'impiegato raggiunto da misura restrittiva nell'ambito dell'indagine Black Money, alla delibera di approvazione del capitolato d'appalto per l'individuazione, mediante gara, della ditta che per tre anni avrebbe avuto il compito di gestire il servizio di manutenzione delle strade comunali, adottata dal Commissario Straordinario che aveva in precedenza amministrato l'Ente; considerati gli importi, la gestione della gara sarebbe dovuta rientrare nelle competenze della Stazione Unica Appaltante provinciale.

La stessa Giunta Comunale, non appena eletta, ha annullato la predetta delibera commissariale.

In conseguenza delle decisioni assunte, i lavori di manutenzione delle strade comunali sono stati affidati, direttamente o, tutt'al più, mediante procedura negoziata, a poche ditte operanti nel comprensorio, alcune delle quali, invitate in modo ricorrente, vicine ad ambienti della criminalità organizzata.

Tra gli affidamenti, particolare rilievo assumono quelli conferiti,

...OMISSIS...

Indebite ingerenze della Giunta comunale nell'attività gestionale di competenza degli uffici comunali sono state accertate anche in relazione al settore della depurazione, essendo stata emanata dal predetto organo, con delibera del marzo 2012, apposita "direttiva" al responsabile dell'ufficio tecnico "di effettuare opportuna procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, della durata di mesi otto, nelle more dell'espletamento delle procedure previste per legge relative all'attuazione delle procedure di affidamento del project financing nella gestione degli impianti di depurazione", procedura, quest'ultima, ancor oggi in corso.

Tale atto deliberativo è stato rettificato a seguito della comunicazione con la quale il presidente della commissione di gara indetta sulla base delle predette "direttive" ha evidenziato che la procedura doveva essere gestita dalla Stazione Unica Appaltante provinciale, tenuto conto degli importi alla base dell'affidamento.

Peraltro, l'attivata procedura di gara presso la SUAP, non ancora conclusa a distanza di oltre un anno per l'eccessiva lentezza dell'apparato burocratico comunale nel corrispondere alle richieste dell'organo provinciale, ha consentito, di fatto, la prolungata operatività, per importi sopra soglia, della ditta individuata senza le necessarie procedure ad evidenza pubblica; tutto ciò nonostante allo specifico settore risulti preposto, quale responsabile dei procedimenti, un professionista esterno incaricato ex art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00.

Quanto alla ditta affidataria dello specifico servizio, è stato accertato che l'amministratore delegato della società detentrice delle quote di maggioranza dell'affidataria è coinvolto in un procedimento penale a tutt'oggi in corso per associazione a delinquere finalizzata a traffici illeciti e allo smaltimento di rifiuti tossici pericolosi.

Anche l'esame degli affidamenti diretti di progettazione ha fornito dati di interesse, in quanto alcuni di essi risultano conferití a stretti congiunti dei professionisti esterni e dei dipendenti in servizio presso l'ufficio tecnico o a soggetti coinvolti in vicende penali che hanno interessato i maggiori esponenti della famiglia mafiosa dei Mancuso di Limbadi o che vantano frequentazioni con affiliati alle cosche operanti nella zona o legati da stretti vincoli familiari al contesto criminale del territorio calabrese.

Nell'ultimo caso, l'incarico conferito senza alcuna selezione, essendo stati previsti importi leggermente sotto soglia, ha destato perplessità in considerazione delle somme risultanti dal quadro economico di progetto e di quanto di norma praticato in simili circostanze.

Altro elemento nel segno della compromissione del regolare svolgimento delle funzioni amministrative, è emerso a proposito dell'adesione del Consiglio Comunale, con l'astensione di alcuni consiglieri di minoranza, ad un regolamento e uno schema di convenzione predisposto da una fondazione "per l'espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Ufficio Centrale di Committenza per l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture a favore degli Enti locali", tra i cui soci vi è un soggetto raggiunto da informazione antimafia atipica in atto sospesa dal Consiglio di Stato.

Adesione illegittima, poiché operata in contrasto con il divieto di delega di funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento da parte della stazione appaltante a un soggetto esterno, previsto, in via generale, dall'art. 33, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006.

Anche in materia di erogazione di contributi, è stato accertato il mancato rispetto delle disposizioni dettate dall'apposito regolamento comunale; tra i pochi contributi erogati, si segnala quello in favore di una associazione della quale fanno parte soggetti vicini agli amministratori.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari la relazione ispettiva ha evidenziato la presenza di numerose criticità e violazioni di legge.

Si segnalano, in particolare:

l'artificioso incremento del risultato della gestione di competenza e del risultato di amministrazione;

la presenza di debiti fuori bilancio derivanti da scoperture relative ad anticipazioni di tesoreria;

l'elevato deficit di liquidità peggiorato dall'enorme esposizione derivante dall'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e dalla presenza di crediti con anzianità superiore a dieci anni scarsamente esigibili che si riflettono inevitabilmente sugli equilibri di bilancio nonché sulle gestioni successive;

la presenza di crediti per importi elevati iscritti in bilancio con anzianità anche superiore dieci anni e, pertanto, scarsamente esigibili;

la violazione della normativa in tema di riaccertamento dei residui, poiché non sono state indicate le obbligatorie motivazioni per il mantenimento o l'eliminazione degli stessi;

la violazione dei principi di integrità veridicità ed attendibilità per occultamento contabile delle operazioni di restituzione dell'anticipazione di cassa, effettuata tramite procedure compensative vietate dall'ordinamento finanziario degli enti locali.

Sulla base di tutti gli elementi accertati, appare evidente che l'andamento dell'attività amministrativa risulta fortemente compromesso dall'esistenza di condizionamenti tali da incidere sulla libera determinazione degli organi comunali e da compromettere il regolare svolgimento delle funzioni amministrative.

Alla luce dei fatti riferiti, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Catanzaro e dal Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia. nella seduta del 31 ottobre 2013, ha ritenuto di esprimere parere favorevole alla proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di Ricadi per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Si allega, in proposito, stralcio del verbale della relativa seduta.

Per i motivi suddetti, si propone lo scioglimento del Consiglio Comunale di Ricadi ex art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Prefetto: BRUNO

14A01561

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Cissone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cissone (Cuneo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 gennaio 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
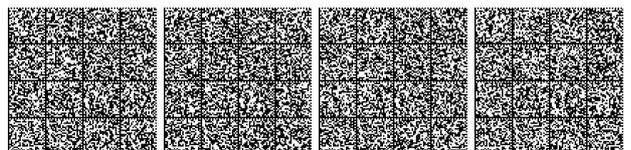
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cissone (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cissone (Cuneo), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Dellaferrera.

Il citato amministratore, in data 8 gennaio 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cissone (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco D'Angelo.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01723

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Cumiana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cumiana (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Visto che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cumiana (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enrico Ricci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cumiana (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni dei consiglieri, succedutesi nel tempo, il consiglio comunale si è ridotto a cinque componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale, ad assumere alcuna delibera.

Il prefetto di Torino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 gennaio 2014 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cumiana (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Enrico Ricci.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01724

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di San Severo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Severo (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, da diciassette consiglieri su trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Severo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Nicolina Miscia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Severo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 febbraio 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 febbraio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Severo (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Nicolina Miscia.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01722

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Mesenzana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Mesenzana (Varese);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su nove assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mesenzana (Varese) è sciolto.
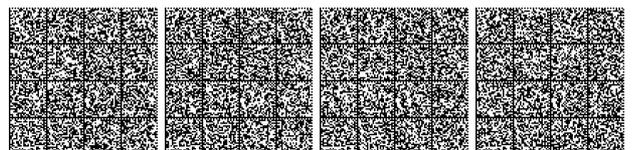
Art. 2.

Il dott. Roberto Bolognesi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mesenzana (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 febbraio 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dellorgano elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento 10 febbraio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mesenzana (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Bolognesi.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01725

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Mercogliano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Mercogliano (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dodici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mercogliano (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Palma è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mercogliano (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 febbraio 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato, con atti separati autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 febbraio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mercogliano (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Palma.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01726
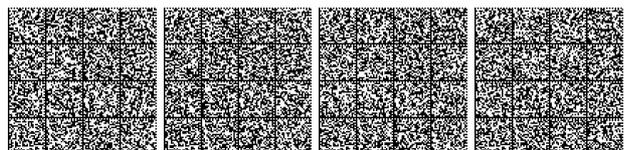
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2014.

Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno di imposta 2013, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 dicembre 2007, n. 288, recante "Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299, recante "Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Considerata la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186;

Considerata la verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate in sede d'istruttoria, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali dei soggetti istanti, attraverso l'esame delle domande pervenute e certificata con la predisposizione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei, redatto secondo i criteri indicati nel predetto decreto n. 228 del 2007;

Rilevato che dalla stima effettuata dal Dipartimento delle finanze l'onere complessivo, per l'anno d'imposta 2013, rispetta ampiamente il limite fissato dall'art. 1, comma 186, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno d'imposta 2013, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

ALLEGATO

Elenco dei soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
1	00803490481	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE	FIRENZE	FI	PIAZZA DUOMO 20	50122
2	80000360521	CONTRADA DELLA LUPA	SIENA	SI	VIA VALLEROZZI 63	53100
3	80000630527	NOBIL CONTRADA DEL BRUCO	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100
4	80000650525	CONTRADA DEL LEOCORNO	SIENA	SI	PIAZZETTA GRASSI 6	53100
5	80000670523	NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DELLOLIVIERADELLOLIVIERA 47	53100
6	80000690521	CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 31	53100
7	80000710527	CONTRADA DELLA TARTUCA	SIENA	SI	VIA T. PENDOLA 21	53100
8	80000730525	CONTRADA DELLA TORRE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO 76	53100
9	80000750523	CONTRADA SOVRANA DELLISTRICE	SIENA	SI	VIA CAMOLLIA 89	53100
10	80000790529	CONTRADA CAPITANA DELLONDA	SIENA	SI	VIA FONTANELLA 1	53100
11	80000770521	NOBILE CONTRADA DELLOCA	SIENA	SI	VICOLO DEL TIRATOIO 13	53100
12	80001500521	CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA SELVA 4	53100
13	80003300524	NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA	SIENA	SI	VIA CASATO DI SOTTO 82	53100
14	80004280527	CONTRADA DELLA PANTERA	SIENA	SI	VIA S. QUIRICO 26	53100
15	80004400521	CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 3	53100
16	80007090527	CONTRADA DEL DRAGO	SIENA	SI	PIAZZA MATTEOTTI 18	53100
17	80007300520	IMPERIALE CONTRADA DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA GIRAFFA 2	53100
18	80007920525	CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	VIA VALDIMONTONE 6	53100
19	03545770152	ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI DI MILANO	MILANO	MI	VIA FILODRAMMATICI 1	20121
20	00081260523	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA ED ISTITUZIONI RIUNITE IN	SIENA	SI	VIA DEL PORRIONE 49	53100
21	81009920216	BUERGERKAPELLE BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA GALILEO GALILEI 3	39031
22	92043510525	SOCIETA DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	VIA DELLE VERGINI 18	53100
23	92043480521	SOCIETA SAN MARCO	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 77	53100
24	01174660520	SOCIETA DELLA CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	VIA DI VALLEPIATTA 26	53100

25	92043640520	SOCIETA DUE PORTE	SIENA	SI	VIA S. QUIRICO 9	53100
26	92041790525	SOCIET LALBA	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100
27	92043730529	SOCIET ROMOLO E REMO	SIENA	SI	VIA FONTENUOVA 1	53100
28	92044470521	SOCIETA DI CAMPOREGIO	SIENA	SI	VIA PARADISO 21	53100
29	92043380523	SOCIET CASTELMONTORIO	SIENA	SI	PIAZZA A. MANZONI 6	53100
30	92044620521	SOCIETA MUTUO SOCCORSO CASTELSENIO	SIENA	SI	PIAZZETTA SILVIO GIGLI 2	53100
31	92048200528	SOCIETA GIOVANNI DUPRE	SIENA	SI	VICOLO DI S. SALVATORE 24	53100
32	01164580522	SOCIETA TRIESTE IN FONTEBRANDA	SIENA	SI	VIA SANTA CATERINA 57	53100
33	92048280520	SOCIETA CECCO ANGIOLIERI	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 3	53100
34	01189580523	SOCIETA ELEFANTE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO 76	53100
35	01761460516	QUARTIERE DI PORTA SANTO SPIRITO	AREZZO	AR	VIA NICCOLO' ARETINO 4	52100
36	92006410150	CONTRADA SAN MARTINO	LEGNANO	MI	VIA DEI MILLE 9	20025
37	11284820153	CONTRADA SAN MAGNO	LEGNANO	MI	VIA BERCHET 8	20025
38	92004240153	CONTRADA LA FLORA	LEGNANO	MI	VIA CIRO MENOTTI 206	20025
39	92032210152	CONTRADA DI LEGNARELLO	LEGNANO	MI	VIA DANTE ALIGHIERI 21	20025
40	92007300152	COLLEGIO DEI CAPITANI E DELLE CONTRADE	LEGNANO	MI	VIA MOLINI 2	20025
41	04979200153	CIRCOLO PRIVATO CONTRADA S.ERASMO	LEGNANO	MI	VIA MILANO 84	20025
42	92009090157	ASSOCIAZIONE CONTRADA SANT'AMBROGIO	LEGNANO	MI	VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 23	20025
43	08703320153	ASSOCIAIONE CONTRADA SAN DOMENICO	LEGNANO	MI	VIA NINO BIXIO 6	20025
44	92003720155	ASSOCIAZIONE CONTRADA SAN BERNARDINO	LEGNANO	MI	VIA FIUME 27	20025
45	01688320546	ENTE AUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA	FOLIGNO	PG	LARGO FREZZI 04	06034
46	92041800522	SOC. LA PANIA DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DEI PISPINI 108/110	53100
47	82008590463	ASSOCIAZIONE PROLOCO QUERCETA	SERAVEZZA	LU	PIAZZA PELLEGRINI 2	55047
48	80001160524	QUARTIERE TRAVAGLIO	MONTALCINO	SI	VIA DONNOLI 59	53024
49	92004310527	QUARTIERE RUGA	MONTALCINO	SI	VIA SANT'AGOSTINO 20	53024
50	80012170520	QUARTIERE BORGHETTO	MONTALCINO	SI	VIA PANFILO DELL'OCA 15	53024
51	92008710524	QUARTIERE PIANELLO	MONTALCINO	SI	VIA DELLE SCUOLE 3	53024
52	00751550542	ASSOCIAZIONE TERZIERE CASTELLO	CITTA' DELLA PIEVE	PG	PIAGGIA DELLA LOCANDA SN	06062
53	91010380359	SOCIETA' DEL MAGGIO COSTABONESE	VILLA MINOZZO	RE	VIA SAN PROSPERO	42030
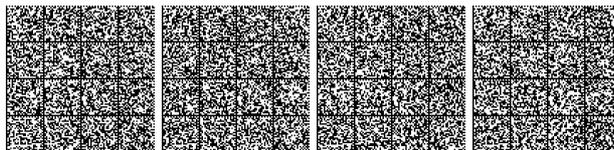
54	82002720512	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO ANGHIARI	ANGHIARI	AR	CORSO MATTEOTTI 103	52031
55	92045120521	CIRCOLO IL ROSTRO	SIENA	SI	VICOLO DEL VERCHIONE 6	53100
56	01048200537	CONTRADA IL MONUMENTO	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA CAMPOGRANDE 10	58033
57	92027400537	CONTRADA BORGO	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA VEGNI 2/A	58033
58	01355080530	CONTRADA LE STORTE	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA MARCONI 8	58033
59	01403710534	CONTRADA POGGIO	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA COLONNA 2/A	58033
60	93005440388	ENTE PALIO DELLA CITTA' DI FERRARA	FERRARA	FE	VIA MORTARA 98	44121
61	91005310395	RIONE MADONNA DELLE STUOIE	LUGO	RA	PIAZZALE GUBBIO 31	48022
62	91010170552	ENTE GIOSTRA DELL'ARME	SAN GEMINI	TR	VIA CATONE 4	05029
63	04296220637	ASSOCIAZIONE PRO CASAMICCIOLA TERME	CASAMICCIOLA TERME	NA	PIAZZA MARINA 62	80074
64	80015400478	RIONE DEL GRIFONE	PISTOIA	PT	CORSO GRAMSCI C/O CIRCOSCRIZIONE 1 150	51100
65	92001920526	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA CAMIGLIANO	MONTALCINO	SI	VIA D'INGRESSO 1	53024
66	00843690264	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA SANFIORESE	SAN FIOR	TV	VIA EUROPA 95	31020
67	00448460188	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA	PARONA	PV	VIA XXV APRILE 25	27020
68	92048470527	SOCIETA' IL CAVALLINO	SIENA	SI	PIAZZETTA GRASSI 6	53100
69	85001380121	CIRCOLO SARDO GRAZIA DELEDDA	SARONNO	VA	VIA F. FILZI 18/22	21047
70	80016210512	COMITATO RIONALE PORTA ROMANA	CASTIGLION FIORENTINO	AR	VIA SAN LAZZO 5	52043
71	01795400264	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA E CANINA GODEGHESE	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA ROMA 104	31010
72	92010070214	ARS CANTANDI	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA ROST 9	39031
73	00300930252	QUARTIERE SANTO STEFANO	FELTRE	BL	VIA BILESIMO ANGOLO VIA CORNAROTTA	32032
74	91000240233	PRO LOCO LEGNAGO	LEGNAGO	VR	PIAZZA DELLA LIBERTA'	37045
75	92003470058	COMITATO PALIO RIONE DON BOSCO	ASTI	AT	CORSO DANTE 188	14100
76	94510530150	ASSOCIAZIONE MUSICALE RINA SALA GALLO DI MONZA	MONZA	MI	VIA FRISI 23	20900
77	92021880213	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TELAIO	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA ANDREAS HOFER 2	39031
78	05042870153	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA BESANA BRIANZA	BESANA IN BRIANZA	MI	VIA MANZONI 21	20842
79	92007950535	FILARMONICA GIUSEPPE VERDI	GAVORRANO	GR	VIA DELLE SCUOLE 13	58023
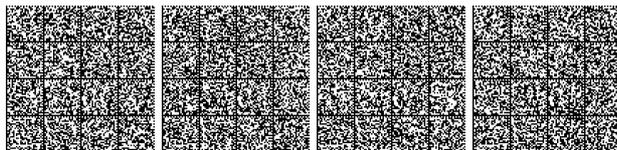
80	93060700387	CONTRADA DI SAN GIACOMO	FERRARA	FE	VIA ORTIGARA 14	44121
81	00926140195	COMITATO CARNEVALE CREMASCO	CREMA	CR	VIA ENRICO FERMI	26013
82	00751190521	MAGISTRATO DELLE CONTRADE	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELL'OPIO NEL CORSO 1	53045
83	00790590525	COMUNITA' DELLA RESURREZIONE	PIANCASTAGNAIO	SI	LOCALITA' LA COLTA	53025
84	00774400527	CONTRADA LE COSTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA PIANA	53045
85	00773950522	ASSOCIAZIONE CONTRADA DI VOLTAIA	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELLE MURE CASTELLANE 2	53045
86	91004350269	GRUPPO RICREATIVO	SAN FIOR	TV	VIA CAVALIERI 13	31020
87	03140190178	GRUPPO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICO-AMBIENTALE	NAVE	BS	VIA S. COSTANZO 23	25075
88	00818240525	ASSOCIAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO DI SARTEANO	SARTEANO	SI	PIAZZA BARGAGLI 30	53047
89	01577770595	ENTE CAROSELLO STORICO DEI RIONI DI CORI	CORI	LT	PIAZZA LEONE XIII	04010
90	90014390471	COMITATO CITTADINO GIOSTRA DELL'ORSO	PISTOIA	PT	VIA DELLA SAPIENZA 10	51100
91	00830910527	CONTRADA DI TALOSA	MONTEPULCIANO	SI	VIA RICCI 21	53045
92	01517990469	ASSOCIAZIONE CARNEVALDARSENA	VIAREGGIO	LU	VIA SALVATORI ZONA EX. TIRO A VOLO	55049
93	92005250524	SOCIETA' PANFILO DELL'OCA	MONTALCINO	SI	VIA PANFILO DELL'OCA 17	53024
94	01332950664	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA	SULMONA	AQ	VIA ARABONA 8	67039
95	81013290218	DAS FENSTER - VEREIN FUER KULTUR UN WEITERBILDUNG	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA AUSSERRAGEN 3	39031
96	02119690549	ENTE PALIO DE SAN MICHELE	BASTIA UMBRA	PG	VIA S. ANGELO 6	06083
97	90009230526	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CONTIGNANO	RADICOFANI	SI	PIAZZA DELLA TORRE 3	53040
98	93016580818	CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA FRANCESCO SARTARELLI	TRAPANI	TP	VIA SPALTI 47	91100
99	91013830269	ASSOCIAZIONE INSIEME VOCALE CITTA' DI CONEGLIANO	CONEGLIANO	TV	VIA A. VITAL 115	31015
100	01414580686	ASSOCIAZIONE CULTURALE BILLY BROS	MOSCUFO	PE	C.DA SENARICA 10	65010
101	01742221201	ASSOCIAZIONE FIERA DI PONTECCHIO	SASSO MARCONI	BO	PIAZZA DEI MARTIRI 6	40037
102	01666760184	SFORZINDA	VIGEVANO	PV	VIA SANTA MARIA 31/5	27029
103	92010160668	ASS. CULTURALE SESTIERE PORTA IAPASSERI	SULMONA	AQ	VICO PERSICO	67039
104	01141970424	CORPO BANDISTICO CASTELFERRETTI CITTA' DI FALCONARA MARITTIM	FALCONARA MARITTIMA	AN	VIA P. MAURI 19/A	60015

105	01597760469	GRUPPO TEATRALE DARSENA	VIAREGGIO	LU	VIA TRENTO 37	55049
106	00735590218	COLLEGIUM MUSICUM BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL-VON-STERNBACH 3	39031
107	01738470978	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CARMIGNANO	CARMIGNANO	PO	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 1	59015
108	90002450527	NOBIL CONTRADA DI SAN DONATO	MONTEPULCIANO	SI	VIA SAN DONATO 9	53045
109	92011890669	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE PORTA MANARESCA	SULMONA	AQ	VIA MORRONE 40	67039
110	01565690227	SCUDERIA TRENTINA STORICA	TRENTO	TN	VIA VANNETTI 12	38122
111	97134060827	CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE ISOLA DI USTICA	USTICA	PA	CORTILE CALDERARO,1	90010
112	92013560211	MGV - BRUNECK 1943	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL-VON-STERNBACH 3	39031
113	94054650489	MUSEO DELLA PAGLIA E DELL'INTRECCIO DOMENICO MICHELACCI	SIGNA	FI	VIA DEGLI ALBERTI 11	50058
114	92011930663	ASS. CULTURALE BORGO SANTA MARIA DELLA TOMBA	SULMONA	AQ	CORSO OVIDIO 96	67039
115	91032690728	FONDAZIONE RIGENE ONLUS	SANTERAMO IN COLLE	BA	VIA GIOVANNI XXIII 26	70029
116	95048140107	ASSOCIAZIONE MARCO ROSSI	COGOLETO	GE	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA SNC	16016
117	90009750523	CONTRADA DI CAGNANO	MONTEPULCIANO	SI	VICOLO DEGLI ORTI 1	53045
118	90011130748	SCUOLA DI MUSICA ARMONICA	CAROVIGNO	BR	VIA T. DI LAMPEDUSA 1	72012
119	02013070483	COMITATO CARNEVALE DICOMANO FONDATORE DON LINO CHECCHI	DICOMANO	FI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 5	50062
120	02743150167	BRIGHELLA E LA TORRE CAMPANARIA	COMUN NUOVO	BG	VIALE AMEDEO DUCA D'AOSTA 18	24040
121	01134350295	CENTRO DOCUMENTAZIONE POLESANO ONLUS	BADIA POLESINE	RO	VIA SAN ROCCO 32	45021
122	91005180517	ASSOCIAZIONE PRO - LOCO SANTA FIORA	SANSEPOLCRO	AR	FRAZ. SANTA FIORA 26	52037
123	01733530214	KURATORIUM STIFTMUSEUM INNICHEN	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ	VIA ATTO 1	39038
124	00997660527	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA SANTA LUCIA 6	53045
125	90004190527	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PIANCASTAGNAIO	PIANCASTAGNAIO	SI	VIALE A. GRAMSCI 1	53025
126	01826710186	PRO LOCO CASTELLO D'AGOGNA	CASTELLO D'AGOGNA	PV	VIALE LOMBARDIA 10	27030

127	01512130665	BORGO PACENTRANO	SULMONA	AQ	VIA CIRCONV. ORIENTALE 87	67039
128	90029950442	ENTE TORNEO CAVALLERESCO CASTEL CLEMENTINO	SERVIGLIANO	AP	PIAZZA ROMA 2	63839
129	95037820123	ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA	VARESE	VA	VIALE BELFORTE 45	21100
130	91017410480	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA	CERTALDO	FI	VIA BOCCACCIO 35	50052
131	01050120524	CONTRADA DI GRACCIANO ASS.STORICO CULTURALE DI PROMOZIONE	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA PASQUINO DA MONTEPULCIANO 5	53045
132	92007980755	ASSOCIAZIONE LU PANIRI TE E SITE	PALMARIGGI	LE	VIA ZARA	73020
133	02047190398	ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA ANTICHI SAPORI DI ROMAGNA	CERVIA	RA	VIALE TRITONE 15/B	48015
134	90033020372	ASSOC. CULTUR. E SPORT. DILETTANT. I DIFENSORI DELLA ROCCA	IMOLA	BO	VIA GARIBALDI 40	40026
135	92041980134	ASSOCIAZIONE RIEVOCAZIONI STORICHE	CIVATE	LC	VIA CA' NOVA 13/A	23862
136	05837110724	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA DEL TEATRO	BITETTO	BA	VIA TRAVAGLIUOLO 28	70020
137	96063530040	LOU DALFIN	CARAGLIO	CN	VIA MONDOVI' 9	12023
138	90015020606	ACCADEMIA DIDATTICA MUSICALE ITALIANA ASSOCIAZ.NON PROFIT	PONTECORVO	FR	VIA MELFI DI SOPRA 54/A	03037
139	91009310417	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CERAMICA	URBANIA	PU	PIAZZA DEL MERCATO SN	61049
140	93151950230	ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI	VERONA	VR	VIA CASTELLO SAN FELICE 9	37139
141	90016020522	ASSOCIAZIONE LO STRETTO	PIANCASTAGNAIO	SI	VICOLO DELLA FAGGIA 14	53025
142	01951160033	VER1 MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT	VERUNO	NO	VIA MARCONI 4/A	28010
143	02344480302	GRUPPO STORICO BOIANI	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	BORGO SAN PIETRO 61	33043
144	02347500304	GRUPPO STORICO DE PORTIS	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	VIA PATRIARCATO 22	33043
145	02521880795	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOACCHINO MURAT ONLUS	PIZZO	VV	VIA NAZIONALE 98 B	89812
146	91044940657	ASSOCIAZIONE ASSO CARR	ROCCADASPIDE	SA	VIA CARRETIELLO 170	84069
147	90017430522	CONTRADA DI REFENERO	TORRITA DI SIENA	SI	VIA PIETRO DEL CADIA 17	53049
148	01992180461	ASSOCIAZIONE LA LIBECCIATA	VIAREGGIO	LU	VIA VIRGILIO 58	55049
149	01469030389	COMITATO FESTEGGIAMENTI XII MORELLI - CIRCOLO ANSPI	CENTO	FE	VIA XII MORELLI 15/2	44045
150	02413060308	FUGARELE DI ORCAN	REMANZACCO	UD	VIA FRATELLI STANGAFERRO 2	33047
151	01342870191	ASSOCIAZIONE CARNEVAL ART	CREMA	CR	VIA ENRICO FERMI	26013
152	90005250460	FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI	BARGA	LU	VIA CAPRONA SNC	55051
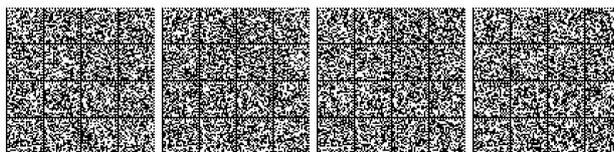
153	92033860609	CENTRO CULTURALE TERRA CIOCIARA	ALATRI	FR	VIA SANTO STEFANO 32	03011
154	92012030661	ASSOCIAZIONE SESTIERE PORTA FILIAMABILI	SULMONA	AQ	LARGO MAZARA	67039
155	01161000524	ASSOCIAZIONE I PARMENTU	PIANCASTAGNAIO	SI	PIAZZA BELVEDERE 8	53025
156	95085650133	ASSOCIAZIONE DELLE CONTRADE DI TURATE	TURATE	CO	PIAZZA VOLTA 27	22078
157	93016690765	AGLIANICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	RIONERO IN VULTURE	PZ	VIA GUIDO ROSSA 12	85028
158	93049430817	ASD MOLO NUBIA	PACECO	TP	VIA DELL'AGLIO 3	91027
159	02446850303	ASSOCIAZIONE PAS DE TOR	SAN VITO AL TORRE	UD	VIA UDINE 48	33050
160	91007180648	CEFRASM ONLUS	MONTELLA	AV	VIA S. FRANCESCO SNC	83048
161	91027000487	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE NINFEE	EMPOLI	FI	VIA DEI CAPPUCCINI 71/C	50053
162	04271700652	ASSOCIAZIONE CULTURALE CILENTUM PIZZA	GIUNGANO	SA	VIA DIFESA 14	84050
163	92011820542	FRANCESCANA	NOCERA UMBRA	PG	FRAZIONE VILLA POSTIGNANO CONTAINERS SNC	06025
164	03083280929	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	VILLACIDRO	CA	VIA SANT' EFISIO	09039
165	97689070015	ASSOCIAZIONE COMITATO PER L'ARSENALE ONLUS	TORINO	TO	VIA DELL'ARSENALE 22	10121
166	90018930520	MAGISTRATO DELLE CONTRADE	PIANCASTAGNAIO	SI	VIA DON CIPRIANO VAGAGGINI 23	53025
167	90015070528	ASSOCIAZIONE LA VOLTA	PIANCASTAGNAIO	SI	VIA ASILO BARZELLOTTI 1	53025
168	90052300572	ASSOCIAZIONE CONFRATELLI DI SANT'ANTONIO - ONLUS	RIETI	RI	VIA DELLA ROCCA 6	02019
169	91032110263	CONFEDERAZIONE ORNITOLOGICA NAZIONALE FIERE UCCELLI	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA ROMA 104	31010
170	02860131206	GRUPPO DI STUDI ALTA VALLE DEL RENO ASS. DI VOL. CULTURALE	PORRETTA TERME	BO	VIA DON MINZONI 31	40046
171	02119180467	ASSOCIAZIONE MUSICALE IL SERCHIO DELLE MUSE	VERGEMOLI	LU	VIA DELLA TORRE 19	55020
172	97488410156	ASS. CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' DI LUIN	MILANO	MI	VIA EDOLO 3	20125
173	91004080510	PRO LOCO CAPRESE MICHELANGELO	CAPRESE MICHELANGELO	AR	VIA CAPOLUOGO 17	52033
174	91034380260	ASSOCIAZIONE GRUPPO GIOVANI BORGO LORETO	VAZZOLA	TV	VIA F. FABBRI 12	31028

175	93058430435	CENTRO STUDI CIVITANOVESI	CIVITANOVA MARCHE	MC	VIA AURORA 35	62012
176	06607690960	COMITATO PREMIO D'ARTE CITTA' DI MONZA	MONZA	MI	VIALE BRIANZA 2	20900
177	02322370186	PRO LOCO CASTANA	CASTANA	PV	VIA ROMA 42	27040
178	03059990543	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARENGO	NOCERA UMBRA	PG	VIA VINCENZO MONTI SNC	06025
179	02012620544	PRO-LOCO COLLE DI NOCERA UMBRA	NOCERA UMBRA	PG	LOCALITA' COLLE SNC	06025
180	90020850526	ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE LA CLESSIDRA	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	VIA M. SBRILLI 32	53021
181	92101890496	ASSOCIAZIONE CULTURALE BLOB ART	LIVORNO	LI	CORSO AMEDEO 118	57125
182	91118290153	ASSOCIAZIONE COMITATO SAN MARTINO	BOVISIO-MASCIAGO	MI	VIA GIOVANNI XXIII 4	20813
183	01931690687	ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE BORGHI & SAGR	PESCARA	PE	VIA RAVENNA 81	65122
184	06713931217	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA PIEDIGROTTA	NAPOLI	NA	PIAZZA PIEDIGROTTA 24	80122
185	90059310103	ASSOCIAZIONE AMICI DEL LEUDO	SESTRI LEVANTE	GE	VIA XXV APRILE 163	16039
186	07365960967	FESTA PATRONALE DI CESANO BOSCONE	CESANO BOSCONE	MI	PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA 2	20090
187	90004930526	COMPAGNIA PALIO DI SAN CASSIANO	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	VIA LUZIA 2	53040
188	02157640067	ASSOCIAZIONE LA CITTA' INVISIBILE	NOVI LIGURE	AL	VIA FIGINI 7	15067
189	94198600481	COMITATO PER IL PRESEPE VIVENTE DI LONDA	LONDA	FI	PIAZZA UMBERTO I C/O SALA MAZZONI	50060
190	91008230517	PRO-LOCO GRAGNANO	SANSEPOLCRO	AR	FRAZIONE VANNOCCHIA SNC	52037
191	93080350387	ASSOCIAZIONE FIERA DI MERCI E BESTIAME	POGGIO RENATICO	FE	VIA ROMA 49	44028
192	92084920484	ALFAFILM	PRATO	PO	VIA CANTAGALLO 277	59100
193	92094350094	ASSOCIAZIONE CULTURALE BEATA CHIARA BADANO- SASSELLO	SASSELLO	SV	VIA GEROLAMO BADANO 3	17046
194	91047420657	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO POLIFONICO SANTA SINFOROSA	ROCCADASPIDE	SA	VIA F. LLI DEL GIUDICE C/O CHIESA	84069
195	91018720713	ASSOCIAZIONE GIOSTRA DELLA JALETTA	SAN MARCO LA CATOLA	FG	VIA ROMA 25/B	71030
196	07530050967	COMITATO CONCORSO PIANISTICO INTERNAZ.RINA SALA GALLO-MONZA	MONZA	MI	PALAZZO COMUNALE / SETTORE CULTURA	20900
197	01849110661	ASSOCIAZIONE CULTURALE FABBRICA CULTURA	SULMONA	AQ	VICO DEL VECCHIO 28	67039
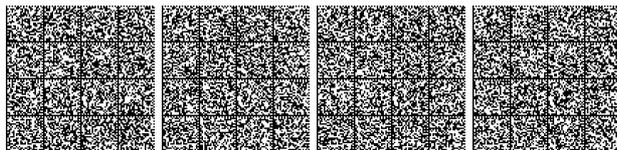
198	94013630838	ASSOC.MARIA SS ADDOL. DI PIANA DI BROLO	BROLO	ME	VIA TRENTO 173	98061
199	97758300012	AMICI DEL REGIO	TORINO	TO	PIAZZA CASTELLO 215	10124
200	02415540695	ASD PAGLIETA	PAGLIETA	CH	VIA LARGO DEL CASTELLO 1	66020
201	92029220875	ARCHIDRAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	GIARRE	CT	VIA MARCONI 42	95014
202	01789650569	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BONI	ACQUAPENDENTE	VT	PIAZZA DELLA COSTITUENTE 9	01021
203	96029610795	ASSOCIAZIONE CULTURALE-MUSICALE LIRABATTENTE	VIBO VALENTIA	VV	VIA CRISTOFORO COLOMBO SNC	89900
204	93050360044	CORPO ITALIANO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE OMRCC	ORMEA	CN	VIA ORTI 5	12078
205	92076280533	ASSOCIAZIONE CULTURALE NON SOLO BIRRACCHIO	GAVORRANO	GR	VIA DELLA FINORIA 2	58023
206	91126110153	ASSOCIAZIONE CULTURALE UMANA AVVENTURA	SEREGNO	MI	VIA TOSCANINI 13	20831
207	91127300159	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANDIA	SEREGNO	MI	VIA TORRICELLI 37	20831
208	97279140822	EMOTION SPORT CLUB A.S.D.	PALERMO	PA	VIA FRANCESCO CILEA 69	90144
209	05051760659	ASSOCIAZIONE CULTURALE CILENTO ON THE ROAD	LUSTRA	SA	VIA SANT'ANNA 20	84050
210	91041290650	COMITATO DI QUARTIERE S. CECILIA	EBOLI	SA	VIA SAN VITO LO CAPO	84025
211	01649500335	QUINTO QUARTO PINO BALLERINI ASSOCIAZIONE ONLUS	BOBBIO	PC	VIA BORGHETTO 3	29022
212	03269260836	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA MANI IN PASTA	TORRENOVA	ME	VIA FRAGALE	98070
213	00816950521	NOBILE CONTRADA SAN LORENZO	SARTEANO	SI	VIA DEI GOTI 84	53047
214	00650760523	CONTRADA DI SAN MARTINO	SARTEANO	SI	VIA DEL CASTELLO 11	53047
215	00816120521	NOBILE CONTRADA S. BARTOLOMEO	SARTEANO	SI	LOCALITA' S. ALBERTO	53047
216	94224980485	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RISTORANTI DELL'OLIO	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	VIA MONTECALVI 3	50026
217	03317260549	CENTRO DI FORMAZIONE E DI INIZIATIVE SULLA COOP.NE NOVA RES	FOLIGNO	PG	VIA DEL CAMPANILE 3	06034
218	93545760154	ASSOCIAZIONE IL GOMITOLO DI MIMM	NERVIANO	MI	VIA PALADINA 30	20014
219	91038390265	ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI GODEGA DI SANT'URBANO	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA MARCONI 24	31010
220	91038830260	1° FAN CLUB PANTERE	SAN FIOR	TV	VIA ZOPPE' 11B	31020

221	97075160792	ASSOCIAZIONE CULTURALE VENTI D'AUTORE	CATANZARO	CZ	VIALE DEI NORMANNI 131	88100
222	01524130539	ASSOCIAZIONE CULTURALE GENTE COMUNE GAVORRANO	GAVORRANO	GR	VIA FINETTI 12	58023
223	90032920606	SALUTE & BENESSERE A.S.D.	PONTECORVO	FR	VIA MESSERANGELI 3	03037
224	97749140584	LA BOTTEGA DEL BUON CAMMINO	FORMELLO	RM	PIAZZA SAN LORENZO 9	00060
225	97590530586	ARCHEOCLUB D'ITALIA DI FORMELLOA.P.S.	FORMELLO	RM	PIAZZA FERRUCCI 3	00060
226	96024430587	PRO LOCO FORMELLO	FORMELLO	RM	VIALE REGINA ELENA EX CAMPO SP.VO ROSETTI SNC	00060
227	95146790654	FUNZIONE ALFA-ASSOC.DI PSICHIATRIA E PSICOANALISI CAMPANA	SALERNO	SA	CORSO VITTORIO EMANUELE 143	84122
228	97520240587	TURISPORT EUROPE	ROMA	RM	VIA A. BAUSANI 60	00166
229	97073410835	CLUB ITALIA	SAVOCA	ME	VIA PASSO RINA	98038
230	05183240653	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RUTINO SPORT	RUTINO	SA	VIA SAN GIOVANNI 13	84070
231	80011700343	A.S.D. POLISPORTIVA IL CERVO COLLECCHIO	COLLECCHIO	PR	VIA NAZIONALE EST 3	43044

14A01729

DECRETO 25 febbraio 2014.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, recante ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (d'ora in avanti «MES»), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012, ed in particolare l'art. 3 ove si prevede, fra l'altro, che per l'attuazione del Trattato predetto è autorizzata la contribuzione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES mediante i versamenti stabiliti dal Trattato medesimo e che, in relazione al versamento delle quote di contribuzione, sono autorizzate a decorrere dall'anno 2012 emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse; tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 23-*duodecies*, comma 2-*bis*, dove si prevede che, per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 78318 dell'8 ottobre 2012 con il quale è stata disposta l'erogazione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES, per l'anno 2012, per un importo di 5.732.384.000,00 euro, nonché i decreti del 26 ottobre e del 26 novembre 2012 con i quali si è data attuazione al medesimo provvedimento dell'8 ottobre 2012;

Visto il decreto ministeriale n. 31179 del 16 aprile 2013 con il quale è stata disposta l'erogazione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES per l'anno 2013, mediante due quote di 2.866.192.000,00 euro ciascuna, per un importo complessivo di 5.732.384.000,00 euro, ed è stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'erogazione della prima quota;

Visti i decreti n. 41141 e n. 41142 del 27 maggio 2013, con i quali si è data attuazione al medesimo provvedimento del 16 aprile 2013 per la predetta prima quota, nonché il decreto n. 57016 del 25 luglio 2013 per la seconda quota di 2.866.192.000,00 euro;

Ritenuto di dover procedere, in occasione dell'emissione dei buoni del Tesoro di durata decennale, di cui all'art. 1 del presente decreto, al reperimento delle risorse da destinare alle finalità di cui all'art. 3 della citata legge n. 116 del 2012, per l'importo complessivo di 2.866.192.000,00 euro per l'anno 2014, ai sensi di quanto stabilito all'art. 8 e all'art. 41 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che, l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 febbraio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 34.610 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024, il cui netto ricavo verrà destinato, quanto all'importo di 2.866.192,00 euro, alle finalità di cui all'art. 3 della citata legge n. 116 del 2012 e per la rimanenza alle ordinarie esigenze di bilancio;
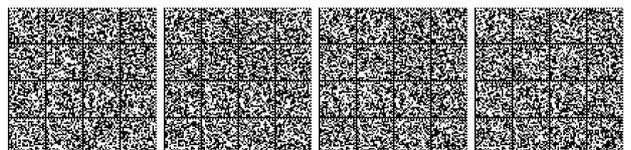
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° settembre 2014 e l'ultima il 1° settembre 2024.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 2 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 marzo 2014.

A fronte del versamento del netto ricavo dell'emissione, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3; successivamente, previa rettifica di detta quietanza disposta dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale emetterà un'ulteriore quietanza per l'importo di 2.866.192.000,00 euro con imputazione al Capo X - unità di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5061.

A fronte del versamento dei dietimi d'interesse dovuti, la menzionata Sezione di Tesoreria Provinciale rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A01777
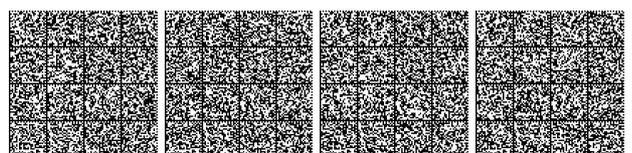
DECRETO 28 febbraio 2014.

Rettifica al decreto 25 febbraio 2014, concernente le operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto n. 17358 in data 25 febbraio 2014, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024;

Considerato che, per mero errore materiale, all'ultimo paragrafo delle premesse del citato decreto in data 25 febbraio 2014, è riportato l'importo di «2.866.192,00 euro,» in luogo di «2.866.192.000,00 euro,» e ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla rettifica del decreto medesimo;

Decreta:

L'ultimo paragrafo nelle premesse del citato decreto n. 17358 del 25 febbraio 2014 viene così modificato:

«RITENUTO opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024, il cui netto ricavo verrà destinato, quanto all'importo di 2.866.192.000,00 euro, alle finalità di cui all'articolo 3 della citata legge n. 116 del 2012 e per la rimanenza alle ordinarie esigenze di bilancio;»

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto del 25 febbraio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A01778

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Filal WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 9 luglio 2013 dall'impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) - Spagna, C/Ciudad de Sevilla n. 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FILAL WG, contenete la sostanza attiva fosetil, uguale al prodotto di riferimento denominato Fosim registrato al n. 15055 con D.D. in data 30 novembre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Fosim registrato al n. 15055;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva fosetil;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2017, l'impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) - Spagna, C/Ciudad de Sevilla n. 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FILAL WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g: 100 - 250 - 500; kg: 1 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Industrias Afrasa S.A., C/Ciudad de Sevilla n. 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro E 46988 Paterna (Valencia) - Spagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15898.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO
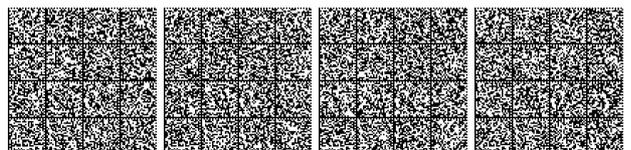
ALLEGATO

Etichetta e foglietto illustrativo

FILAL WG

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . . g. 80
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g. 100

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. +34 96 132 17 00

Autorizzazione Ministero della Salute n. ...... del ......

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Taglie: g 100-250-500; kg 1-5 **Partita n.:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

FILAL WG è un fungicida sistemico in granuli idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo): contro *Phytophtora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche

VITE DA VINO: contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno.
POMACEE: contro *Phytophtora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

COMPATIBILITÀ

Non è raccomandata la miscelazione di FILAL WG con altri prodotti fitosanitari.
Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

18 DIC. 2013

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del..

Etichetta formato ridotto

FILAL WG

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

Composizione:	
FOSETIL ALLUMINIO puro	g. 80
Coformulanti: quanto basta a	g. 100

Autorizzazione Ministero della Salute
n. ...... del ......

Taglia: g 100

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53
Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. +34 96 132 17 00

Partita n.: ....

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
- C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 18 DIC. 2013

14A01599

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rubigan 125 Ewo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 25 novembre 2013 dall'impresa Isagro S.p.a. con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Scirocco, successivamente ri-denominato in corso di registrazione RUBIGAN 125 EWO contenente la sostanza attiva tetraconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Domark 125 registrato al n.13065 con D.D. in data 12 ottobre 2009, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 5 gennaio 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Domark 125 registrato al n.13065;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;
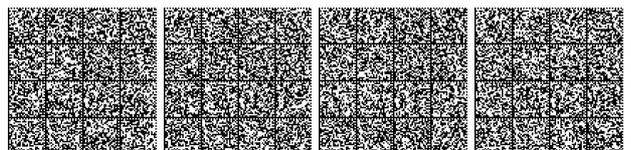
Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/82/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tetraconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/82/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'impiego della sostanza attiva tetraconazolo;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 12 ottobre 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 12 ottobre 2014, l'Impresa Isagro S.p.a. con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RUBIGAN 125 EWO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO);

Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina);

Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (RA).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15930.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RUBIGAN 125 EWO

FUNGICIDA SISTEMICO IN EMULSIONE OLIO/ACQUA AD AMPIO SPETTRO

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
TETRACONAZOLO puro............................ g. 11.6 (125 g/l)
Coformulanti...................................... q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Salute n°
ISAGRO S.p.A. Centro Uffici San Siro - Fabbricato D, ala 3 Via Caldera, 21 MILANO MI - Tel. 02 409011 (centr.) – 02 40901276 (Qualità).
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. – Aprilia (Latina); Isagro S.p.A.- Adria Cavanella Po (Ro); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

Partita N°......

Contenuto netto: 0.25 – 0.5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25 L
Frasi di rischio (R): Nocivo per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi di intossicazione: non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo. Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento sono aspecifici: posizione ventrale, laterale o curva, pelo arruffato.
Sintomi di intossicazione: non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo. Terapia sintomatica. Non si conosce l'antidoto specifico.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
RUBIGAN 125 EWO, è un fungicida sistemico a base di tetraconazolo, principio attivo dotato di elevata efficacia ed ampio spettro d'azione. RUBIGAN 125 EWO consente di ottenere il massimo della protezione con la più ampia elasticità d'impiego in trattamenti di tipo sia preventivo che curativo. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, da solo o in miscela con altri prodotti, in funzione del programma di trattamenti adottato.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
CEREALI (frumento, orzo)
RUBIGAN 125 EWO è particolarmente attivo contro le malattie che colpiscono le foglie e la spiga, quali Oidio (*Erysiphe graminis*), Ruggini (bruna, gialla, nera - *Puccinia spp.*), Septoriosi (*Septoria spp.*); è inoltre efficace nei confronti della Rincosporiosi (*Rhynchosporium secalis*). Dose: 0,9-1 litri/ettaro in 200 - 600 litri di acqua. Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni. Si devono di norma effettuare due applicazioni, rispettivamente allo stadio di 1 - 2 nodi ed all'inizio della spigatura, limitandosi ad una sola, in genere l'ultima, nelle circostanze di minor pressione della malattia e sulle varietà meno sensibili.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
RUBIGAN 125 EWO presenta una particolare efficacia nei confronti della Cercospora (*Cercospora beticola*), Oidio (*Erysiphe betae*), Ramularia (*Ramularia beticola*) e Ruggine (*Uromyces betae*) della barbabietola, tale da assicurare la più completa protezione della coltura da queste malattie. Dose: 0,8 litri/ettaro in 400 - 600 litri di acqua; si consiglia di dimezzare la dose se miscelato con prodotti a base di rame o con composti del fentin. Effettuare il primo trattamento alla comparsa dei sintomi eseguendo poi 1 - 2 applicazioni, distanziate di 21 giorni in funzione delle condizioni ambientali e meteorologiche.

VITE
Oidio: trattamenti in pre e postfioritura distanziati di 12 - 14 giorni. Dose: 20-25 ml/ettolitro (240 ml/ha).
Il prodotto presenta anche un'azione collaterale sul marciume nero (*Guignardia bidwellii*).

FRUTTIFERI
MELO Oidio: trattamenti primaverili ed estivi distanziati di 12 - 14 giorni. Dose: 16-24 ml/ettolitro (190-290 ml/ha).
MELO e PERO Ticchiolatura: trattare ogni 7 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione primaria e fino alla fase di frutto noce; proseguire successivamente con intervalli di 10 giorni fra ciascuna applicazione. Trattamenti curativi: intervenire entro le 72 - 96 ore successive alla pioggia infettante. Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): eseguire 2 trattamenti a distanza di 5 - 7 giorni e quindi proseguire con le cadenze normali. Si consiglia l'impiego del RUBIGAN 125 EWO in miscela con un prodotto di copertura.
Dose: 30 ml/ettolitro (300 ml/ha)
PESCO (Nettarine, Percoche, etc.) Oidio: iniziare i trattamenti alla caduta dei petali ripetendo le irrorazioni ad intervalli di 12 - 14 giorni nelle aree ad elevata pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili. Dove l'incidenza della malattia è minore intervenire ogni 14 - 21 giorni. Dose: 30 ml/ettolitro (300 ml/ha)

COLTURE ORTICOLE
CUCURBITACEE (melone, cocomero, cetriolo, zucchino) Oidio: alla comparsa dei primi sintomi della malattia intervenire eseguendo da 2 a 3 trattamenti distanziati di 10 - 15 giorni. Dose: 50 ml/ettolitro ovvero 0, 4 l/ettaro in funzione della superficie a coltura.
CARCIOFO Oidio: trattare alla prima comparsa della malattia ripetendo le applicazioni ogni 15 giorni se necessario. Dose: 20 - 30 ml/ettolitro (200-300 ml/ha) in funzione della pressione del patogeno e delle condizioni ambientali.
PEPERONE Oidio: alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione eseguire 2 – 3 trattamenti ogni 12 – 15 giorni. In caso di applicazioni curative ridurre l'intervallo a 8 – 10 giorni. Dose: 20 – 35 ml/ettolitro (200-350 ml/ha)
POMODORO (in campo) Alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione eseguire 2 – 3 trattamenti ogni 12 – 15 giorni. In caso di applicazioni curative ridurre l'intervallo a 8 – 10 giorni.
Dose: contro Oidio 20 – 40 ml/ettolitro (200-400 ml/ha), contro Cladosporiosi 40 – 60 ml/ettolitro (400-600 ml/ha)

COLTURE ORNAMENTALI e da FIORE (In serra, vivaio e pieno campo)
Interventi preventivi distanziati di 7 - 14 giorni, a seconda della pressione della malattia, o al più, ove la coltura lo consenta, ai primi sintomi dell'infezione.
ROSA contro Oidio e Ticchiolatura: 20 – 40 ml/ettolitro, contro Ruggine: 40 ml/ettolitro.
CRISANTEMO contro Ruggine: 60 – 100 ml/ettolitro
BOCCA DI LEONE (Antirrhinum) contro Ruggine: 40 ml/ettolitro.
ALTHEA (Malva ornamentale) contro Oidio e Ruggine: 20 – 40 ml/ettolitro.
ASTRO e GERBERA contro Oidio: 40 – 60 ml/ettolitro.
GAROFANO contro Alternaria: 80 ml/ettolitro, contro Ruggine: 60 – 80 ml/ettolitro.
HYPERICUM contro Ruggine: 40 – 60 ml/ettolitro.
PELARGONIO (Geranio) contro Ruggine: 80 ml/ettolitro
DIEFFENBACHIA, FICUS contro *Myrotecium*: 20 – 40 ml/ettolitro.
GLADIOLO contro Ruggine: 80 ml/ettolitro.
Fitotossicità: considerando l'esistenza di numerose varietà con sensibilità diversa, per le ornamentali sopra indicate è consigliabile effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.

IPPOCASTANO contro Guignardia: 20 – 40 ml/ettolitro.
QUERCIA (vivai, giovani impianti) contro Oidio: 20 - 40 ml/ettolitro.
PIOPPO contro Ruggini: 50 – 60 ml/ettolitro, irrorando bene anche la parte alta della chioma, al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (prime pustole visibili). Ripetere se necessario 15 – 20 giorni dopo la prima applicazione.
Preparazione dell'emulsione:Versare la quantità richiesta di RUBIGAN 125 EWO nella botte riempita a metà con acqua e, mantenendo il liquido sotto agitazione, completare il riempimento della botte. Applicare il prodotto entro 2 ore dalla preparazione.

Compatibilità: RUBIGAN 125 EWO è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci impiegati sulle colture indicate in etichetta; in caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 35 giorni prima del raccolto per il frumento e orzo; 21 giorni per barbabietola da zucchero; 14 giorni per vite, melo, pero, pesco; 7 giorni per melone, cocomero, cetriolo, zucchino, carciofo; 4 giorni per peperone e pomodoro.

ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO

IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

RUBIGAN Marchio registrato

Distributore: Gowan Italia S.p.a. via Morgagni, n. 68, 48018 Faenza (Ra), Tel. 0546.629911

Etichetta autorizzata con dd del 18 DIC. 2013

ISAGRO S.p.A.
Centro Uffici San Siro
Fabbricato D - Ala 3
Via Caldera, 21
20153 Milano

14A01600

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 gennaio 2014.

Recepimento della direttiva 1999/17/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori, della direttiva 1999/18/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori e della direttiva 2013/15/UE del Consiglio che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci, nel settore dei veicoli a motore, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTUTTURE E TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 70/157/CEE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CEE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 14 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 28 giugno 1974, di recepimento della direttiva 70/388/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE e successive modificazioni, relativa alle perturbazioni radioelettriche, in particolare compatibilità elettromagnetica, dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 74/61/CEE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 74/408/CEE e successive modificazioni, relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 74/483/CEE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 23 aprile 1976, di recepimento della direttiva 76/114/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/757/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/758/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori, alle luci di arresto, alle luci di marcia diurna e alle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/760/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/761/CEE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con fun-

zione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e alle sorgenti luminose, lampade a incandescenza e altre, da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
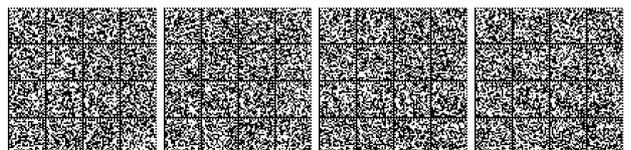
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/762/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 9 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 9 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/539/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 9 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 30 giugno 1978, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 4 settembre 1978, di recepimento della direttiva 78/318/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 10 febbraio 1981, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981, di attuazione della direttiva 78/764/CEE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 10 aprile 1979, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979, di recepimento della direttiva 78/932/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 1989, di recepimento della direttiva 86/298/CEE e successive modificazioni, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 87/402/CEE e successive modificazioni, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento della direttiva 94/20/CE e successive modificazioni, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996, di recepimento della direttiva 95/28/CE e successive modificazioni, relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore;

Vista la direttiva 1999/17/CE della Commissione del 18 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la richiamata direttiva 76/761/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 97 del 12 aprile 1999;

Vista la direttiva 1999/18/CE della Commissione del 18 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la richiamata direttiva 76/762/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 97 del 12 aprile 1999;

Considerato che la trasposizione nel diritto interno delle direttive 1999/17/CE e 1999/18/CE era subordinata alla pubblicazione nella G.U.U.E. dei relativi regolamenti delle Nazioni Unite - UNECE - nella versione in lingua italiana;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE e successive modificazioni, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002, di recepimento della direttiva 2000/40/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE e successive modificazioni, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2003,
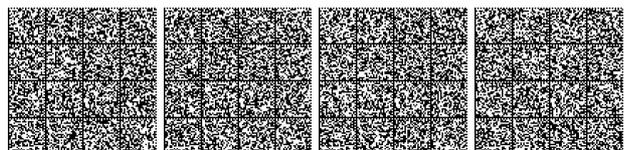
di recepimento della direttiva 2001/85/CE, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE e successive modificazioni, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva 2003/37/CE e successive modificazioni, elativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 2005, di recepimento della direttiva 2003/97/CE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva quadro 2007/46/CE e successive modificazioni, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

Vista la direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, di codificazione della direttiva 77/536/CEE, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 261 del 3 ottobre 2009 e recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212;

Vista la direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, di codificazione della direttiva 75/322/CEE, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 216 del 20 agosto 2009 e recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212;

Vista la direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, di codificazione della direttiva 79/622 CEE, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 261 del 3 ottobre 2009 e recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296;

Vista la direttiva 2009/144/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, di codificazione della direttiva 89/173/CEE, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 27 del 10 gennaio 2010 e recepita con il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991;

Vista la direttiva 2013/15/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 che adegua, tra l'altro, le su elencate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 158 del 10 giugno 2013;

Ritenuto necessario recepire la richiamata direttiva 2013/15, nonché le direttive 1999/17/CE e 1999/18/CE a seguito dell'avvenuta pubblicazione nella G.U.U.E. dei relativi regolamenti delle Nazioni Unite - UNECE - nella versione in lingua italiana;

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Modifiche agli allegati del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/761/CEE.

1. Gli allegati del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977 di recepimento della direttiva 76/761/CEE relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori, e successive modificazioni, sono sostituiti in conformità all'allegato A del presente decreto.

Art. 2.

Modifiche agli allegati del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/762/CEE.

1. Gli allegati del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977 di recepimento della direttiva 76/762/CEE relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori, e successive modificazioni, sono sostituiti in conformità all'allegato B del presente decreto.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/157/CEE.

1. Nell'allegato II del decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/157/CEE relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2, dopo la voce relativa all'Irlanda, è inserito quanto segue: «"25" per la Croazia».
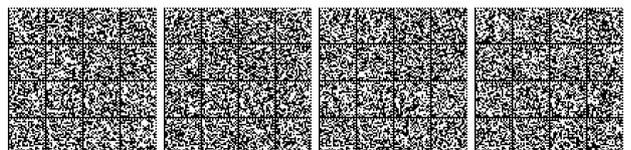
Art. 4.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CEE.

1. Nell'allegato II del decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CEE relativa ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 6.2, dopo la voce Grecia è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 5.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 14 giugno 1974, di recepimento della direttiva 70/388/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 14 giugno 1974, di recepimento della direttiva 70/388/CEE relativa al segnale acustico dei veicoli a motore, al punto 1.4.1, al testo tra parentesi è aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 6.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE.

1. Nell'allegato XV del decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE relativa alla frenatura di talune categorie di veicoli, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.4.2, dopo la voce Grecia è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 7.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alle perturbazioni radioelettriche, in particolare compatibilità elettromagnetica, dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 5.2, dopo la voce relativa all'Irlanda è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 8.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 74/61/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 74/61/CEE relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 5.1.1, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue: «"25" per la Croazia».

Art. 9.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di recepimento della direttiva 74/408/CEE

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di recepimento della direttiva 74/408/CEE relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 6.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 10.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di recepimento della direttiva 74/483/CEE

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di recepimento della direttiva 74/483/CEE relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nella nota in calce 1 relativa al punto 3.2.2.2, è aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 11.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, di recepimento della direttiva 76/114/CEE.

1. Nell'allegato del decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, di recepimento della direttiva 76/114/CEE relativa alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi, e successive modificazioni, al punto 2.1.2, al testo tra parentesi è aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 12.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/757/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/757/CEE relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
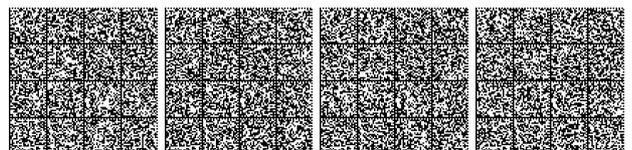
Art. 13.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/758/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/758/CEE relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori, alle luci di arresto, alle luci di marcia diurna e alle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 5.2.1, dopo la voce Grecia è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 14.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE relativa agli indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 15.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/760/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/760/CEE relativa ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 16.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/761/CEE.

1. All'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/761/CEE relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e alle sorgenti luminose, lampade a incandescenza ed altre, da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, all'elenco sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 5.2.1, dopo la voce relativa all'Irlanda è inserito quanto segue: «25 per la Croazia»;

b) al punto 6.2.1, dopo la voce relativa all'Irlanda è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 17.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/762/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/762/CEE relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 18.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE relativa ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 19.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/539/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/539/CEE relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 20.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 21.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE.

1. Nell'allegato III del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, e successive modifica-

zioni, nell'elenco, al punto 1.1.1, dopo la voce Grecia è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
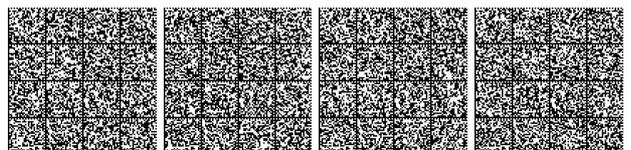
Art. 22.

Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 30 giugno 1978, di recepimento della direttiva 78/318/CEE

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 30 giugno 1978, di recepimento della direttiva 78/318/CEE relativa ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 7.2, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 23.

Modifiche agli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento delle direttive 75/322/CEE, 77/536/CEE e 78/764/CEE.

1. Nell'allegato 5, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 75/322/CEE, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote, e successive modificazioni, nell'elenco dei numeri distintivi, dopo la voce Irlanda, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

2. Nell'allegato 9, Capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 77/536/CEE relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, e successive modificazioni, nell'elenco, dopo la voce relativa all'Irlanda, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

3. Nel Capo II dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva 78/764/CEE relativa al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote, e successive modificazioni, al punto 3.5.2.1, è aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 24.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 10 aprile 1979, di recepimento della direttiva 78/932/CEE

1. Nell'allegato VI del decreto del Ministro dei trasporti 10 aprile 1979, di recepimento della direttiva 78/932/CEE relativa al poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore, e successive modificazioni, al punto 1.1.1, è aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 25.

Modifiche all'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, di recepimento della direttiva 79/622/CEE.

1. Nell'allegato 3, Capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, di recepimento della direttiva 79/622/CEE relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche) dei trattori agricoli o forestali a ruote, e successive modificazioni, nell'elenco, dopo la voce relativa all'Irlanda, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 26.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di recepimento della direttiva 86/298/CEE

1. Nel Capo VI dell'allegato 2 del decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di recepimento della direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, e successive modificazioni, al primo trattino è aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 27.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di recepimento della direttiva 87/402/CEE

1. Nel Capo VII dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di recepimento della direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente, e successive modificazioni, al primo trattino, dopo la voce relativa all'Irlanda è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 28.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di recepimento della direttiva 89/173/CEE

1. All'allegato 8 del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di recepimento della direttiva 89/173/CEE relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel Capo III A, nella nota in calce 1 relativa al punto 5.4.1, dopo la voce relativa all'Irlanda è inserito quanto segue: «25 per la Croazia»;

b) nel Capo IV, appendice 4, al primo trattino, dopo la voce relativa all'Irlanda, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia»;

c) nel Capo V, nell'elenco dei codici distintivi, al punto 2.1.3, dopo la voce relativa all'Irlanda, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
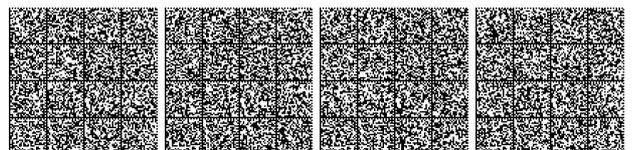
Art. 29.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento della direttiva 94/20/CE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento della direttiva 94/20/CE relativa ai dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 3.3.4, dopo la voce relativa al Portogallo è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 30.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 agosto1996, di recepimento della direttiva 95/28/CE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 agosto 1996, di recepimento della direttiva 95/28/CE relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 6.1.1, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 31.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE.

1. Nell'appendice 4 dell'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali, e successive modificazioni, nell'elenco, alla sezione 1 del punto 1, dopo la voce relativa all'Irlanda è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 32.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2002, di recepimento della direttiva 2000/40/CE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2002, di recepimento della direttiva 2000/40/CE relativa ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore, nell'elenco, al punto 3.2, dopo la voce relativa all'Irlanda è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 33.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE.

1. Nell'appendice 5 dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 1.1.1, dopo la voce relativa all'Irlanda è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 34.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE.

1. All'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, all'elenco sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 7.6.11.1 è aggiunto quanto segue: «Izlaz u sluèaju opasnosti»;

b) al punto 7.7.9.1 è aggiunto quanto segue: «Autobus se zaustavlja».

Art. 35.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE.

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte A dell'allegato IV, il punto 47 della pagina 2 del modello è sostituito dal seguente:

«47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca: ....
Danimarca:	Germania:	Estonia: ....
Irlanda:	Grecia:	Spagna: ....
Francia:	Croazia:	Italia: ....
Cipro:	Lettonia:	Lituania: ....
Lussemburgo:	Ungheria:	Malta: ....
Paesi Bassi:	Austria:	Polonia: ....
Portogallo:	Romania:	Slovenia: ....
Slovacchia:	Finlandia:	Svezia: ....
Regno Unito: .... »		

b) all'allegato V sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel punto 1 della parte A, nell'elenco, alla sezione 1 dopo la voce relativa all'Irlanda, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia;»;

2) nella parte B, nell'elenco, al punto 1.1 dopo la voce relativa all'Irlanda, è inserito quanto segue: «- 25 per la Croazia».

Art. 36.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'appendice 1 al capitolo C dell'allegato II, al primo trattino del punto 1 dopo la voce relativa all'Irlanda, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia;»

b) all'allegato III sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella parte I, il punto 16 di «A - Trattori completi/completati», è sostituito dal seguente:

«16. Potenza(e) o categoria(e) fiscale(i)

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca: ....
Danimarca:	Germania:	Estonia: ....
Irlanda:	Grecia:	Spagna: ....
Francia:	Croazia:	Italia: ....
Cipro:	Lettonia:	Lituania: ....
Lussemburgo:	Ungheria:	Malta: ....
Paesi Bassi:	Austria:	Polonia: ....
Portogallo:	Romania:	Slovenia: ....
Slovacchia:	Finlandia:	Svezia: ....
Regno Unito: .... »		

2) nella parte I, il punto 16 di «B - Rimorchi agricoli o forestali completi/completati» è sostituito dal seguente:

«16. Potenza(e) (o categoria(e)) fiscale(i)

Belgio: ....
Bulgaria: ....
Repubblica ceca: ....
Danimarca: ....
Germania: ....
Estonia: ....
Irlanda: ....
Grecia: ....
Spagna: ....
Francia: ....
Croazia: ....
Italia: ....
Cipro: ....
Lettonia: ....
Lituania: ....
Lussemburgo: ....
Ungheria: ....
Malta: ....
Paesi Bassi: ....
Austria: ....
Polonia: ....
Portogallo: ....
Romania: ....
Slovenia: ....
Slovacchia: ....
Finlandia: ....
Svezia: ....
Regno Unito: .... »

3) nella parte I, il punto 16 di «C - Macchine intercambiabili trainate - complete/completate» è sostituito dal seguente:

«16. Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)

Belgio: ....
Bulgaria: ....
Repubblica ceca: ....
Danimarca: ....
Germania: ....
Estonia: ....
Irlanda: ....
Grecia: ....
Spagna: ....
Francia: ....
Croazia: ....
Italia: ....
Cipro: ....
Lettonia: ....
Lituania: ....
Lussemburgo: ....
Ungheria: ....
Malta: ....
Paesi Bassi: ....
Austria: ....
Polonia: ....
Portogallo: ....
Romania: ....
Slovenia: ....
Slovacchia: ....
Finlandia: ....
Svezia: ....
Regno Unito: .... »

4) nella parte II, il punto 16 di «A - Rimorchi agricoli o forestali - incompleti» è sostituito dal seguente:

«16. Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)

Belgio: ....
Bulgaria: ....
Repubblica ceca: ....
Danimarca: ....
Germania: ....
Estonia: ....
Irlanda: ....
Grecia: ....
Spagna: ....
Francia: ....
Croazia: ....
Italia: ....
Cipro: ....
Lettonia: ....
Lituania: ....
Lussemburgo: ....
Ungheria: ....
Malta: ....
Paesi Bassi: ....
Austria: ....
Polonia: ....
Portogallo: ....
Romania: ....
Slovenia: ....
Slovacchia: ....
Finlandia: ....
Svezia: ....
Regno Unito: .... »

5) nella parte II, il punto 16 di «B - Macchine intercambiabili trainate - incomplete » è sostituito dal seguente:

«16. Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)

Belgio: ....
Danimarca: ....
Irlanda: ....
Francia: ....
Cipro: ....
Lussemburgo: ....
Paesi Bassi: ....
Portogallo: ....
Slovacchia: ....
Regno Unito: .... »

Bulgaria: ....
Germania: ....
Grecia: ....
Croazia: ....
Lettonia: ....
Ungheria: ....
Austria: ....
Romania: ....
Finlandia: ....

Repubblica ceca: ....
Estonia: ....
Spagna: ....
Italia: ....
Lituania: ....
Malta: ....
Polonia: ....
Slovenia: ....
Svezia: ....

Art. 37.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE

1. Nell’appendice 5 dell’allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE relativa all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, e successive modificazioni, nel punto 1.1, dopo la voce relativa all’Irlanda è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Art. 38.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE

1. All’allegato VII del decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva quadro 2007/46/CE per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, e successive modificazioni, nell’elenco sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la voce relativa all’Irlanda, alla sezione 1 del punto 1, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia»;

b) dopo la voce relativa all’Irlanda, al punto 1.1 dell’appendice, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 980
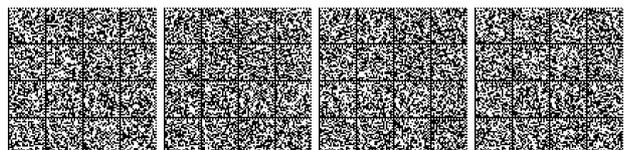
ALLEGATO A

Gli allegati del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/761/CEE, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. Il presente allegato riguarda l'omologazione di componente dei seguenti dispositivi:

1.1. proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade delle categorie R2 e/o HS1 e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II;

1.2. proiettori sigillati di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato III;

1.3. proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade alogene delle categorie H_1, H_2, H_3, HB_3, HB_4, H_7 e/o H_8 e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;

1.4. proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade alogene della categoria H_4 e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V;

1.5. proiettori alogeni sigillati di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI;

1.6. lampade utilizzate in unità di luce omologate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VII;

1.7. proiettori di veicoli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII;

1.8. sorgenti luminose a scarica utilizzate in unità di luce a scarica omologate dei veicoli a motore e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IX.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

2.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di componente di un tipo di proiettore deve essere presentata dal costruttore.

2.1.1. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

2.1.2. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

2.1.2.1. i seguenti campioni:

2.1.2.1.1. due campioni di un tipo di proiettore di cui ai punti 1.1, 1.3 e 1.4;

2.1.2.1.2. cinque campioni di un tipo di proiettore di cui ai punti 1.2 e 1.5;

2.1.2.1.3. due campioni di un tipo di proiettore di cui al punto 1.7, con sorgente luminosa a scarica standard e un alimentatore per ciascun tipo utilizzato, laddove applicabile;
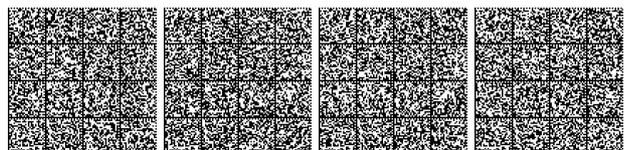
2.1.2.2. per la prova della materia plastica di cui sono costituiti i trasparenti:

2.1.2.2.1. tredici trasparenti (quattordici nel caso dei proiettori di cui al punto 1.7);

2.1.2.2.2. sei (dieci) trasparenti possono essere sostituiti da sei (dieci) campioni della materia plastica, aventi dimensioni minime di 60 mm × 80 mm, una superficie esterna piana o convessa e una superficie sostanzialmente piana (con un raggio di curvatura non inferiore a 300 mm) nella parte centrale, misurante almeno 15 mm × 15 mm;

2.1.2.2.3. ogni trasparente o campione di materiale deve essere prodotto con il metodo utilizzato nella produzione di serie;

2.1.2.2.4. un riflettore sul quale possono essere montati i trasparenti secondo le istruzioni del costruttore.

2.1.2.3. Laddove applicabile, per le prove relative alla resistenza degli elementi di trasmissione della luce costituiti di materia plastica alle radiazioni UV emesse dalle sorgenti luminose a scarica all'interno del proiettore:

2.1.2.3.1. un campione di ciascun tipo di materia plastica utilizzato nel proiettore oppure un campione del proiettore contenente tali materiali. Ciascun campione deve avere lo stesso aspetto ed eventualmente lo stesso trattamento di superficie della materia plastica utilizzata nel proiettore;

2.1.2.3.2. la prova della resistenza dei materiali alla radiazione ultravioletta della sorgente luminosa non è necessaria se sono utilizzate sorgenti luminose a scarica a bassa emissione di UV oppure se i componenti sono protetti dalla radiazione UV, per esempio, con filtri di vetro.

2.1.2.4. I materiali che costituiscono i trasparenti e gli eventuali rivestimenti già sottoposti a prove devono essere accompagnati dal verbale di prova delle rispettive caratteristiche.

2.2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di sorgente luminosa deve essere presentata dal costruttore.

2.2.1. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 2.

2.2.2. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

2.2.2.1. cinque campioni di un tipo di lampada di cui al punto 1.6 per ciascun colore per il quale è stata presentata la domanda;

2.2.2.2. tre campioni di un tipo di sorgente luminosa a scarica di cui al punto 1.8 e un campione dell'alimentatore;

2.2.2.3. per un tipo di sorgente luminosa che differisce da un tipo già omologato unicamente per il marchio di fabbrica o commerciale, è sufficiente presentare:

2.2.2.3.1. una dichiarazione del costruttore nella quale si afferma che il tipo presentato (fatta eccezione per il marchio di fabbrica o commerciale) è identico al tipo già omologato, identificato dal rispettivo codice, ed è stato prodotto dallo stesso costruttore;

2.2.2.3.2. due campioni con il nuovo marchio di fabbrica o commerciale.

3. ISCRIZIONI

3.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:

3.1.1. nel caso dei proiettori (*):

3.1.1.1. sul trasparente, il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore;

3.1.1.2. sul trasparente e sul corpo principale (**), spazi sufficienti per il marchio di omologazione di cui al punto 5; questi spazi devono essere indicati nei disegni di cui all'appendice 1;

3.1.1.3. se i proiettori sono destinati alla guida tanto a destra quanto a sinistra, iscrizioni indicanti le due posizioni dell'unità ottica sul veicolo oppure della sorgente luminosa sul riflettore; queste iscrizioni sono costituite dalle lettere "R/D" per la posizione di guida a destra e dalle lettere "L/G" per la posizione di guida a sinistra;

3.1.1.4. tutti i fasci delle lampade di cui al punto 1.7 possono recare sulla superficie di uscita della luce un centro di riferimento, in conformità dell'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VIII.

3.1.2. Le lampade devono recare sull'attacco o sull'ampolla, purché non siano alterate le caratteristiche luminose:

3.1.2.1. il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore; se a diversi marchi è stato assegnato lo stesso codice di omologazione, è sufficiente l'indicazione di uno o più marchi;

3.1.2.2. tensione nominale;

3.1.2.3. designazione internazionale della categoria pertinente;

3.1.2.4. potenza nominale (nella sequenza filamento principale/filamento secondario nelle lampade a due filamenti); la potenza non deve essere indicata separatamente se figura nella designazione internazionale della categoria di lampada corrispondente;

3.1.2.5. uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione, che deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 2;

3.1.2.6. possono essere apposte altre iscrizioni oltre a quelle di cui ai punti da 3.1.2.1 a 3.1.2.5 e al punto 6, purché non alterino le caratteristiche luminose.

3.1.3. Nel caso di sorgenti luminose a scarica, sull'attacco:

3.1.3.1. il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore;

3.1.3.2. designazione internazionale della categoria pertinente;

3.1.3.3. potenza nominale; non deve essere indicata separatamente se figura nella designazione internazionale della categoria corrispondente;

(*) Nel caso dei proiettori destinati unicamente alla guida a destra o a sinistra, si raccomanda inoltre che la superficie occultabile per evitare di disturbare gli utenti in un paese in cui il senso di circolazione è opposto a quello del paese al quale era destinato il proiettore sia delineata in modo indelebile sul trasparente e chiaramente indicata nel manuale di istruzione per la manutenzione del veicolo. Questa iscrizione non è tuttavia necessaria quando la superficie è evidente dal modello.

(**) Se il traparente non può essere separato dal corpo principale del proiettore, è sufficiente una superficie per la marcatura sul trasparente.
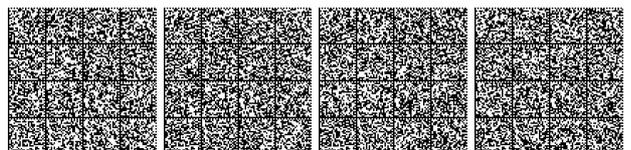
3.1.3.4. uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione, che deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 2;

3.1.3.5. sull'attacco possono essere apposte altre iscrizioni oltre a quelle di cui ai punti da 3.1.3.1 a 3.1.3.4 e al punto 6;

3.1.3.6 sull'alimentatore utilizzato per l'omologazione della sorgente luminosa devono essere apposti i simboli di identificazione del tipo e del marchio di fabbrica, nonché tensione e potenza nominale, in conformità delle indicazioni della scheda tecnica.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, laddove applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

NB: La presente direttiva non osta a che uno Stato membro vieti la combinazione di un proiettore che incorpora un trasparente di materia plastica omologato ai sensi della presente direttiva e un dispositivo tergifari meccanico (munito di spazzole).

4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura:

4.2.1. nell'appendice 3, per le domande di cui al punto 2.1;

4.2.2. nell'appendice 4, per le domande di cui al punto 2.2.

4.3. A ciascun tipo di proiettore omologato viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di proiettore.

4.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che il proiettore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.

4.5. A ciascun tipo di sorgente luminosa omologata viene assegnato un codice di omologazione. Esso è costituito da un codice di identificazione comprendente al massimo i due caratteri selezionati tra i numeri arabici e le lettere maiuscole di cui alla nota (***), preceduti da un numero progressivo a una cifra assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo dell'allegato pertinente della direttiva 76/761/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è:

— 2 per l'allegato VII,

— 0 per l'allegato IX.

Uno Stato membro non può assegnare lo stesso codice a un altro tipo di sorgente luminosa.

5. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE PER I PROIETTORI

5.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 3.1, i proiettori conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

(***) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

5.2. Tale marchio è costituito:

5.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1	per la Germania	12	per l'Austria
2	per la Francia	13	per il Lussemburgo
3	per l'Italia	17	per la Finlandia
4	per i Paesi Bassi	18	per la Danimarca
5	per la Svezia	21	per il Portogallo
6	per il Belgio	23	per la Grecia
9	per la Spagna	IRL	per l'Irlanda
11	per il Regno Unito		

5.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo dell'allegato pertinente della direttiva 76/761/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è:

— 01 per l'allegato II

— 02 per l'allegato III

— 04 per l'allegato IV

— 02 per l'allegato V

— 02 per l'allegato VI

— 00 per l'allegato VIII

5.2.3. dai seguenti simboli aggiuntivi:

5.2.3.1. sui proiettori destinati unicamente alla guida a sinistra, una freccia orizzontale orientata verso destra rispetto ad un osservatore che si trovi di fronte al proiettore, ovvero verso il lato della strada corrispondente al senso di circolazione;

5.2.3.2. sui proiettori destinati ad entrambi i sensi di circolazione mediante un'appropriata regolazione della posizione dell'unità ottica oppure della lampada, una freccia orizzontale con due punte, orientate rispettivamente a sinistra e a destra;

5.2.3.3. sui proiettori conformi alle prescrizioni della presenta direttiva unicamente riguardo al fascio anabbagliante, la lettera "C",

5.2.3.4. sui proiettori conformi alle prescrizioni della presente direttiva unicamente riguardo al fascio abbagliante, la lettera "R",

5.2.3.5. sui proiettori conformi alle prescrizioni della presente direttiva riguardo al fascio anabbalagiante e al fascio abbagliante, le lettere "CR",

5.2.3.6. preceduti dalle lettere

— S nel caso dei proiettori di cui al punto 1.2

— H nel caso dei proiettori di cui ai punti 1.3 e 1.4

— HS nel caso dei proiettori di cui al punto 1.5

— D nel caso dei proiettori di cui al punto 1.7

5.2.3.7. sui proiettori aventi un trasparente di materia plastica, accanto ai simboli di cui ai punti da 5.2.3.3 a 5.2.3.5 vanno apposte le lettere PL;
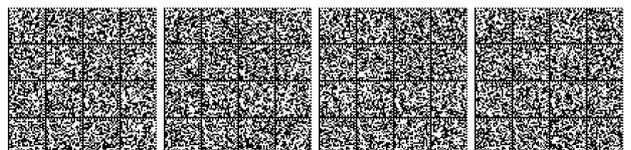
5.2.3.8. sui proiettori di cui ai punti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7 e conformi alle prescrizioni della presente direttiva in relazione al fascio abbagliante, l'indicazione dell'intensità massima espressa da un marchio di riferimento, situato accanto al rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e"; nel caso di proiettori mutuamente incorporati, l'indicazione dell'intensità massima di tutti i fasci abbaglianti è espressa come sopra.

La definizione del marchio di riferimento di cui sopra figura

— nel paragrafo 6.3.2.1.2 dei documenti di cui al punto 2.1 degli allegati IV e V,

— nel paragrafo 8.3.2.1.2 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VI,

— nel paragrafo 6.3.2.2 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VIII,

secondo i casi;

5.2.3.9 in ogni caso il modo di funzionamento utilizzato durante la prova in conformità del paragrafo 1.1.1.1 dell'allegato X e la tensione ammessa secondo il paragrafo 1.1.1.2 dell'allegato X vanno indicati nella scheda di omologazione (appendice 3).

Nei casi corrispondenti il dispositivo va marcato nel modo seguente:

sui proiettori conformi alle prescrizioni della presente direttiva in cui il filamento del fascio anabbagliante non si accende simultaneamente a quello di qualsiasi altro dispositivo di illuminazione con il quale sia mutuamente incorporato: nel marchio di omologazione è inserita una linea obliqua (/) dopo il simbolo della luce anabbagliante;

sui proiettori di cui ai punti 1.1, 1.3 e 1.4 e conformi alle prescrizioni dell'allegato X della presente direttiva unicamente se alimentati con una tensione di 6 V o di 12 V, vicino al portalampada va apposto un simbolo costituito dal numero 24 segnato con una croce obliqua (X).

Per "allegato X" si intende:

— l'allegato 4 dei documenti di cui al punto 2.1 degli allegati II e VIII della presente direttiva,

— l'allegato 5 dei documenti di cui al punto 2.1 degli allegati III, IV e V della presente direttiva,

— l'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VI della presente direttiva,

secondo i casi.

5.3. Il marchio di omologazione CE di componente deve essere apposto sulla luce in modo indelebile e tale da risultare chiaramente leggibile anche quando la luce è montata sul veicolo.

5.4. Apposizione del marchio di omologazione

5.4.1. Luci indipendenti:

Esempi del marchio di omologazione CE sono forniti nell'appendice 5, figura 1.

5.4.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate:

5.4.2.1. qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 4.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente un proiettore e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE di componente avente le seguenti caratteristiche:
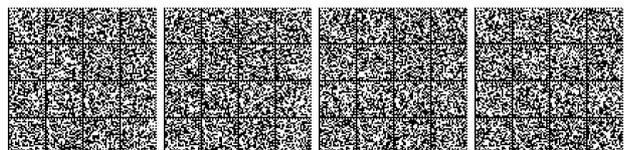
5.4.2.1.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 5.2.1);

5.4.2.1.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 5.2.2).

5.4.2.2. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

5.4.2.2.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

5.4.2.2.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

5.4.2.3. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 5.2.2) e, laddove necessario, la freccia prescritta devono essere apposti:

5.4.2.3.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,

5.4.2.3.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

5.4.2.4. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

5.4.2.5. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 5.

5.4.3. Per le luci i cui trasparenti sono utilizzati per diversi tipi di proiettori e che possono essere mutuamente incorporate o raggruppate con altre luci:

5.4.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 5.4.2;

5.4.3.2. inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dal trasparente, vi sia lo spazio prescritto al punto 3.1.1.2 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive;

5.4.3.3. se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione;

5.4.3.4. esempi di un marchio di omologazione CE di luci reciprocamente incorporate con un proiettore sono presentati alla figura 3 dell'appendice 5.

6. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE PER LE SORGENTI LUMINOSE

6.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui ai punti 3.1.2 o 3.1.3, le sorgenti luminose conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.
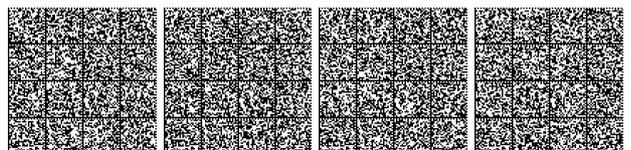
6.2. Tale marchio è costituito:

6.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1	per la Germania	12	per l'Austria
2	per la Francia	13	per il Lussemburgo
3	per l'Italia	17	per la Finlandia
4	per i Paesi Bassi	18	per la Danimarca
5	per la Svezia	21	per il Portogallo
6	per il Belgio	23	per la Grecia
9	per la Spagna	IRL	per l'Irlanda
11	per il Regno Unito		

6.2.2. in prossimità del rettangolo il codice di omologazione di cui al punto 4.5.

6.3. Le iscrizioni e i marchi di cui ai punti 3.1.2, 3.1.3 e 6.1 devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

6.4. Un esempio di marchio di omologazione CE di una sorgente luminosa è presentato alla figura 4 dell'appendice 5.

7. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

7.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

8.2. In particolare, le prove da effettuare in conformità del punto 2.3.5 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE sono specificate:

— nell'allegato 3 e nel paragrafo 3 dell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato II della presente direttiva,

— nell'allegato 3 e nel paragrafo 3 dell'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato III della presente direttiva,

— nell'allegato 2 e nel paragrafo 3 dell'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato IV della presente direttiva,

— nell'allegato 5 e nel paragrafo 3 dell'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato V della presente direttiva,

— nell'allegato 5 e nel paragrafo 3 dell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VI della presente direttiva,

— negli allegati 6 e 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VII della presente direttiva,

— nell'allegato 8 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VIII della presente direttiva, o

— negli allegati 6 e 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato IX della presente direttiva,

secondo i casi,
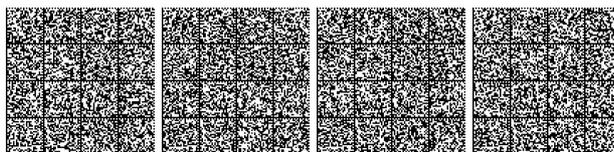
e i criteri da applicare nella selezione dei campioni per le prove di cui ai punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE sono fissati:

— nell'allegato 8 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato II della presente direttiva,

— nell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato III della presente direttiva,

— nell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato IV della presente direttiva,

— nell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato V della presente direttiva,

— nell'allegato 8 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VI della presente direttiva,

— negli allegati 8 e 9 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VII della presente direttiva,

— nell'allegato 9 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VIII della presente direttiva, o

— nell'allegato 8 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato IX della presente direttiva,

secondo i casi.

8.3. La normale frequenza delle ispezioni autorizzate dall'autorità omologante è di una ogni due anni.
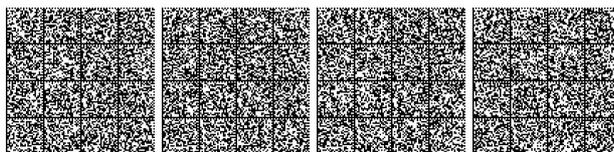
Appendice 1

Scheda informativa n. . . .

relativa all'omologazione CE in quanto componente dei proiettori con funzione di fase abbaglianti e/o anabbaglianti

(Direttiva 76/761/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):..

0.2. Tipo:..

0.5. Nome ed indirizzo del costunttore: ....

0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:..

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:..

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Tipo di dispositivo:...

1.1.1. Funzione(i) del dispositivo: ....

1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:...

1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa: ....

1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):

1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):.....................................

1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):...

1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:...........................

1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata:......................................

1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una vista frontale delle luci con le scanalature dei trasparenti, se presenti, e in sezione trasversale: ....

1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri):..........

1.4. Dati particolari

1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo: ....

1.4.2. Nel caso dei proiettori,

1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni:..

1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra: ....

1.4.2.3. se il proiettore è munito di un riflettore regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i):..

1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione,

1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria: ....

1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due livelli di intensità: ....

1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'unità ottica catadiottrica:..

1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato sul veicolo esclusivamente in una coppia di luci:..

Appendice 2

Scheda informativa n. ...

relativa all'omologazione CE in quanto componente di sorgenti luminose utilizzate nei dispositivi omologati di illuminazione

(Direttiva 76/761/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .. ./.. ./CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):...

0.2. Tipo:...

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:..

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:..

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:......................................

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Categoria del dispositivo:...

1.2. Colore della luce emessa:...

1.3. Tensione nominale:

1.4. Potenza nominale:...

1.5. Breve descrizione tecnica:..

1.6. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo: ....

1.7. Nel caso di sorgenti luminose a scarica, identificazione dell'alimentatore:...........................

Data, fascicolo.

Appendice 3

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

— l'omologazione ([1])

— l'estensione dell'omologazione ([1])

— il rifiuto dell'omologazione ([1])

— la revoca dell'omologazione ([1])

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ([1]) per quanto riguarda la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ([1]) ([2]): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo ([1]) ([3]): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentanti dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123???).
(3) Definita nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE(1), modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) . . .

1. **Altre informazioni**

1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce

1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei dispositivi): ....

1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri)(2): ....

1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa: ....

1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione: sì/no(1)

1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:

1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte di un insieme(1)

1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo(1):

1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un riflettore regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i): ....

1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: sì/no(1)

5. **Osservazioni**

5.1. Disegni

5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata;

5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo;

5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.

5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE): ....

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

Appendice 4

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione (1)
- l'estensione dell'omologazione (1)
- il rifiuto dell'omologazione (1)
- la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto riguarda la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo (1) (3): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentanti dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123???).
(3) Definita nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .

concernente l'omologazione in quanto componente di una sorgente luminosa utilizzata nei dispositivi di illuminazione omologati per quanto riguarda la direttiva 76/761/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE

1. **Altre informazioni**

1.1. Categoria del dispositivo: ....

1.2. Colore della luce emessa: ....

1.3. Tensione nominale: ....

1.4. Potenza nominale: ....

1.5. Denominazione commerciale e numero del tipo di alimentatore, laddove applicabile: ....

5. **Osservazioni**

5.1. Il disegno n. . . ., qui allegato, indica l'intera sorgente luminosa.

Appendice 5

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

Figura 1

Luci indipendenti

Esempio 1

a ≥ 12 mm
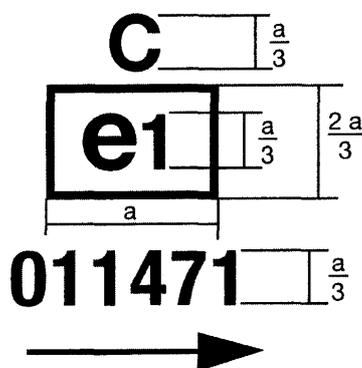
Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore conforme alle prescrizioni dell'allegato II (numero progressivo 01) riguardo al fascio anabbagliante e destinato unicamente alla guida a sinistra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471.

Esempio 2
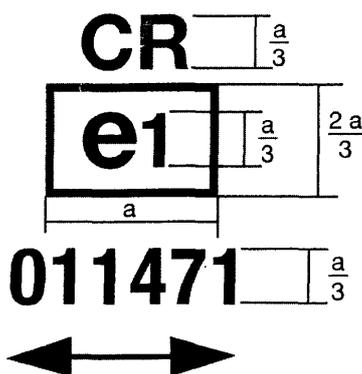
Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore conforme alle prescrizioni dell'allegato II (numero progressivo 01) riguardo al fascio anabbagliante e al fascio abbagliante, destinato a entrambi i sensi di circolazione mediante regolazione dell'unità ottica oppure della luce, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471.

Esempio 3
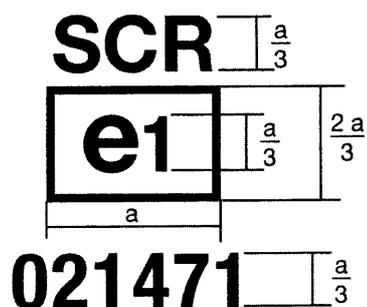
Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore sigillato conforme alle prescrizioni dell'allegato III (numero progressivo 02) riguardo al fascio anabbagliante e al fascio abbagliante e destinato unicamente alla guida a destra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471.

Esempio 4
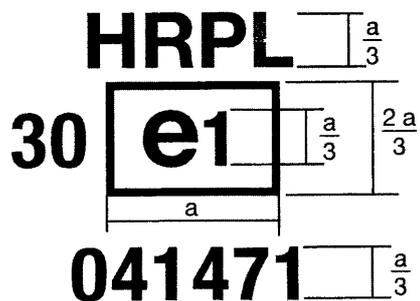
Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore con un trasparente di materia plastica, conforme alle prescrizioni dell'allegato IV (numero progressivo 04) riguardo al fascio abbagliante e destinato unicamente alla guida a destra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471. Il numero 30 indica un'intensità massima del fascio abbagliante compressa tra 86 250 e 101 250 candele.

Esempio 5
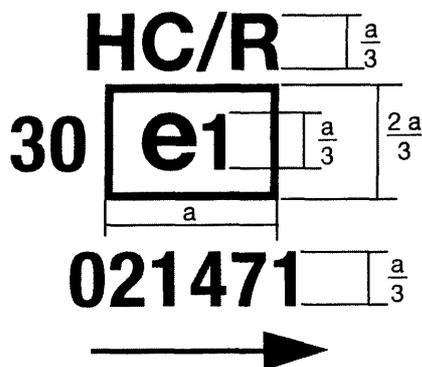
Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurate è un proiettore conforme alle prescrizioni dell'allegato V (numero progressivo 02) riguardo als fascio anabbagliante e al fascio abbagliante, destinato unicamente alla guida a sinistra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471. Il filamento del fascio anabbagliante non si accende simultaneamente al filamento del fascio abbagliante oppure a qualsiasi altro proiettore con il quale è mutuamente incorporato. Per il significato del numero 30, cfr. esempio 4.

Esempio 6
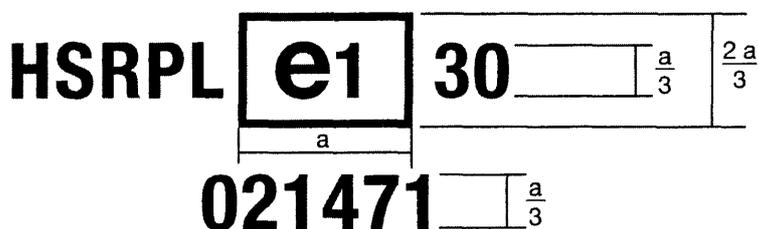
Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore alogeno sigillato con un proiettore alogeno sigillato con un trasparente di materia plastica, conforme alle prescrizioni dell'allegato VI (numero progressivo 02) riguardo al fascio abbagliante e destinato unicamente alla guida a destra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471. Per il significato del numero 30, cfr. esempio 4.

Esempio 7
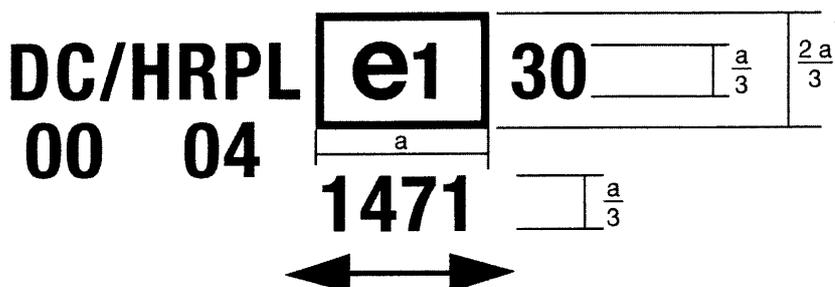
Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore con un trasparente di materia plastica, conforme alle prescrizioni dell'allegato VIII (numero progressivo 00) riguardo al fascio abbagliante e destinato ad entrambi i sensi di corcolazione, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471, ragruppato, combinato o mutuamente incorporato con un fascio anabbagliante conforme alle prescrizioni dell'allegato IV (numero progressivo 04). Il fascio anabbagliante non si accende simultaneamente al fascio abbagliante. Per il significato del numero 30, cfr. esempio 4.

Figura 2

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A

MODELLO B

MODELLO C

A 02 →	HCR PL 02 ↔	B PL 02	1a 01			
e1 30 7120						

MODELLO D

Nota: I quattro esempi di marchi di omologazine, modelli A, B, C e D, rappresentano quattro possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 e comprende:

una luce di posizione anteriore (A) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02, per installazione a sinistra;

un proiettore (HCR) con fascio anabbagliante destinato alla guida a destra e a sinistra e con fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele (come indicato dal numero 30), omologato in conformità dell'allegato V della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 02, e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un proiettore fendinebbia anteriore (B) omologato in conformità della direttiva 76/762/CEE, numero progressivo 02, e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 01.

Figura 3

Luce mutuamente incorporata o raggruppata con un proiettore

Esempio 1
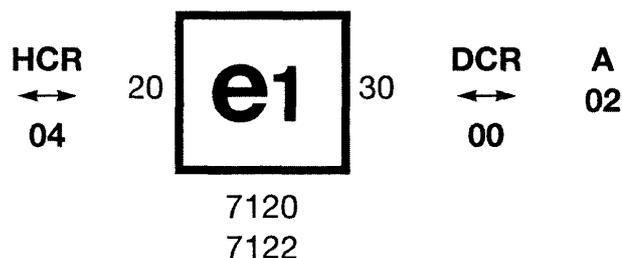
L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente destinato a vari tipi di proiettori, ovvero:

un proiettore con un fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e con un fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 52 500 e 67 500 candele (come indicato dal numero 20), omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 in conformità dell'allegato della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, mutuamente incorporato con una luce di posizione anteriore omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 02;

oppure un proiettore con un fascio anabbagliante a scarica e un fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele (come indicato dal numero 30), destinato ad entrambi i sensi di circolazione e omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7122 in conformità dell'allegato VIII della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 00, mutuamente incorporato con la stessa luce di posizione anteriore;

oppure uno dei due proiettori di cui sopra omologati come luce singola.

Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:
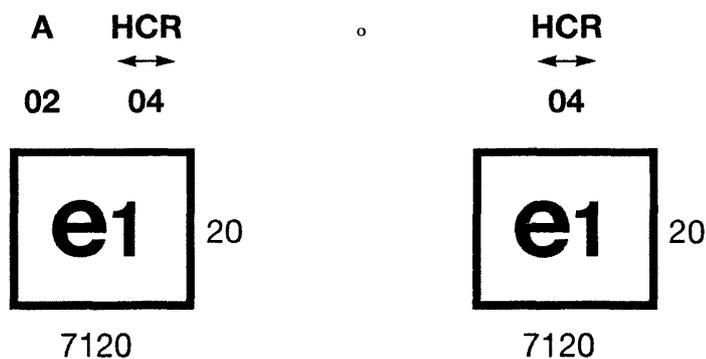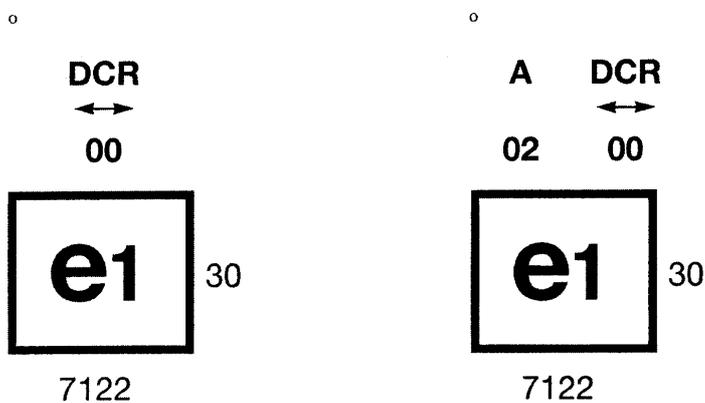
Esempio 2
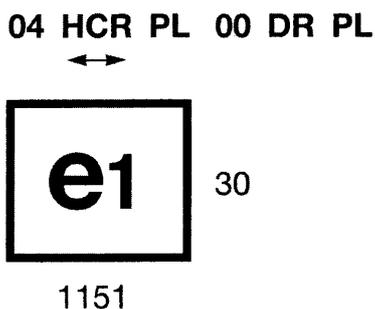
L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente di materia plastica utilizzato in un insieme di due proiettori, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1151 e comprendente:

— un proiettore che emette un fascio anabbagliante alogeno destinato ad entrambi i sensi di circolazione e un fascio abbagliante alogeno avente un'intensità massima compresa tra x e y candele, conforme alle prescrizioni dell'allegato IV della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, e

— un proiettore che emette un fascio abbagliante a scarica avente un'intensità massima compresa tra w e z candele, conforme alle prescrizioni dell'allegato VIII della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 00, con un'intensità massima complessiva dei componenti del fascio abbagliante compresa tra 86 250 e 101 250 candele (come indicato dal numero 30).

Figura 4

Sorgenti luminose

a ≥ 2,5 mm
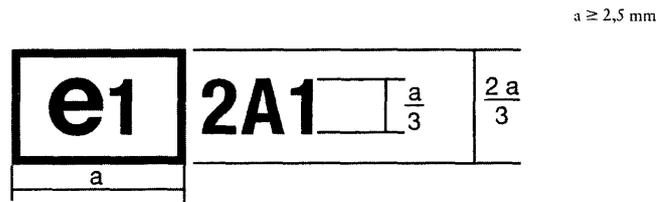
Il marchio di omologazione di cui sopra apposto sulla sorgente luminosa indica che la sorgente luminosa è stata omologata in Germania (e1) con il codice di omologazione 2A1. Il primo carattere indica che la sorgente luminosa è conforme alle prescrizioni dell'allegato VII rispetto alle lampade.
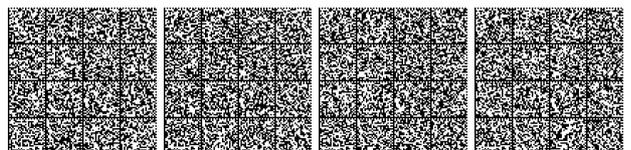
ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade delle categorie R2 e/o HS1.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 1 e 5-8 e negli allegati 3, 4, 6-8, del regolamento n. 1 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

— la serie di modifiche 01, inclusi i supplementi 1-3 alla serie di modifiche 01 (1);

— il supplemento 4 alla serie di modifiche 01 (2);

— il supplemento 5 alla serie di modifiche 01 comprendente le correzioni al supplemento 3 alla serie di modifiche 01 e le correzioni alla revisione 4 del regolamento n. 1 (3);

— il supplemento 6 alla serie di modifiche 01 (4);

— il supplemento 7 alla serie di modifiche 01 (5),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della presente direttiva".

2.1.2. Nel paragrafo 6.5, per "paragrafo 2.1" si intende "punto 1.4.2.3 dell'appendice 1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.3. Nell'allegato 3, paragrafo 2.5, per "paragrafo 9.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

2.1.4. Nell'allegato 7, paragrafo 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "paragrafo 2.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.5. Nell'allegato 7, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B, per "paragrafo 2.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.6. Nell'allegato 7, paragrafo 2.4.2, per "precedente paragrafo 2.2.4" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.7. Nell'allegato 8, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 10" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".

2.1.8. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

---

(1) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Add. 1/Rev. 4.

(2) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Add. 1/Rev. 4./Amend. 1.

(3) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Add. 1/Rev. 4./Amend. 2.

(4) TRANS/WP.29/489.

(5) TRANS/WP.29/535.
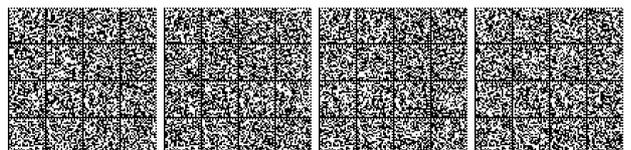
ALLEGATO III

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori sigillati di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 2, 6-8 e 11 e negli allegati 3, 4 [pagine 32-39 del documento di riferimento (1)] e 5-7 del regolamento n. 5 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

— le serie di modifiche 01 e 02, inclusi i supplementi 1 e 2 alla serie di modifiche 02; (1);

— il corrigendum 1 alla revisione 3 del regolamento n. 5 (2);

— il supplemento 3 alla serie di modifiche 02 (3);

— il supplemento 4 alla serie di modifiche 02 (4),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Nell'allegato 3, paragrafo 2.5, per "paragrafo 12.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

2.1.2. Nell'allegato 6, paragrafo 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "paragrafo 3.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.3. Nell'allegato 6, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B, per "paragrafo 3.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.4. Nell'allegato 6, paragrafo 2.4.2, per "precedente paragrafo 2.2.4" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.5. Nell'allegato 7, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 13" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".

2.1.6. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

---

(1) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Add. 4/Rev. 3.

(2) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Add. 4/Rev. 3./Rev. 1.

(3) TRANS/WP.29/491.

(4) TRANS/WP.29/567.
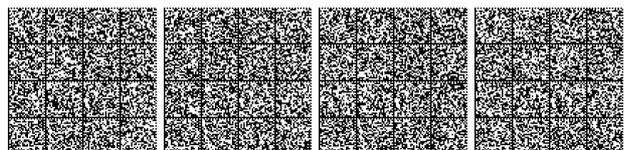
ALLEGATO IV

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade delle categorie H_1, H_2, H_3, HB_3, HB_4, H_7 e/o H_8.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 1, 5, 6, 8 e 9 e negli allegati 2 e 4-7 del regolamento n. 8 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

— le serie di modifiche 01-04, inclusi i supplementi 1-4 alla serie di modifiche 04 (1);

— il supplemento 5 alla serie di modifiche (2);

— il corrigendum 1 al supplemento 4 alla serie di modifiche 04 (3);

— il corrigendum 2 alla revisione 3 del regolamento n. 8 (4);

— il supplemento 6 alla serie di modifiche 04 (5);

— il supplemento 7 alla serie di modifiche 04 (6);

— il supplemento 8 alla serie di modifiche 04 (7);

— il supplemento 9 alla serie di modifiche 04 (8);

— il supplemento 10 alla serie di modifiche 04 (9);

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della presente direttiva".

2.1.2. Nel paragrafo 6.3.2.1.2, per "paragrafo 4.2.2.7" si intende "punto 5.2.3.8 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.3. Nel paragrafo 6.4, per "paragrafo 2.1.3" si intende "punto 1.4.2.3 dell'appendice 1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.4. Nell'allegato 2, paragrafo 2.5, per "paragrafo 12.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

---

(1) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Add. 7/Rev. 3.

(2) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Add. 7/Rev. 3./Amend. 1.

(3) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Add. 7/Rev. 3./Corr. 1.

(4) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Add. 7/Rev. 3./Corr. 2.

(5) TRANS/WP.29/492.

(6) TRANS/WP.29/520.

(7) TRANS/WP.29/538.

(8) TRANS/WP.29/585.

(9) TRANS/WP.29/623.

2.1.5. Nell'allegato 6, paragrafo 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "paragrafo 2.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.6. Nell'allegato 6, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B, per "paragrafo 2.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.7. Nell'allegato 6, paragrafo 2.4.2, per "precedente paragrafo 2.2.4" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.8. Nell'allegato 7, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 13" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".

2.1.9. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

ALLEGATO V

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade alogene della categoria H_4.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 1, 5, 6, 8 e 9 e negli allegati 3-7 del regolamento n. 20 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

— le serie di modifiche 01 e 02, inclusi i supplementi 1-3 alla serie di modifiche 02 ([1]);

— il supplemento 4 alla serie di modifiche 02 ([2]);

— il supplemento 5 alla serie di modifiche 02, comprendente le correzioni al supplemento 3 alla serie di modifiche 02 e le correzioni alla revisione 2 del regolamento n. 20 ([3]);

— il supplemento 6 alla serie di modifiche 02 ([4]),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della presente direttiva".

2.1.2. Nel paragrafo 6.3.2.1.2, per "paragrafo 4.2.2.7" si intende "punto 5.2.3.8 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.3. Nel paragrafo 6.4, per "paragrafo 2.1.3" si intende "punto 1.4.2.3 dell'appendice 1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.4. Nell'allegato 5, paragrafo 2.5, per "paragrafo 12.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

2.1.5. Nell'allegato 6, paragrafo 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "paragrafo 2.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.6. Nell'allegato 6, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B, per "paragrafo 2.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.7. Nell'allegato 6, paragrafo 2.4.2, per "paragrafo 2.2.4.1.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.8. Nell'allegato 7, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 13" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".

2.1.9. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

([1]) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 19/Rev. 2.

([2]) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 19/Rev. 2./Amend. 1.

([3]) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 19/Rev. 2./Amend. 2.

([4]) TRANS/WP.29/541.
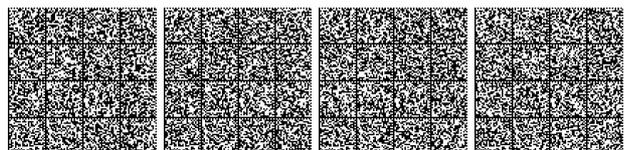
ALLEGATO VI

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori sigillati alogeni di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 2, 6, 7, 8 e 10 e negli allegato 3-8 del regolamento n. 31 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

— le serie di modifiche 01 e 02, inclusi i supplementi 1 e 2 alla serie di modifiche 02 [1];

— il corrigendum 1 alla revisione 1 del regolamento n. 31 [2];

— il supplemento 3 alla serie di modifiche 02 [3];

— il supplemento 4 alla serie di modifiche 02 [4],

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Nel paragrafo 8.3.2.1.2, per "paragrafo 5.2.2.5" si intende "punto 5.2.3.8 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.2. Nell'allegato 5, paragrafo 2.5, per "paragrafo 11.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

2.1.3. Nell'allegato 7, paragrafo 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "paragrafo 3.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.4. Nell'allegato 7, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B, per "paragrafo 3.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.5. Nell'allegato 7, paragrafo 2.4.2, per "paragrafo 3.2.4.1.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.6. Nell'allegato 8, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 12" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".

2.1.7. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

---

[1] E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 30/Rev. 1.

[2] E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 30/Rev. 1./Corr. 1.

[3] TRANS/WP.29/497.

[4] TRANS/WP.29/569.
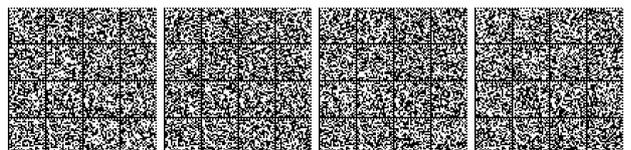
ALLEGATO VII

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alle lampade utilizzate in unità di luce omologate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 2.1 e 3 e negli allegati 1 e 4-9 del regolamento n. 37 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

— le serie di modifiche 02 e 03, inclusi il corrigendum 2 e i supplementi 1-9 alla serie di modifiche 03 (1);

— il corrigendum 1 alla revisione 2 (2);

— i supplementi da 10 a 12 alla serie di modifiche 03 (3);

— il supplemento 13 alla serie di modifiche 03 (4);

— il supplemento 14 alla serie di modifiche 03 (5);

— il supplemento 15 alla serie di modifiche 03 (6),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Nell'allegato 6, paragrafo 2.5, per "paragrafo 4.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

---

(1) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 36/Rev. 2.

(2) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 36/Rev. 2./Corr. 1.

(3) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 36/Rev. 2/Amend. 1.

(4) TRANS/WP.29/498.

(5) TRANS/WP.29/523.

(6) TRANS/WP.29/586.

ALLEGATO VIII

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori di veicoli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 1, 5, 6 e 7 e negli allegati 3-9 del regolamento n. 98 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

— il regolamento nella versione originale (00) (1);

— il supplemento 1 al regolamento n. 98 (2),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Dove si fa riferimento al "regolamento n. 99", si deve intendere "allegato IX della presente direttiva".

2.1.2. Nel paragrafo 1.5, per "regolamento n. 48" si intende "direttiva 76/756/CEE".

2.1.3. Nel paragrafo 6.3.2.2, per "paragrafo 4.2.2.7" si intende "punto 5.2.3.8 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.4. Nel paragrafo 6.5, per "paragrafo 2.1.4" si intende "punto 1.4.2.3 dell'appendice 1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.5. Nell'allegato 5, paragrafo 1.1, e appendice 1, al titolo della tabella A, per "paragrafo 2.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I alla presente direttiva".

2.1.6. Nell'allegato 5, paragrafo 1.2, e appendice 1, al titolo della tabella B, per "paragrafo 2.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I alla presente direttiva".

2.1.7. Nell'allegato 5, paragrafo 2.4.2, per "precedente paragrafo 2.2.4" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.8. Nell'allegato 8, paragrafo 2.5, per "paragrafo 9.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1. dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

2.1.9. Nell'allegato 9, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 19" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".

2.1.10. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

---

(1) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 97.

(2) TRANS/WP.29/553.
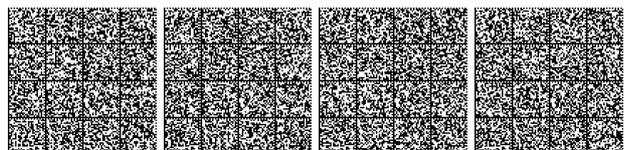
ALLEGATO IX

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alle sorgenti luminose a scarica utilizzate in unità di luce a scarica omologate dei veicoli a motore.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 2.1 e 3 e negli allegati 1 e 4-8 del regolamento n. 99 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

— il regolamento nella versione originale (00) (1);

— il supplemento 1 al regolamento n. 99 (2),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Nei paragrafi 3.2.1 e 3.4.2 e nell'allegato 4, paragrafo 2, per "paragrafo 2.2.2.4" si intende "punto 2.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.2. Nell'allegato 6, paragrafo 2.5, per "paragrafo 4.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

---

(1) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 98.

(2) TRANS/WP.29/587.»
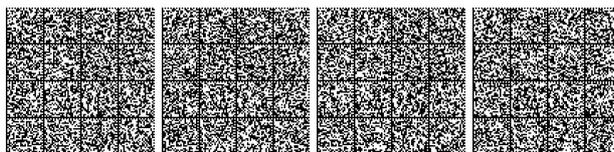
ALLEGATO B

Gli allegati del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/762/CEE, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 43 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di proiettore fendinebbia anteriore deve essere presentata dal fabbricante.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste;

1.3.2. per la prova della materia plastica di cui sono costituiti i trasparenti:

1.3.2.1. tredici trasparenti;

1.3.2.1.1. sei trasparenti possono essere sostituiti da sei campioni della materia plastica, aventi dimensioni minime di 60 mm x 80 mm, una superficie esterna piana o convessa e una superficie sostanzialmente piana (con un raggio di curvatura non inferiore a 300 mm), misurante almeno 15 mm x 15 mm nella parte centrale;

1.3.2.1.2. ogni trasparente o campione di materiale deve essere prodotto con il metodo utilizzato nella produzione di serie;

1.3.2.2. un riflettore sul quale possono essere montati i trasparenti secondo le istruzioni del costruttore.

1.3.3. I materiali che costituiscono i trasparenti e gli eventuali rivestimenti devono essere accompagnati dal verbale di prova relativo alle rispettive caratteristiche, qualora le prove siano già state effettuate.

2. ISCRIZIONI

2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:

2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante;

2.1.2 nel caso di luci con sorgente luminosa sostituibile: tipo o tipi di lampada prescritti;

2.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile: tensione e potenza nominale.

2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.

2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.
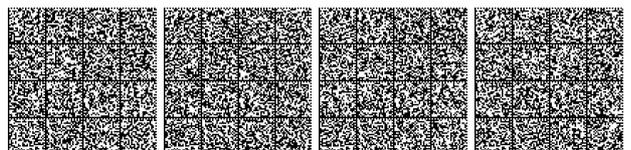
3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE

NB: La presente direttiva non osta a che uno Stato membro vieti la combinazione di un proiettore che incorpora un trasparente di materia plastica omologato ai sensi della presente direttiva con un dispositivo tergifari meccanico (munito di spazzole).

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

3.3. A ciascun tipo di proiettore fendinebbia anteriore omologato viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di proiettore fendinebbia anteriore.

3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia anteriore e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che il proiettore fendinebbia anteriore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, i proiettori fendinebbia anteriori conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

4.2. Tale marchio è costituito:

4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania
2 per la Francia
3 per l'Italia
4 per i Paesi Bassi
5 per la Svezia
6 per il Belgio
9 per la Spagna
11 per il Regno Unito
12 per l'Austria
13 per il Lussemburgo
17 per la Finlandia
18 per la Danimarca
21 per il Portogallo
23 per la Grecia
IRL per l'Irlanda

4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/762/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 02;

4.2.3. dai seguenti simboli aggiuntivi:

4.2.3.1. la lettera "B";

4.2.3.2. sui proiettori fendinebbia anteriori aventi un trasparente di materia plastica, accanto al simbolo di cui al punto 4.2.3.1 vanno apposte le lettere PL;
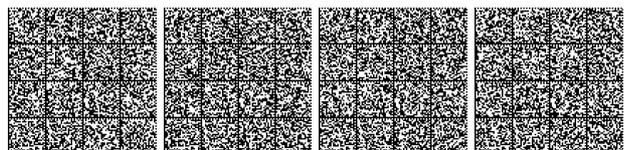
4.2.3.3. In ogni caso il modo di funzionamento utilizzato durante la prova in conformità del paragrafo 1.1.1.1 dell'allegato 4(*) e la tensione ammessa secondo il paragrafo 1.1.1.2 dell'allegato 4(*) vanno indicati nella scheda di omologazione di cui al punto 3.2.

Nei casi corrispondenti il dispositivo va marcato nel modo seguente.

nelle unità conformi alle prescrizioni della presente direttiva in cui il filamento o i filamenti di una funzione non si accendono simultaneamente a quelli di qualsiasi altra funzione con la quale sia mutuamente incorporata, nel marchio di omologazione di tale funzione è inserita una linea obliqua (/) dopo il simbolo

tuttavia, se unicamente il proiettore fendinebbia anteriore e il fascio anabbagliante non si accendono simultaneamente, la linea obliqua è inserita dopo il simbolo del proiettore fendinebbia, il quale è apposto separatamente oppure alla fine di una combinazione di simboli

sulle unità conformi alle prescrizioni dell'allegato 4(*) unicamente se alimentate con una tensione di 6 V o di 12 V, vicino al portalampada va apposto un simbolo costituito dal numero 24 segnato con una croce obliqua (X). Un proiettore anabbagliante e un proiettore fendinebbia anteriore possono essere mutuamente incorporati, se questa operazione è conforme alle disposizioni della direttiva 76/756/CEE.

4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sui trasparenti o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.

4.4. Apposizione del marchio di omologazione

4.4.1. Luci indipendenti:

Esempi del marchio di omologazione CE sono forniti nell'appendice 3, figura 1.

4.4.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate:

4.4.2.1. qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4., per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia anteriore e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:

4.4.2.1.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1.)

4.4.2.1.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2.);

4.4.2.1.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.

4.4.2.2. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

4.4.2.2.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.4.2.2.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

(*) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.
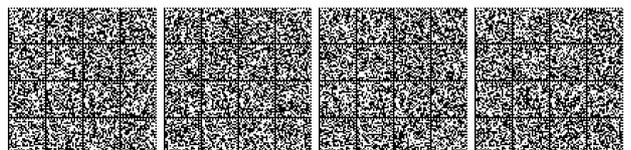
4.4.2.3. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2.) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:

4.4.2.3.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,

4.4.2.3.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

4.4.2.4. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

4.4.2.5. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.

4.4.3. Nel caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui trasparenti possono essere impiegati per altri tipi di proiettori:

4.4.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.2

4.4.3.2. inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dai trasparenti, vi sia lo spazio prescritto al punto 2.3 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive.

4.4.3.3. se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.

4.4.3.4. Esempi di un marchio di omologazione CE di luci reciprocamente incorporate con un proiettore sono presentati alla figura 3 dell'appendice 5.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

6.2. In particolare le prove da svolgere in conformità del punto 2.3.5 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE sono specificate nell'allegato 5, paragrafo 3, e nell'allegato 6 e i criteri da applicare nella selezione dei campioni per le prove di cui ai punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X sono fissati nell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

6.3. La normale frequenza delle ispezioni autorizzate dall'autorità omologante è di una ogni due anni.

Appendice 1

Scheda informativa n. . . .

relativa all'omologazione CE in quanto componente dei proiettori fendinebbia anteriori

(Direttiva 76/762/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):...

0.2. Tipo: ....

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:..

0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:...

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:...

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Tipo di dispositivo:...

1.1.1. Funzione(i) del dispositivo: ....

1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:..

1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa: ....

1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):

1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):...

1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):...

1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:..............................

1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata:.......................................

1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione trasversale:....................

1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri):..........

1.4. Dati particolari

1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo: ....

1.4.2. Nel caso dei proiettori,

1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni: ....

1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra: ....

1.4.2.3. se il proiettore è munito di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i): ....

1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione

1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria: ....

1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due livelli di intensità: ....

1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica catadiottrica: ....

1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato sul veicolo esclusivamente in una coppia di luci: ....
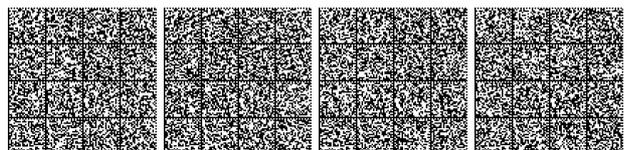
Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

— l'omologazione (1)

— l'estensione dell'omologazione (1)

— il rifiuto dell'omologazione (1)

— la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto riguarda la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo (1) (3): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentanti dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123???).
(3) Definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE(1), modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) . . .

1. **Altre informazioni**

1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce

1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei dispositivi): ....

1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri) (2): ....

1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa: ....

1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione: sì/no (1)

1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:

1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte di un insieme (1)

1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo (1):

1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i): ....

1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: sì/no (1)

5. **Osservazioni**

5.1. Disegni

5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. . . . qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata;

5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo;

5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.

5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE): ....

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

Appendice 3

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

Figura 1a

a ≥ 12 mm
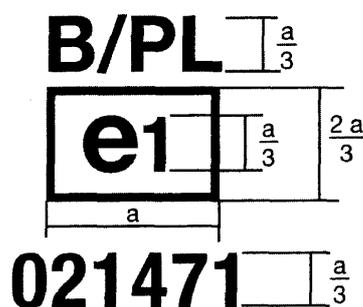
Figura 1b
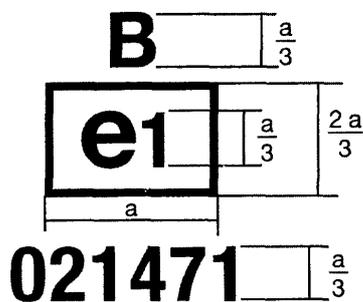
Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è un proiettore fendinebbia anteriore omologato in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (02) con il numero di omologazione di base 1471.

La figura 1a indica che il proiettore fendinebbia anteriore ha un trasparente di materia plastica e che non si accende simultaneamente a qualsiasi altra luce con la quale sia mutuamente incorporato.

La figura 1b indica che il proiettore fendinebbia anteriore si accende simultaneamente a qualsiasi altra luce con la quale sia mutuamente incorporato.

Figura 2

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)
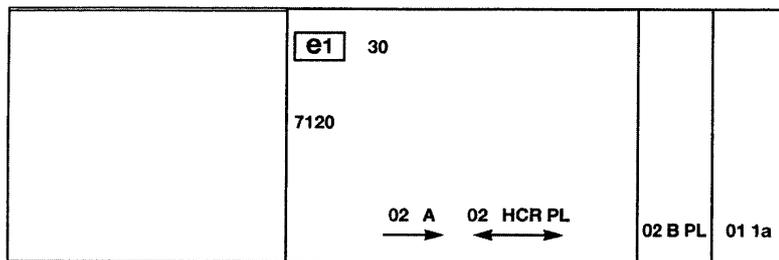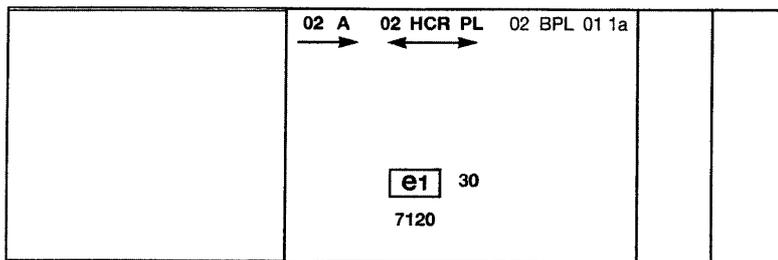
MODELLO A
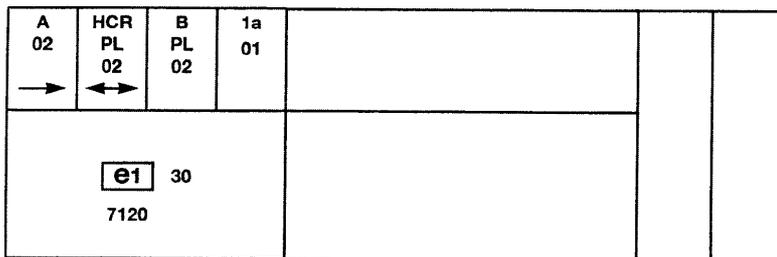
MODELLO B

MODELLO C

MODELLO D
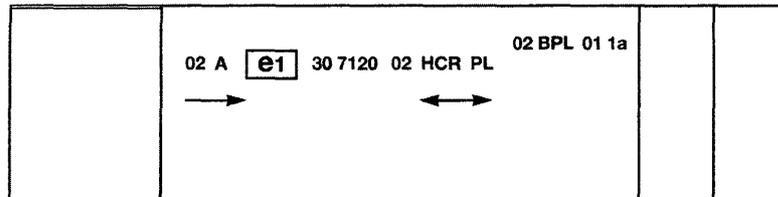
Nota: I quattro esempi di marchi di omologazione, modelli A, B, C e D, rappresentano quattro possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 e comprende:

una luce di posizione anteriore (A) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02, per installazione a sinistra;

un proiettore (HCR) con fascio anabbagliante destinato alla guida a destra e a sinistra e con fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele (come indicato dal numero 30), omologato in conformità dell'allegato V della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un proiettore fendinebbia anteriore (B) omologato in conformità della direttiva 76/762/CEE, numero progressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 01.

Figura 3

Luce mutuamente incorporata o raggruppata con un proiettore

L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente destinato a vari tipi di proiettori, ovvero:

un proiettore con un fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e con un fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele (come indicato dal numero «30»), omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 in conformità dell'allegato IV della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, mutuamente incorporato con un proiettore fendinebbia anteriore omologato in conformità della direttiva 76/762/CEE, numero progressivo 02;

oppure

un proiettore con un fascio anabbagliante e un fascio abbagliante, destinato a entrambi i sensi di circolazione e omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione 7122 in conformità dell'allegato II della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 01, mutuamente incorporato con lo stesso proiettore fendinebbia anteriore di cui sopra;

oppure

uno dei due proiettori di cui sopra omologati come luce singola.
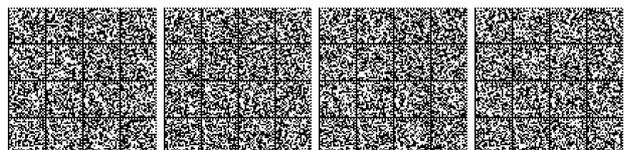
Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:
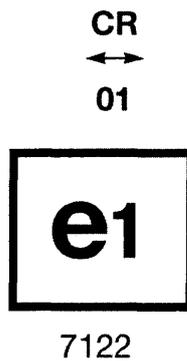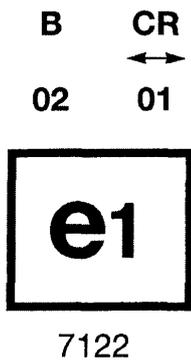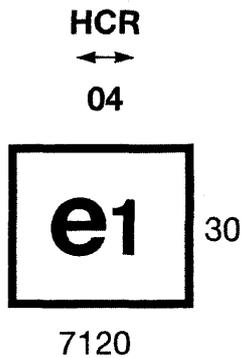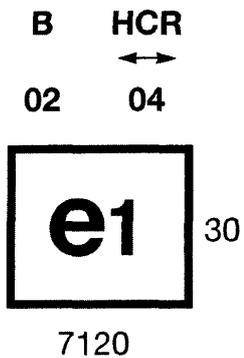
ALLEGATO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei punti 1 e 5-8 e negli allegati 3-7 del regolamento n. 19 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

   — la serie di modifiche 02 inclusi i supplementi 1-4 alla serie di modifiche 02 (1),

   — il supplemento 5 alla serie di modifiche 02 comprendente le rettifiche alla revisione 3 del regolamento n. 19 (2),

   — il supplemento 6 alla serie di modifiche 02 (3),

   — il supplemento 7 alla serie di modifiche 02 (4),

   — il supplemento 8 alla serie di modifiche 02 (5),

   ad eccezione di quanto segue:

1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE".

1.2. Nel punto 5.1 per "paragrafo 2.2.3" si intende "punto 1.3.1 dell'allegato I della presente direttiva".

1.3. Nell'allegato 5, punto 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "punto 2.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 1.3.2 dell'allegato I della presente direttiva".

1.4. Nell'allegato 5, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B per "punto 2.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 1.3.1 dell'allegato I della presente direttiva".

1.5. Nell'allegato 5, paragrafo 2.4.2, per "paragrafo 2.2.4.1.1" si intende "punto 1.3.2.1.1 dell'allegato I alla presente direttiva".

1.6. Nell'allegato 7, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 12" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".

1.7. Nell'allegato 6, paragrafo 2.5, per "paragrafo 11.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE".

---

(1) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 18/Rev. 3

(2) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 18/Rev. 3/Amend. 1

(3) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 18/Rev. 3/Amend 2

(4) TRANS/WP.29/568

(5) TRANS/WP.29/617».
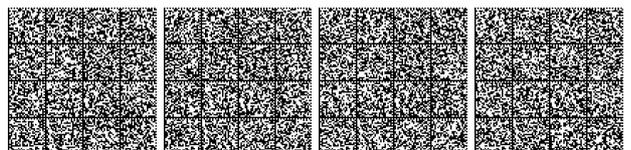
14A01676

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 febbraio 2014.

Rinnovo dell'iscrizione e cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varietà di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;

Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che stabilisce in dieci anni il periodo di validità dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.1065/73, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro, qualora la validità dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenze dell'iscrizione;

Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Considerato che, per le varietà indicate nell'art. 2 del presente dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, decimo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai Registri nazionali delle varietà di specie ortive sotto elencate, iscritte ai predetti Registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2023:

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Decreto iscrizione o rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
Anguria	2079	Obla	Esasem S.p.A.	DM del 17/01/2004	n. 26 del 02/02/2004
Asparago	2509	Ercole	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura (Montanaso Lombardo, LO)	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Asparago	2510	Italo	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura (Montanaso Lombardo, LO)	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Asparago	2511	Zeno	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura (Montanaso Lombardo, LO)	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003

Bietola da coste	2504	Corolla	Blumen s.r.l.	DM 18-12-2002	GU n. 20 del 25-01-2003
Cavolfiore	2505	Nuvola	Blumen s.r.l.	DM 18-12-2002	GU n. 20 del 25-01-2003
Cavolo broccolo	2532	Gentleman	Tohoku Seed Co. Ltd.	DM 18-12-2002	GU n. 20 del 25-01-2003
Cece	2594	Reale	Isea S.r.l.	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Cetriolo	2139	Tenderness	Blumen s.r.l.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Cicoria	2081	Nerone	Consorzio Sativa Società Coop. Agricola	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Cipolla	2601	Nigra	Blumen s.r.l.	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Cipolla	2603	Nivea	Blumen s.r.l.	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Cipolla	2600	Pandora	Blumen s.r.l.	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Cipolla	2034	Marica	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura (Montanaso Lombardo, LO)	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Cipolla	2035	Morgana	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura (Montanaso Lombardo, LO)	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Cipolla	2489	Albatros	Maraldi Daniele	DM 18-12-2002	GU n. 20 del 25-01-2003
Cipolla	2488	Primula Rossa	Maraldi Daniele	DM 18-12-2002	GU n. 20 del 25-01-2003
Fagiolo nano	2087	Mediano	Blumen s.r.l.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Fagiolo nano	2602	Splendido	Blumen s.r.l.	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Fagiolo nano	2147	Merit	C.R.A. - Centro di ricerca per le colture industriali	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Fagiolo rampicante	2090	Rossano	Blumen s.r.l.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Fagiolo rampicante	2583	Kaimano	C.R.A. - Centro di ricerca per le colture industriali	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Indivia scarola	2534	Or Lindaplusk	Blumen s.r.l.	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Lattuga	2535	Or Splendor	Blumen s.r.l.	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Lattuga	2094	Sofia	Sativa Seeds & Services S.R.L.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Melanzana	2153	Mary	Blumen s.r.l.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Melanzana	2596	Parténa	C.R.A. - Centro di ricerca per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003

Melanzana	2595	Partenone	C.R.A. - Centro di ricerca per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Melanzana	2096	Morella	CONVASE	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Melanzana	2151	Isotta	ISI Sementi S.p.A.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Melanzana	2480	Mirianna	La Semiorto Sementi s.r.l.	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Melanzana	2150	Cima Viola	La Semiorto Sementi s.r.l.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Melanzana	1016	Samba	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Melone	2165	Sweetness	Blumen s.r.l.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Melone	2098	Cristine	Esasem S.p.A.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Melone	2161	Momo	Esasem S.p.A.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Melone	2164	Sebastian	ISI Sementi S.p.A.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Peperone	2169	Magnigold	Blumen s.r.l.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Peperone	2170	Magnum	Blumen s.r.l.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Peperone	2166	Linares	Esasem S.p.A.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Peperone	2101	Red Bull	Esasem S.p.A.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Peperone	2167	Elfo	ISI Sementi S.p.A.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Peperone	1079	Sansone	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Peperone	1080	Satrapo	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Peperone	2586	Mattadores	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Pomodoro	2533	Cuore del Ponente	Blumen s.r.l.	DM 07-02-2003	GU n. 73 del 28-03-2003
Pomodoro	2190	Red Bunch	Blumen s.r.l.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Pomodoro	2174	Simbol	Blumen s.r.l.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Pomodoro	2120	Polluce 88-083	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura (Monsampolo Del Tronto)	DM 19-03-2004	GU n.76 del 31-03-2004
Pomodoro	2182	Kargo	Esasem S.p.A.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Pomodoro	1141	Cayambe	ISI Sementi S.p.A.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Pomodoro	1164	Elgon	ISI Sementi S.p.A.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Pomodoro	1252	Pico de Aneto	ISI Sementi S.p.A.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Pomodoro	2589	Allflesh 1120	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Pomodoro	2591	Allflesh 905	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Pomodoro	2592	Allflesh 915	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
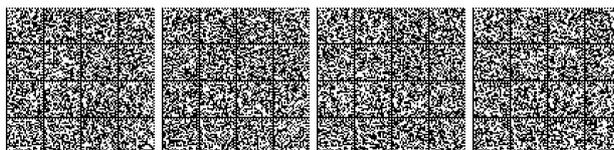
Pomodoro	1235	Samar	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Pomodoro	2585	Cartika	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Ravanello	2599	De Fueco	La Semiorto Sementi s.r.l.	DM 07-02-2003	GU n. 73 del 28-03-2003
Spinacio	2597	Power	La Semiorto Sementi s.r.l.	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Zucchino	2580	Clarion	Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Zucchino	2581	Grizzly	Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Zucchino	1310	Aquilone	Dip. Di biologia vegetale delle piante agrarie – Università degli studi di Pisa	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Zucchino	2119	Albo	Esasem S.p.A.	DM del 17/01/2004	N. 26 del 02/02/2004
Zucchino	2198	San Pasquale	La Semiorto Sementi s.r.l.	DM del 17/01/2004	n. 26 del 02/02/2004

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Decreto iscrizione o rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
Asparago	2138	Eros	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura (Montanaso Lombardo, LO)	DM del 17/01/2004	n. 26 del 02/02/2004
Fagiolo nano	2146	King	C.R.A. - Centro di ricerca per le colture industriali	DM del 17/01/2004	n. 26 del 02/02/2004
Fagiolo nano	2523	Piùrosso	Isea S.p.A.	DM del 23/12/2002	n. 30 del 06/02/2003
Pomodoro	2192	Spazio	Blumen s.r.l.	DM del 17/01/2004	n. 26 del 02/02/2004
Pomodoro	2187	Nemador	C.R.P.V. SOC. COOP. A R.L.	DM del 17/01/2004	n. 26 del 02/02/2004
Pomodoro	2109	Giotto	CONVASE	DM del 17/01/2004	n. 26 del 02/02/2004
Pomodoro	2113	Miura	CONVASE	DM del 17/01/2004	n. 26 del 02/02/2004

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Decreto iscrizione o rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
Pomodoro	2259	Pantheon	CONVASE	DM del 17/01/2004	n. 26 del 02/02/2004
Pomodoro	2195	Virtus	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	DM del 17/01/2004	n. 26 del 02/02/2004

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A01675

DECRETO 11 febbraio 2014.

Cancellazione di varietà ortive iscritte al registro nazionale

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Vista la richiesta del 16 dicembre 2013, prot. Mipaaf n. 25474 del 20 dicembre 2013, con la quale il Consorzio Sativa società cooperativa agricola ha comunicato di voler rinunciare alla responsabilità della conservazione in purezza della varietà di sedano identificata con il codice SIAN 1570 e indicata all'articolo unico del presente dispositivo;

Vista la richiesta del 15 gennaio 2014, prot. Mipaaf n. 1004 del 16 gennaio 2014, con la quale la società «ISI Sementi S.p.a.» ha comunicato di voler rinunciare alla responsabilità della conservazione in purezza della varietà di pomodoro identificata con il codice SIAN 3007 e indicata all'articolo unico del presente dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Ritenuto di dover procedere in conformità.

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà di seguito elencate, iscritte al registro delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco indicati, sono cancellate dal registro medesimo.

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Decreto iscrizione/rinnovo**
Pomodoro	3007	Tarallo	ISI Sementi s.p.a.	DM del 26/02/2010 (n. 4147)
Sedano	1570	Sigfrido	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	DM del 04/12/1985; Rinnovo del 09/02/2006 (n. 30603) - G.U. n. 45 del 23/02/2006

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A01677

DECRETO 17 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato "3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria – Soc.cons.a.r.l.", in Pantalla di Todi ad effettuare i controlli per l'indicazione geografica protetta "Prosciutto amatriciano", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.45 del 24 febbraio 2010, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Prosciutto amatriciano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 luglio 2009, modificato dal decreto 16 luglio 2010;

Visto il Regolamento (UE) n. 731 della Commissione del 22 luglio 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della l'indicazione geografica protetta «Prosciutto amatriciano»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernenti i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 febbraio 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo denominato «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» con sede in frazione Pantalla di Todi (PG), sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 febbraio 2010 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per l'indicazione geografica protetta «Prosciutto amatriciano», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 731 della Commissione del 22 luglio 2011.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Prosciutto amatriciano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Prosciutto amatriciano» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Prosciutto amatriciano» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01672

DECRETO 17 febbraio 2014.

Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 31 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 15 novembre 2006, relativo alla designazione della «Camera di

commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Farina di castagne della Lunigiana» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 febbraio 2006;

Visto il regolamento (UE) n. 374 della Commissione dell'11 aprile 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 31 ottobre 2006;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara», con sede in Carrara (MS), via VII Luglio n. 14, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 31 ottobre 2006 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata la designazione quale Autorità pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 374 della Commissione dell'11 aprile 2011.

Art. 2.

1. La presente designazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Farina di castagne della Lunigiana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Farina di castagne della Lunigiana» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Farina di castagne della Lunigiana» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01678

DECRETO 17 febbraio 2014.

Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Sale Marino di Trapani», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 14 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2012, relativo alla designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Sale Marino di Trapani» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 28 settembre 2011;

Visto il regolamento (UE) n. 1175 della Commissione del 7 dicembre 2012 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Sale Marino di Trapani»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 14 marzo 2012;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani», con sede in Trapani, corso Italia n. 26, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 14 marzo 2012 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata la designazione quale autorità pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la indicazione geografica protetta «Sale Marino di Trapani», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 1175 della Commissione del 7 dicembre 2012.

Art. 2.

1. La presente designazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Sale Marino di Trapani», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Sale Marino di Trapani» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Sale Marino di Trapani» a richiesta del consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Sicilia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01679

DECRETO 18 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato "3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria – Soc.cons.a.r.l.", in Pantalla di Todi ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Farro di Monteleone di Spoleto", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 6 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2008, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Farro di Monteleone di Spoleto», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 maggio 2007, modificato dal decreto 10 dicembre 2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 623 della Commissione del 15 luglio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della la denominazione di origine protetta «Farro di Monteleone di Spoleto»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 6 febbraio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo denominato «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» con sede in frazione Pantalla di Todi (PG), sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 6 febbraio 2008 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Farro di Monteleone di Spoleto», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 623 della Commissione del 15 luglio 2010.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Farro di Monteleone di Spoleto», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Farro di Monteleone di Spoleto» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Farro di Monteleone di Spoleto» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Umbria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 18 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01671

DECRETO 18 febbraio 2014.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 nei riguardi della IGP "Limone di Siracusa".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
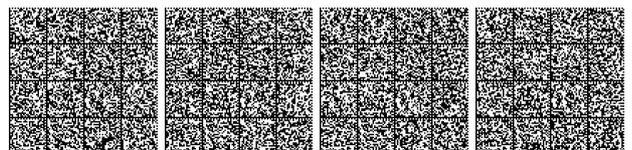
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 96 della Commissione del 3 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 30 del 4 febbraio 2011 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa»;

Vista l'istanza presentata in data 8 giugno 2011 dal Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP, con sede legale in Siracusa, viale Teracati n. 39, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Limone di Siracusa» registrata con regolamento (UE) n. 96 della Commissione del 3 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 30 del 4 febbraio 2011.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP, con sede in Siracusa, via Teracati n. 39, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Limone di Siracusa».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Limone di Siracusa» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Limone di Siracusa» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle De-

nominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.
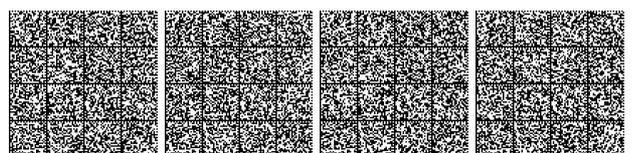
Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2014

Il Capo dipartimento: ESPOSITO

14A01674

DECRETO 18 febbraio 2014.

Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Uva di Puglia», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 19 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2008, relativo alla designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Uva di Puglia» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 ottobre 2007;

Visto il decreto 31 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 2009, che modifica il decreto 19 novembre 2008 a seguito del decreto 30 aprile 2009 di concessione della nuova protezione transitoria sulla denominazione «Uva di Puglia»;

Visto il Regolamento (UE) n. 680 della Commissione del 24 luglio 2012 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Uva di Puglia»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 31 luglio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari», con sede in Bari, Corso Cavour n. 2, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 31 luglio 2009 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata la designazione quale Autorità pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la indicazione geografica protetta «Uva di Puglia», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 680 della Commissione del 24 luglio 2012.

Art. 2.

1. La presente designazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Uva di Puglia», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Uva di Puglia» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Uva di Puglia» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 18 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01728

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 21 febbraio 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria. (Ordinanza n. 149).

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate alla gestione e al superamento dell'emergenza;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 7 febbraio 2014;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore Generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria è nominato Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei Comuni danneggiati dall'evento in argomento, anche avvalendosi dei predetti comuni, delle province interessate e delle strutture organizzative della regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede:

a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento nonché il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni;

b) all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione.

3. Il Commissario delegato ed i Soggetti di cui al comma 2, per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera *a)*, sono autorizzati all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero.

4. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

b) gli interventi urgenti già completati ovvero da realizzare.

5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

6. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 4, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. Le risorse sono erogate agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

8. Il Commissario delegato provvede altresì all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli altri Soggetti attuatori degli interventi previsti nel piano possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41,
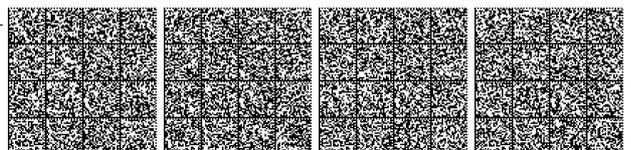
42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23,25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122,123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2, si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014, nel limite massimo di € 13.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 oltre che con le eventuali risorse aggiuntive di cui al successivo comma 3.

2. Per la realizzazione delle attività previste nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La regione Liguria è altresì autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2014

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria.

.

Allegato tecnico all'OCDPC

Introduzione

Il presente documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'obiettivo del documento è quello di favorire l'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché delle attività economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 9 dell'Ordinanza.

1. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni competenti sui singoli beni, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

La quantificazione del danno e degli interventi di ripristino, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento, può avvenire sulla base della stima quantitativa delle superfici/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all'intero immobile/oggetto.

In ogni caso dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Al termine delle singole valutazioni le Amministrazioni competenti, dovranno compilare per ogni intervento l'allegata scheda A *"analitica tecnico economica"* in cui dovranno essere indicate anche l'eventuale incidenza della copertura assicurativa e l'eventuale risorsa di cofinanziamento che può essere destinata al singolo intervento.

Nella scheda, oltre all'indicazione del Soggetto Pubblico richiedente l'intervento, dovrà essere proposto l'eventuale Soggetto Attuatore dell'appalto.

Nell'individuazione dell'intervento, oltre alla toponomastica viene chiesto di indicare, se significativo, anche l'utilizzo del bene (cioè l'uso cui la struttura pubblica danneggiata è adibita, ad es. caserma, scuola, sanità, etc…). Dovranno essere indicati il titolo dell'intervento, la descrizione del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, etc…), altresì dovrà essere valutata la finalità dell'intervento previsto (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività socio-economiche, etc….).

Infine dovrà essere indicato lo stato progettuale dell'intervento.

La scheda dovrà essere sottoscritta dell'Amministrazione competente sul bene e sottoposta al visto del Commissario Delegato.

2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato

L'attività di ricognizione è svolta dai soggetti individuati dalla normativa regionale per la segnalazione dei danni occorsi.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, i soggetti deputati all'attività di ricognizione, comunicano, dandone adeguata pubblicità, a coloro che hanno già segnalato i danni occorsi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa regionale, che devono compilare la scheda allegata al presente documento tecnico.

In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.

In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi ai soggetti individuati dalla normativa regionale per la segnalazione dei danni occorsi in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell'edificio.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda B di *"Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato"* che dovrà essere consegnata ai soggetti individuati dalla normativa regionale per la segnalazione dei danni occorsi.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati identificativi dell'immobile, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una autocertificazione che fornisca una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato
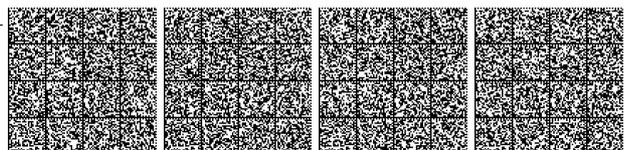
e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito dei soggetti deputati all'attività di ricognizione la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

3. Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive

L'attività di ricognizione è svolta dai soggetti individuati dalla normativa regionale per la segnalazione dei danni occorsi.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, i soggetti deputati all'attività di ricognizione, comunicano, dandone adeguata pubblicità, a coloro che hanno già segnalato i danni occorsi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa regionale, che devono compilare la scheda allegata al presente documento tecnico.

In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.

In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi ai soggetti individuati dalla normativa regionale per la segnalazione dei danni occorsi. in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l'Amministratore del Condominio allega analoga segnalazione per la parte comune condominiale.
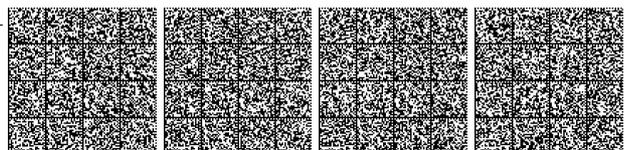
La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda C di *"Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive"* che dovrà essere consegnata ai soggetti individuati dalla normativa regionale per la segnalazione dei danni occorsi..

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati dell'attività economica/produttiva, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile ove si svolge l'attività e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;
- una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito dei soggetti deputati all'attività di ricognizione la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.
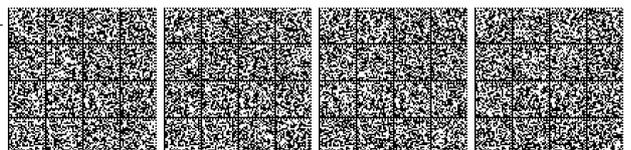
In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

4. Relazione conclusiva

Il Commissario Delegato in attuazione dell'articolo 9 dell'ordinanza trasmette al Dipartimento della Protezione Civile la relazione contenente la ricognizione prevista dalla medesima ordinanza e rappresenta altresì la sintesi dei dati raccolti secondo lo schema allegato, evidenziando, con riferimento al fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, le priorità di intervento su tre classi.

TABELLA A - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico

Generalità Immobile							Progetto				Finanziamento			Assicurazione		
Regione	Evento	Data evento	Comune	PR	Indirizzo	Uso	Soggetto Dichiarante	Soggetto attuatore	Titolo Intervento	Stato Progettuale	Costo Stimato (€)	Quota Coofinanz. (€)	Fondi (€)	Non Risarcibile da assicuraz.	Risarcibile da Assicuraz. per Euro	Versamenti Premio Assicurativo ultimi 5 anni

TABELLA C - Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

Generalità attività economica produttiva							Stato attuale della sede dell'attività				Ripristino				Assicurazione		
Regione	Evento	Data evento	Sede dell'attività ubicata nel Comune	PR	Indirizzo sede attività	la sede è	Stato	Evacuato (SI/NO)	Tipologia Strutturale	Superficie (mq)	Costo Totale di Ripristino Strutturale/funzionale (€)	Fabbisogno per ripristino macchinari/attrezz. (€)	Fabbisogno per acquisto merci danneggiate (€)	**Costo Totale Danno (€)**	Non Risarcibile da assicuraz.	Risarcibile da Assicuraz. per Euro	Versamenti Premio Assicurativo ultimi 5

AMMINISTRAZIONE ……………
n. progressivo scheda A:_______________

SCHEDA A
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico

REGIONE ……………
EVENTI …………………………… DEL _______/________/________

SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA

Comune di: ____Provincia:_______________

Località/Indirizzo/Uso:
____
____
____

SOGGETTO DICHIARANTE:____

SOGGETTO ATTUATORE:____

A) TITOLO INTERVENTO:

B) DESCRIZIONE DEL BENE ANTE EVENTO E DEL DANNO SUBITO:
____
____
____
____

C) CARATTERISTICHE DELLE OPERE E FINALITA' DELL'INTERVENTO:
____
____
____
____

D) STATO PROGETTUALE:

- ☐ Stima sommaria
- ☐ Studio di fattibilità
- ☐ Progetto Preliminare
- ☐ Progetto Definitivo
- ☐ Progetto Esecutivo

COSTO STIMATO: **EURO______________**
(in lettere €____)

Quota di coofinanziamento EURO______________ Fondi______________________________

AMMINISTRAZIONE ……………
n. progressivo scheda A:_______________

☐ Non esiste titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

*DATA*________________________

Il rappresentante
dell'Amministrazione Competente

____

VISTO:

Il Commissario Delegato

____
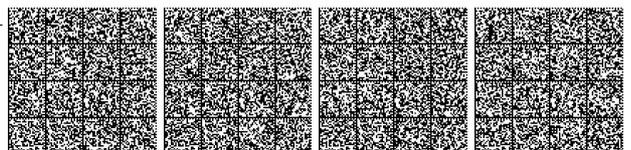
COMUNE DI……………
n. progressivo scheda B:_______________

SCHEDA B
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato

REGIONE ……………
EVENTI …………………………… DEL _______/________/________

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI ______________________________________PROVINCIA_______

Il/la sottoscritto/a____

nato/a a____il ___________________

residente a
_______________________CAP________Indirizzo___________________________________

Tel. ___________________; Cell. _____________________; Fax. ______________________

codice fiscale____

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che l'immobile è ubicato in

via / viale / piazza ____ n. civico: _____;

località: _______________________________CAP________

L'immobile è

☐ di proprietà ☐ in comproprietà
(nome del comproprietario:_______________________________)

☐ altro diritto reale di godimento (specificare:___________________________________)

☐ in locazione ☐ altro diritto personale di godimento

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

(nome del/i proprietario/i:____)

☐ parte comune condominiale

ed è

☐ abitazione principale

☐ abitato ad altro titolo (nome del/i proprietario/i:________________________________)

☐ locato (nome del locatario:____)

☐ non adibito ad abitazione principale e non locato (specificare:____________________)

è stato:

☐ **distrutto**

☐ **dichiarato inagibile**

☐ **danneggiato**

☐ **danneggiato e ristrutturato (○ in parte - ○ totalmente)**

e che lo stesso:

☐ è stato evacuato dal _____________ al ____________

(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________)

- a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
- a spese proprie

☐ non è stato evacuato

Descrizione sommaria dell’immobile

tipologia strutturale:

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

☐ *cemento armato* ☐ *muratura* ☐ *altro* *(specificare)* ______________________________

____

____

n. piani dell'edificio in cui è ubicato: _________________________

n. piani occupati dall'immobile: _________________________

superficie abitabile: mq _________________________

superficie balconi, terrazze e pertinenze *(cantine, sottotetti, box, etc…): mq*_______________________

n. stanze e vani accessori: ____________________________

note:____

____

____

____

____

____

____

____

2) che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

COMUNE DI…………..
n. progressivo scheda B:_______________

____

3) che da una prima sommaria valutazione, il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. *Nullo* *1. Leggero* *2. Medio-grave* *3. Gravissimo-crollo*	Costo per il ripristino *(in euro)*
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

- TOT. EURO _____________(in lettere €____)

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
  ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
  ○ importo in corso di quantificazione
e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

☐ Che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge

☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del ______________________________

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:______________

SCHEDA C
Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

REGIONE ……………

EVENTI …………………………… DEL ______/_______/_______

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI ____PROVINCIA_______

Il/la sottoscritto/a____

nato/a a____il ___________________

residente a
_______________________CAP_______Indirizzo_____________________________________

Tel. ___________________; Cell. _____________________; Fax. _____________________

codice fiscale____

In qualità di rappresentante dell'Impresa

____

(forma giuridica____________________________), costituita il_______/________/________

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ____

N. di iscrizione____

(imprese individuali: indicare la data di inizio dell'attività, risultante dal certificato d'iscrizione)

partita I.V.A. n. ____

Descrizione attività

____

____

____

____

____

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che la sede dell'attività economica/produttiva ubicata nell'immobile nel Comune di

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

____Prov. ______

CAP________Indirizzo____

Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. ________________________

- ☐ di proprietà dell'impresa
- ☐ in locazione (nome del proprietario:____________________________________)
- ☐ utilizzata ad altro titolo (nome del proprietario:__________________________________)
- ☐ parte comune condominiale

è stata:

- ☐ **distrutta**
- ☐ **dichiarata inagibile**
- ☐ **danneggiata**
- ☐ **danneggiata e ristrutturata (○ in parte - ○ totalmente)**

e che la stessa:

- ☐ è stata oggetto di verifica di agibilità post-evento da parte di (es. VV.F, tecnici comunali, squadre Aedes, ecc..) ____

  il ______________ con esito ____

- ☐ è stata evacuata dal ______________ al ____________
  (citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________)
  - o a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
  - o a spese proprie

- ☐ non è stata evacuata

Descrizione sommaria dell'immobile

tipologia strutturale:

☐ *cemento armato* ☐ *muratura* ☐ *altro* (*specificare*) _____________________________

____

____

n. piani dell'edificio in cui è ubicata l'attività: _________________________

n. piani occupati dall'attività: _________________________

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

superficie coperta: *mq* _________________________

superficie esterna: *mq*_________________________

note:____

____

____

2) che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

3) che da una prima sommaria valutazione:

- il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. *Nullo* *1. Leggero* *2. Medio-grave* *3. Gravissimo-crollo*	Costo per il ripristino *(in euro)*
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

A) TOT. EURO ___________(in lettere €____)

- il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature può essere complessivamente quantificato in:

B) EURO_____________(in lettere €____)

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

- il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili può essere complessivamente quantificato in:

C) EURO_____________(in lettere €____)

TOTALE DANNO (A+B+C):

EURO _____________(in lettere €____)

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
  - ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
  - ○ importo in corso di quantificazione

  e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

☐ Che le attività economiche/produttive e le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge

☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del _____________________________

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Data__________ Firma del dichiarante________________

Documentazione allegata:

☐ documentazione fotografica

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

□ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità

□ altro ____

____

____

14A01574

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 febbraio 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. (Ordinanza n. 156).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 con cui è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2013, lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio (Grosseto);

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, cosi come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza n. 4003 del 16 febbraio 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019 del 27 aprile 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, con cui è stato stabilito che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 59, atteso il permanere delle gravi condizioni di emergenza ambientale, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, tra le altre, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 88 del 31 maggio 2013;

Vista la nota del 5 agosto 2013 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Marittima di Livorno ha comunicato l'ammontare dei costi sostenuti in emergenza, sino alla data del 30 aprile 2012, per un importo di € 1.498.828,28;

Vista la nota del 26 agosto 2013 con la quale la Costa Crociere S.p.A. si è dichiarata disponibile a rimborsare la somma di € 1.498.828,28 in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Corpo delle capitanerie di porto le spese sostenute per far fronte all'emergenza;

Vista la nota del 23 ottobre 2013 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, con cui il termine del 31 dicembre 2013, previsto dall'art. 1 della legge 1° febbraio 2013, n. 11, è stato prorogato fino al 31 luglio 2014;

Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del 10 febbraio 2013;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
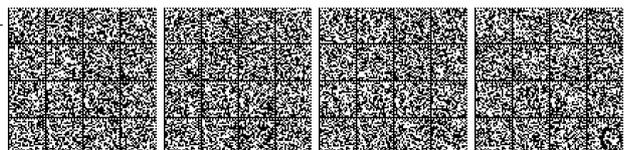
Dispone:

Art. 1.

1. Sulla base delle motivazioni di cui in premessa, Costa Crociere S.p.A. provvede al diretto rimborso al Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti - Corpo delle capitanerie di porto dei costi sostenuti dal 13 gennaio al 30 aprile 2012, per un importo complessivo di € 1.498.828,28.

2. L'importo di cui al comma 1 è versato:

quanto ad € 438.190,61, presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato - con imputazione al Capo XV, capitolo 2454 P.G. 03 «Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati ecc. …», del bilancio di entrata dello Stato - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, causale «compensi accessori per il personale militare delle capitanerie di porto, spese per acquisto di vestiario, vettovagliamento e casermaggio sostenute in occasione dell'emergenza Costa Concordia»;

quanto ad € 1.060.637,67, presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato - con imputazione al Capo XV, capitolo 2454 P.G. 03 «Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati ecc. …», del bilancio di entrata dello Stato - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, causale «spese per attività operativa effettuata dai mezzi aeronavali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera in occasione dell'emergenza Costa Concordia».

3. Le risorse di cui al comma 2 sono successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2014

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A01740

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 2 agosto 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità (AV/AC) Milano - Verona: Coltivazione della cava di covo nell'ambito del progetto della linea AV/AC Treviglio - Brescia (CUP J41C07000000001). Approvazione del progetto definitivo. (Delibera n. 52/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - *T)* e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Visto il "Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica" sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*G.U.* n. 64/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13, tra l'altro:

- oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001;

- prevede che "le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'articolo 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'articolo 12, comma 1, tra l'altro sostituisce il comma 8-*sexiesdecies* dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, prevedendo che, per effetto delle revoche di cui al comma 8-*quinquiesdecies* del medesimo articolo 13, i rapporti convenzionali stipulati da Treno Alta Velocità S.p.A. (da ora in avanti "TAV S.p.A.") con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992 continuano, senza soluzione di continuità, con Rete ferroviaria italiana S.p.A. (da ora in avanti "RFI S.p.A.");

Visto l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilità che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare:

- il comma 232, che:

individua i requisiti per i progetti da realizzare per lotti costruttivi;

individua le condizioni per le relative autorizzazioni da parte di questo Comitato;

precisa che dalle determinazioni assunte dal Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

- il comma 233, il quale stabilisce che, con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il Comitato assume l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera;

- il comma 234, il quale stabilisce che l'Allegato Infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di economia e finanza) dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nell'allegato 1, nel "Corridoio plurimodale padano" la voce "Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino - Trieste)" e nell'allegato 2 la "Tratta AV Milano - Verona";

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Viste le delibere 5 dicembre 2003 n. 120 (*G.U.* n. 132/2004), 18 marzo 2005 n. 1 (*G.U.* n. 150/2005), 5 aprile 2007 n. 13 (*G.U.* n. 164/2007), 8 maggio 2009 n. 21 (*G.U.* n. 130/2009), 22 settembre 2009 n. 81 (*G.U.* n. 51/2010), 18 novembre 2010 n. 85 (*G.U.* n. 95/2011), 6 dicembre 2011 n. 83 (*G.U.* n. 53/2012, errata corrige *G.U.* n. 59/2012), 6 dicembre 2011 n. 85 (*G.U.* n. 79/2012), 20 gennaio 2012 n. 6 (*G.U.* n. 88/2012), con le quali questo Comitato ha approvato progetti, assegnato risorse, ovvero ha effettuato prese d'atto o ha assunto altre decisioni, tra cui l'autorizzazione alla realizzazione, per lotti costruttivi non funzionali, della tratta Treviglio-Brescia appartenente alla infrastruttura Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona (da ora in avanti anche "AV/AC Milano - Verona");

Vista la delibera 22 dicembre 2012, n. 136 (*G.U.* n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 443/2001 e s.m.i., in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include, nella "tabella 0 Programma infrastrutture strategiche", la infrastruttura "Asse ferroviario Corridoio 5 LYON - KIEV" che a sua volta comprende gli interventi "Linea AV/AC Milano - Verona - tratta Treviglio - Brescia: 1 lotto costruttivo e 2° lotto costruttivo";

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
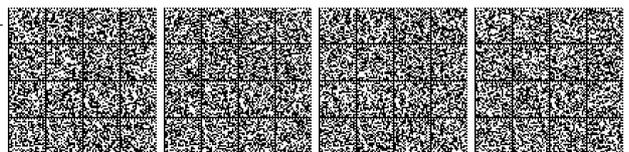
Vista la nota 26 luglio 2013, n. 24157, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo della Cava di Covo nell'ambito del progetto della AV/AC Milano - Verona, tratta Treviglio - Brescia;

Viste le note 26 luglio 2013, n. 24148 e 1 agosto 2013, n. 24940, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernente la sopracitata opera;

Considerato che la tratta Treviglio - Brescia è inclusa nel contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. - aggiornamento 2010-2011 nella "Tabella A1 investimenti realizzati per lotti costruttivi";

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1 agosto 2013, n. 3227, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

— *sotto l'aspetto tecnico-procedurale*:

- che con delibera n. 120/2003 questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona, con un limite di spesa di 5.140 milioni di euro;

- che con decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'articolo 12 è stata disposta la revoca delle concessioni rilasciate a TAV S.p.A. relative alle tratte alta velocità/alta capacità Milano - Genova, Milano - Verona e Verona - Padova, e, in particolare, della concessione 7 agosto 1991, limitatamente alla tratta Milano - Verona e alla sub-tratta Verona - Padova, comprensive delle relative interconnessioni;

- che con delibera n. 13/2007 questo Comitato ha valutato positivamente le nuove modalità progettuali e realizzative della 1ª fase funzionale della AV/AC Milano - Verona: tratta Treviglio - Brescia — per un costo pari a 2.000 milioni di euro — e ha invitato l'allora Ministro delle infrastrutture a sottoporre all'approvazione di questo Comitato il relativo progetto definitivo, corredato da una versione aggiornata del dossier di valutazione economico-finanziaria e dalle schede di cui alla delibera n. 63/2003, nel quale fosse formalmente individuata la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera;

- che con decreto legge n. 112/2008, all'articolo 12, è stata disposta l'abrogazione della revoca delle concessioni di cui al citato decreto legge n. 7/2007 e in particolare è stato disposto che le concessioni tra TAV S.p.A. e l'Ente Ferrovie dello Stato continuassero senza soluzione di continuità con RFI S.p.A.;

- che a seguito della sopra citata norma il contraente generale Cepav due è divenuto nuovamente titolare della progettazione e realizzazione della AV/AC Milano - Verona, mentre RFI S.p.A. ha mantenuto il ruolo di soggetto aggiudicatore;

- che con la delibera n. 81/2009 questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona: tratta Treviglio - Brescia, con un costo complessivo di 2.050 milioni di euro;

- che la suddetta delibera, anticipando l'approvazione della c.d. "norma sui lotti costruttivi" di cui alla legge n. 191/2009, articolo 2, commi da 232 a 234, autorizzava RFI S.p.A., in qualità di soggetto aggiudicatore, a procedere alla contrattualizzazione del lotto funzionale Treviglio - Brescia della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona per successive fasi costruttive non funzionali, impegnative per le parti nei soli limiti dei finanziamenti che il Governo avesse reso effettivamente disponibili per ogni singola fase costruttiva;

- che successivamente, alla entrata in vigore della sopra citata norma sui lotti costruttivi, con le delibere nn. 85/2010 e 85/2011 sono stati autorizzati — rispettivamente — il primo e il secondo lotto costruttivo dell'opera;

- che la proposta ora presentata a questo Comitato concerne l'approvazione del progetto definitivo dell'ampliamento di una cava estrattiva preesistente, situata nel territorio del comune di Covo (BG), denominata BG3, già utilizzata per la realizzazione della costruenda autostrada Brescia - Bergamo - Milano (c.d. Brebemi), da impiegare a servizio dei lavori di tutti e due i lotti costruttivi in cui è stata suddivisa la tratta Treviglio - Brescia;

- che la succitata delibera n. 81/2009, di approvazione del progetto definitivo dell'intero lotto funzionale Treviglio - Brescia, conteneva, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due prescrizioni concernenti un aggiornamento parziale dello studio di impatto ambientale;

- che le citate prescrizioni prevedevano che il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera ferroviaria:

- "dovrà provvedere all'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e alla nuova ripubblicazione dello stesso ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici o privati interessati; detta ripubblicazione sarà limitata alle porzioni di progetto per le quali la Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel proprio parere del 15 maggio 2008, n. 43 ha ritenuto sussistere una difformità tra il progetto definitivo e il progetto preliminare";

- "dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dei perfezionamento della verifica di ottemperanza, il progetto definitivo dell'opera ferroviaria coerente con quanto risultante
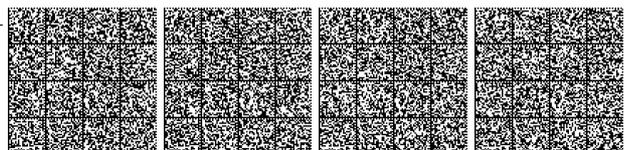
dalla nuova parziale ripubblicazione con i dettami di cui al precedente punto";

- che in data 22 dicembre 2009 il Consorzio Cepav due ha pubblicato il nuovo studio di impatto ambientale (SIA) limitatamente alle parti del progetto per le quali la Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (CTVIA), nel richiamato parere del 15 maggio 2008, n. 43, ha ritenuto sussistere una difformità tra il progetto definitivo e il progetto preliminare;

- che, con riferimento al piano cave, il suddetto SIA ha previsto un fabbisogno di materiale di cava pari a 2.164.000 metri cubi circa, da reperire tra gli "ambiti territoriali estrattivi" autorizzati in provincia di Brescia e in provincia di Bergamo;

- che, sempre con riferimento al piano cave, nel SIA era previsto anche l'utilizzo delle cave di Fornovo San Giovanni - Mozzanica (BG2a - BG2b), mentre la coltivazione della cava di prestito di Covo (BG3), inizialmente proposta in valutazione, era risultata esclusa a seguito di una integrazione spontanea del proponente, con stralcio dal procedimento di valutazione;

- che, in data 4 febbraio 2011, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato la relazione della CTVIA, pronunciatasi favorevolmente, con parere n. 634, in merito allo studio di impatto ambientale di cui alla nuova pubblicazione, con prescrizioni da ottemperare nelle successive fasi progettuali;

- che la prescrizione n. 34 ribadisce l'esclusione della cava di Covo (BG3), mentre le prescrizioni n. 35 e 36 riguardano le cave di Fornovo San Giovanni - Mozzanica (BG2a e BG2b);

- che, successivamente agli eventi sopra descritti, a fronte di forti opposizioni locali contro l'utilizzo delle cave di prestito ubicate nei comuni di Fornovo San Giovanni e Mozzanica il contraente generale Cepav due, in accordo con le amministrazioni comunali, provinciale e regionale, ha proposto di ricorrere invece all'ampliamento della cava sita nel territorio del Comune di Covo;

- che la cava di Covo era stata autorizzata con decreto n. 13672 del 28 dicembre 2010 della Direzione generale ambiente, energia e reti della Regione Lombardia per la realizzazione del collegamento autostradale di concessione tra le città di Brescia e Bergamo;

- che, con riferimento ad aspetti tecnici, la superficie complessiva da coltivare in ampliamento è pari a 124.221 mq, di cui 101.937 di scavo, mentre il volume utile previsto è pari a 1.649.532 metri cubi;

- che il progetto di recupero della cava a fine lavori prevede il riporto di 15.183 metri cubi dei 41.000 metri cubi di suolo agrario precedentemente asportato, con un conferimento all'esterno dei volumi eccedenti, che saranno impiegati come riporti nell'opera infrastrutturale principale;

- che, in particolare, il progetto di recupero, coerente con quello della cava originaria e indirizzato alla creazione di ambienti umidi, sinteticamente prevede:

- la destinazione delle scarpate a boschi meso - igrofili, ad arbusteti igrofili e praterie igrofile sulla parte più alta della scarpata o a canneti e lamineti nella parte di oscillazione del livello idrico;

- l'inserimento di isole artificiali interne allo specchio d'acqua al fine di favorire la ripopolazione, la sosta e il riposo delle specie faunistiche che popoleranno il nuovo ecosistema;

- la realizzazione di un percorso pedonale perimetrale contornato da arbusti ed essenze arboree e destinato alla fruizione del pubblico;

- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso l'impostazione di sottoporre a questo Comitato, ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del codice dei contratti pubblici, il progetto definitivo dell'ampliamento della cava di Covo, in alternativa alla procedura di approvazione di una variante in sede di progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 169 del medesimo codice, procedure che entrambe comunque implicano una approvazione da parte di questo Comitato e una nuova valutazione di impatto ambientale;

- che in data 28 febbraio 2013 il Consorzio Cepav due ha trasmesso il progetto definitivo dell'ampliamento della cava di Covo e relativo studio di impatto ambientale al Ministero delle infrastrutture dei trasporti e alle altre amministrazioni interessate;

- che in data 6 marzo 2013 è stato pubblicato sui quotidiani "Corriere della sera" e "Eco di Bergamo" l'avviso di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) concernente il progetto suddetto;

- che in data 4 aprile 2013 il Consorzio Cepav due ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza per l'avvio del procedimento di VIA;

- che il Ministero proponente, con nota n. 12066 del 24 aprile 2013, ha richiesto che il soggetto aggiudicatore, RFI S.p.A. provveda a inviare una conferma della proposta di Cepav due;

- che in data 23 maggio 2013 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti ha convocato la conferenza di servizi istruttoria per il giorno 12 giugno 2013;

- che in data 5 giugno 2013, con delibera della Giunta comunale n. 32/2013, il Comune di Covo ha espresso parere favorevole al progetto definitivo concernente l'ampliamento della cava di Covo e alla bozza di convenzione tra Comune e Consorzio Cepav due per la concessione relativa alle attività di escavazione della cava denominata BG3;

- *che con la suddetta convenzione tra l'altro*:

- il Comune consente l'attività di escavazione da parte del Consorzio Cepav due contro il versamento annuale, sulla base dei quantitativi estratti nell'anno, di una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area direttamente o indirettamente interessata dall'attività estrattiva (diritti di escavazione);

- il Consorzio si impegna a eseguire a proprie spese, entro il termine dell'attività estrattiva, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista, indicate analiticamente nel progetto;

- il Consorzio si impegna a cedere gratuitamente al Comune la proprietà dell'area su cui insiste la cava, previo completamento delle opere di riassetto ambientale previste nell'autorizzazione;
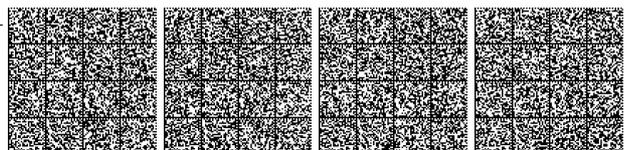
- il Consorzio si impegna, come opere accessorie, all'acquisto di un impianto fotovoltaico dell'importo di 150.000 euro più IVA da porre sulle coperture di edifici scolastici e a liquidare i lavori di intervento di riqualificazione e ampliamento delle scuole elementare e materna, che saranno eseguiti direttamente dal Comune, fino ad un importo massimo di 250.000 euro più IVA;

- che in data 16 luglio 2013 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le Soprintendenze competenti, ha trasmesso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto definitivo relativo al progetto di integrazione del piano cave - istanza per ampliamento della sede estrattiva di Covo;

- che in data 19 luglio 2013 con delibera n. X/432, presente il Presidente, la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto all'esame con riferimento anche all'intesa sulla localizzazione dell'opera;

- che anche la Provincia di Bergamo, in data 24 giugno 2013, e il Comune di Covo, in data 5 giugno 2013, si sono espressi favorevolmente;

- che in data 31 luglio 2013, con nota n. 2773, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha trasmesso al Ministro e alla Direzione generale per le valutazioni ambientali dello stesso Ministero il parere favorevole, con prescrizioni, del 19 luglio 2013, n. 1302, della Commissione medesima sul progetto definitivo dell'ampliamento della cava di Covo BG3 nell'ambito del progetto della linea AV/AC Milano - Verona, lotto funzionale Treviglio - Brescia;

- che le società Snam rete gas e Enel, soggetti interferiti, si sono espresse sulla compatibilità del progetto di ampliamento della cava di Covo;

- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

- che le prescrizioni n. 1.1.12, 1.1.13 e 1.2.10 del foglio condizioni presentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riferite a un parere espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio con nota 16 aprile 2010 n. 12167, sono state confermate nel succitato parere del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo 16 luglio 2013 (nn. 1.1.12, 1.1.13), e nel parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco e Lodi trasmesso al Ministero in data 17 luglio 2013 (n. 1.2.10);

- che, con riferimento alle altre prescrizioni sul progetto all'esame:

- il foglio condizioni e la disamina dei pareri non riportano la seguente prescrizione della Regione Lombardia, contrassegnata con il n. 54 nell'allegato B della citata deliberazione n. X/432: "Il piano di monitoraggio, aggiornato con le prescrizioni della stessa Regione (prescrizioni n. 50, 51, 52, 53 del medesimo allegato) dovrà essere concordato con ARPA a cui saranno anche trasmessi i relativi risultati";

- che le prescrizioni nn. 1.1.22 e 1.1.23 prevedono l'acquisizione di consensi o pareri favorevoli da parte delle società Enel S.p.A. e Snam S.p.A., che si sono già espresse positivamente sulla compatibilità del progetto;

- che la prescrizione n. 1.1.25, la quale prevede che la convenzione tra Consorzio Cepav due e Comune di Covo debba essere adeguata ad alcune condizioni poste dalla Provincia di Bergamo e contenute in uno schema tipo di convenzione definito dalla Regione Lombardia con la delibera n. 6/43831 del 24 giugno 1999, risulta già ottemperata;

- che, con riferimento all'allegato 1 di cui alla sopra citata delibera n. 81/2009, le prescrizioni ivi contenute potrebbero in parte ritenersi superate, alla luce del parere VIA n. 634 del 2011 e della proposta all'esame;

- *sotto l'aspetto attuativo*:

- che il Soggetto aggiudicatore è RFI S.p.A. in quanto, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 112/2008, i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano, senza soluzione di continuità, con la stessa RFI S.p.A.;

- che sulla base della convenzione sottoscritta in data 15 ottobre 1991 il titolare della progettazione e della realizzazione dell'intera tratta Milano - Venezia è il contraente generale Consorzio Cepav due;

- che in data 19 aprile 2011 è stato sottoscritto l'Atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e Cepav due;

- *sotto l'aspetto finanziario*:

- che il costo complessivo della tratta Treviglio - Brescia è confermato nell'importo di 2.050.000.000 euro di cui alla richiamata delibera n. 81/2009;

- che la copertura finanziaria della suddetta tratta è così articolata:

fonte	delibera assegnazione	importo
contratto di programma 1994-2001 + addendum 1		33.954.000
legge 450/1997 LF 1998		25.571.000
legge 388/2000 LF 2001		10.329.000
legge 448/2001 LF 2002		1.000.000
legge 289/2002 LF 2003		54.146.000
legge 311/2004 LF 2005		50.000.000
subtotale risorse contratti di programma 1994-2000 e 2001-2005		175.000.000
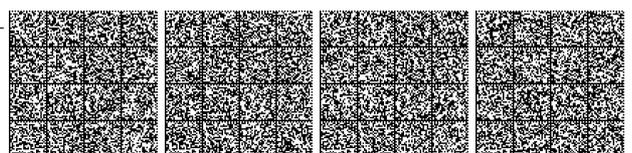
quota destinata al Centro-Nord dei 960 milioni di euro stanziati dall'art. 25 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.;		69.000.000
risorse destinate all'investimento nell'ambito dell'aggiornamento 2009 del Contratto di programma 2007-2011, rinvenienti da riallocazione di risorse disponibili nel Contratto di programma - aggiornamento 2008;		391.000.000
fondi comunitari TEN 2007-2013 (extra Multiannual Indicative Programme — MIP 2008) previste nell'ambito dell'aggiornamento 2009 del suddetto Contratto di Programma 2007-2011		6.050.000
totale risorse RFI		641.050.000
legge obiettivo: articolo 21 del decreto legge n. 185/2008	81/2009	390.000.000
FSC: articolo 33 comma 3 legge 183/2011	83/2011	99.900.000
fondo ex articolo 32 comma 1 decreto legge 98/2011	85/2011	919.500.000
totale risorse assegnate dal CIPE		1.409.400.000
totale risorse		2.050.450.000

- che l'ampliamento della cava di Covo non ha alcun impatto sul quadro economico del progetto definitivo della tratta Treviglio - Brescia e che pertanto risulta coperto finanziariamente;

- che in data 10 giugno 2013 il Consorzio Cepav due ha dichiarato che sono a suo carico oneri, tempistiche e obblighi direttamente o indirettamente derivanti o connessi alla variazione del piano cave;

2. delle risultanze della riunione preparatoria e dell'istruttoria condotta dal DIPE:

- che la proposta di utilizzare la cava di Covo in luogo delle cave di Fornovo S. Giovanni - Mozzanica è motivata con il generico riferimento a opposizioni locali: è necessario che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisca chiarimenti in merito, assicurando inoltre che la soluzione prospettata sia coerente con il fabbisogno complessivo di inerti di cui al piano cave dell'opera;

- che comunque, posto che i pareri espressi dalle amministrazioni competenti in merito all'ampliamento della cava di Covo sono favorevoli, questo Comitato ritiene di aderire alla proposta di approvazione all'esame;

Delibera:

1 *Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.5, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'ampliamento della cava estrattiva di Covo", facente parte del progetto "AV/AC Milano — Verona: tratta Treviglio - Brescia", di cui alla precedente presa d'atto.

1.2 E conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.3 L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.

1.4 Resta confermato il limite di spesa della tratta funzionale Treviglio - Brescia di cui alla delibera n. 81/2009, pari a 2.050 milioni di euro.

1.5 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1 alla presente delibera di cui fanno parte integrante. In base a quanto riportato nella precedente presa d'atto, tra le prescrizioni è inserita la prescrizione n. 54 della Regione Lombardia e dalle stesse sono espunte le prescrizioni nn. 1.1.22, 1.1.23 e 1.1.25 del foglio condizioni trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, citate al precedente punto 1.1, sono riportate nella 2ª parte del richiamato allegato 1 alla presente delibera di cui del pari fanno parte integrante. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2 *Prescrizioni*

2.1 Prima dell'inizio dei lavori, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornirà a

questo Comitato chiarimenti approfonditi in merito alle motivazioni sottostanti l'utilizzo della cava di Covo in luogo delle cave di Fornovo S. Giovanni-Mozzanica, assicurando inoltre che la soluzione prospettata sia coerente con il fabbisogno complessivo di inerti di cui al piano cave della tratta ferroviaria Treviglio - Brescia.

Lo stesso Ministero trasmetterà a questo Comitato copia conforme della delibera della Giunta della Regione Lombardia n. X/432 del 19 luglio 2013, contenente l'espressione del consenso ai fini della intesa sulla localizzazione dell'intervento di cui al punto 1.1 espresso, sentiti i comuni interessati, dal Presidente della Regione Lombardia.

2.2 Al termine dei lavori l'area sarà ceduta al Comune di Covo e da quest'ultimo gestita a fini di uso pubblico.

2.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporrà a questo Comitato una proposta concernente l'armonizzazione delle prescrizioni relative al progetto definitivo della tratta Treviglio Brescia, approvato con la delibera n. 81/2009, allegato 1, con quelle di cui al parere n. 634 del 4 febbraio 2011 della Commissione tecnica per la valutazione di impatto ambientale VIA — VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con le prescrizioni di cui al precedente punto 1.5.

3 *Clausole finali*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto della variante approvata con la presente delibera.

3.2 Il Soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel suddetto progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.5. Il citato Ministero procederà a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento

della politica economica (DIPE). Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

3.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà inoltre a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, la clausola che pone a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi, i cui contenuti sono specificati nell'allegato 3 alla più volte richiamata delibera n. 81/2009, dovrà essere estesa al progetto approvato al punto 1.1.

3.5 Ai sensi della citata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 2 agosto 2013

Il Presidente: LETTA

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 472

ALLEGATO *1*

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
(Legge n. 443/2001).
Linea AV/AC Milano-Verona: coltivazione della cava di Covo nell'ambito del progetto della linea AV/AC Treviglio - Brescia
(CUP J41C07000000001)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

PRESCRIZIONI - PARTE PRIMA

1.1 Prescrizioni in sede di progettazione esecutiva.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di progettazione esecutiva, dovrà:

1. riproporre al MATTM il progetto esecutivo della rete di drenaggio, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche gravanti sul fosso perimetrale, specificandone la rete di ricezione finale.

2. Completare la caratterizzazione dell'ambiente idrico, nelle sue due costituenti (acque superficiali e sotterranee), e nei rapporti reciproci fra esse in un contesto in cui il sistema di rogge e fontanili e la bassa soggiacenza della falda conferiscono alla componente un'elevata vulnerabilità, dovuta proprio alla stretta commistione tra tutti questi elementi.

3. Analizzare le interferenze delle due rogge nelle immediate vicinanze dell'area di progetto che, direttamente o indirettamente, recapitano nella Roggia Antegnate, con la viabilità di cantiere e con gli interventi previsti per la fase di coltivazione e per quella di recupero, valutare gli impatti con particolare riferimento al tratto che costeggia a nord l'area di progetto (Roggia Donna 1).

4. In riferimento alla realizzazione di un fosso perimetrale profondo 50 cm destinato ad intercettare l'afflusso all'interno della cava delle acque di dilavamento provenienti dai terreni ai contorno dello scavo, definire la precisa collocazione geometrica rispetto all'area di scavo, quale sia la effettiva funzionalità del fosso, i criteri del suo dimensionamento e se, data la scarsa profondità della falda, esso garantisca effettivamente una dispersione efficace delle acque accumulate.

5. Assicurare un'accurata regimazione delle acque meteoriche sia durante le attività di sfruttamento che successivamente a recupero ultimato.

6. Verificare nuovamente le interferenze previste a carico dei numerosi punti di prelievo dell'area mediante una più approfondita caratterizzazione idrogeologica, attraverso il ricorso a metodi diretti ed indiretti, finalizzata a definire il modello idrogeologico dell'area con un maggior grado di certezza, che chiarisca le geometrie ed i rapporti tra acquifero superficiale ed eventuali falde profonde, i parametri idrogeologici delle formazioni interessate e l'andamento della superficie piezometrica e fornire indicazioni circa la collocazione della base dell'acquifero superficiale.

7. Definire un piano di monitoraggio, ponendo particolare attenzione alla verifica e al monitoraggio di eventuali interferenze tra le rogge e le perturbazioni indotte dall'attività estrattiva sulla superficie piezometrica; per le acque sotterranee aumentare i punti di monitoraggio nella porzione meridionale, collocandone esternamente all'area estrattiva BreBeMi e tenendo presente l'andamento delle isopieze "deformato" anche nelle aree a SW e SE della cava, dove potrebbero essere trasportati eventuali inquinanti; anche i punti sul lato settentrionale, andrebbero aumentati con punti più esterni e soprattutto più distanti dalla reggia che limita l'area a nord; allo scopo di monitorare eventuali perturbazioni della falda determinate dagli scavi, e di verificare le modellizzazioni fatte, si suggerisce di aumentare i punti di controllo del livello piezometrico intorno il perimetro dell'area ma ad una distanza compatibile con le deformazioni piezometriche ipotizzate.

8. Specificare, ove necessario, la modalità con cui verrà applicata la tecnica del campionamento per il rumore; le misure di breve periodo per la verifica del limite differenziale in ambiente abitativo dovrebbero essere effettuate in corrispondenza degli scenari di lavorazione ritenuti più rumorosi; dovrà essere prevista un'attenta analisi per verificare l'eventuale presenza di componenti impulsive, tonali ed in bassa frequenza ed alla determinazione dei livelli differenziali all'interno degli ambienti abitativi dei ricettori censiti.
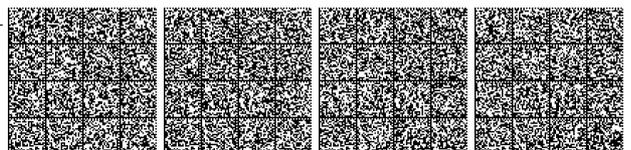
9. Relativamente all'impatto acustico, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa ed individuare eventuali misure di mitigazione ulteriori a quelle già previste, presentare un elaborato sulla previsione dell'impatto acustico aggiornato valutando in modo distinto il rumore dovuto alla viabilità principale esistente e alle piste di cantiere esterne alla cava dal rumore generato all'interno della cava, dovuto alle stesse lavorazioni e al transito dei mezzi; il rumore della viabilità dovrà essere confrontato con i limiti stabiliti dal DPR 142/2004 all'interno delle fasce di pertinenza acustica; al di fuori di tali fasce anche il rumore della viabilità contribuisce al raggiungimento dei valori assoluti di immissione; mentre il rumore generato dalle lavorazioni e dalla movimentazione dei camion interna alla cava dovrà essere confrontato con i limiti di cui al DPCM 14/11/1997 per la classe acustica di riferimento.

10. Sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

11. Valutare eventuali modifiche possibili al rimodellamento del perimetro delle sponde ed accentuare, ove possibile, la non linearità degli elementi vegetali con andamento e copertura vegetazionale naturaliforme, non rettilinea, evitando la copertura totale, compatta e uniforme delle sponde e dell'area perilacustre, cercando inoltre di "ricucire" il verde da piantumare con quello delle siepi esistenti, anche per ricostruire il connettivo ecologico dei corridoi che sarà interrotto con la coltivazione della cava.

12. Valutare eventuali modifiche possibili al rimodellamento del perimetro dell'ampio bacino acquifero, perché ne siano smussate le rigidità formali e attraverso una forma più organica si abbia un migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

13. Trasmettere alla Soprintendenza BAP di Milano e alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali, per una puntuale valutazione, elaborati grafici di dettaglio relativi alla mitigazione ambientale ed alla rimessa in pristino delle aree interessate dai lavori. In particolare, detti elaborati a carattere esecutivo dovranno indicare il tipo delle essenze vegetali da porre a dimora -prescelte tra quelle proprie della zona - e il relativo sesto di impianto, nonché prevedere idonee misure di assicurazione e controllo dell'attecchimento.

14. Dovranno essere adottate tutte le misure di mitigazione e contenimento previste nello studio, in particolare per la protezione dei recettori che risultano interessati da maggiori criticità negli incrementi di concentrazioni di polveri. Si raccomanda di rispettare, per quanto tecnicamente possibile in funzione della tipologia degli impianti, le indicazioni dell'allegato V (parte *I)* alla parte V del d.lgs. 152/2006.

15. Il posizionamento delle dune fonoassorbenti previste dovrà essere realizzato in maniera tale da salvaguardare le abitazioni presenti nelle vicinanze, in maniera tale da minimizzare l'impatto legato alle polveri ed al rumore in fase di cantierizzazione.

16. Al fine di limitare le emissioni sonore, gli esercenti l'attività di cava e lavorazione inerti dovranno inoltre mettere in atto le seguenti disposizioni ed interventi di mitigazione.

17. Verificare che le condizioni di esercizio siano quelle definite nello studio di impatto acustico;

18. Dovrà essere definita e messa in atto una procedura di gestione delle lamentele della cittadinanza caratterizzata da efficacia, consistenza e tempo di risposta adeguati con previsione, ove necessario, di interventi *ad hoc* di monitoraggio acustico da attuarsi in tempi rapidi ed individuazione delle possibili misure di contenimento del disagio da attuare.

19. Dovranno dettagliarsi gli aspetti relativi al recupero di tipo naturalistico dell'area, in particolare a zona umida, con specifico riferimento agli aspetti riguardanti la morfologia finale dell'area, la vegetazione utilizzata per la rinaturazione e la successiva ricaduta in termini faunistici. Al riguardo, dovrà ricostituirsi, ponendo particolare attenzione ad evitare la colonizzazione di specie alloctone, alla ricostituzione di un habitat agro-forestale sull'area dismessa dai lavori mediante riforestazione delle scarpate con essenze arboree ed arbustive autoctone di elevato valore trofico per la fauna selvatica omeoterme, con particolare riguardo ad essenze baccifere quali biancospino, prugnolo, sorbo, ecc. alternate ad alberi di alto fusto di particolare rilevanza anche paesaggistica: farnie, olmi, rovere, tigli, ecc..

20. Dovrà valutarsi, al fine dì costituire un filtro di maggior spessore arboreo, il possibile ampliamento della fascia prevista ad impianto di boschi meso — igrofili a ridosso della SP 102.

21. Dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio, da concordare con gli Enti interessati, che dovrà contenere anche controlli ante operam, in corso d'opera e post operam volti a verificare l'esistenza di eventuali variazioni nel regime dei fontanili posti a monte e a valle della cava stessa.

22. Il progetto di recupero ambientale deve essere elaborato in collaborazione di un tecnico abilitato in materie ambientali iscritti al relativo albo professionale o da tecnici qualificati appartenenti ad associazioni riconosciute in conformità alla normativa vigente: al proposito, si evidenzia che non è opportuna la realizzazione di un sesto di impianto arboreo/arbustivo regolare, che dovrà essere pertanto modificato, e che sarebbe interessante valutare anche un'eventuale proposta di recupero ambientale alternativa finalizzata a un diverso utilizzo delle aree al termine dell'attività di escavazione, in accordo con il Comune.

1.2 Prescrizioni in sede di esecuzione dell'opera.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di esecuzione dell'opera, dovrà:

1. tenere al riparo dalle precipitazioni atmosferiche durante la fase di cantiere tutti i prodotti, le materie prime o i rifiuti che potrebbero rilasciare per dilavamento o incidente sostanze tossiche, nocive, corrosive o potenzialmente inquinanti; in caso di sversamenti accidentali, dovranno essere messe in atto tutte le procedure necessarie per salvaguardare le matrici ambientali coinvolte.

2. Adottare tutti gli accorgimenti necessari per scongiurare, nel corso dei lavori, possibili interferenze tra le falde e le sostanze potenzialmente inquinanti derivanti dai lavori medesimi.

3. Posizionare le previste dune fonoassorbenti in maniera tale da minimizzare l'impatto legato alle polveri ed al rumore in fase di cantierizzazione.

4. Silenziare, in fase di cantiere, le sorgenti di rumore secondo le migliori tecnologie per minimizzare le emissioni sonore in conformità al DM 01/04/04 "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale".

5. Utilizzare, ove possibile, mezzi d'opera omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle più recenti norme nazionali e comunitarie alla data di inizio lavori del cantiere e macchine operatrici (off road, gruppi elettrogeni), con motori a ciclo diesel, dotate, ove possibile, di specifici dispositivi di contenimento del particolato ad alta efficienza.

6. Attivare programmi di manutenzione dei mezzi finalizzati al mantenimento di livelli ottimali delle prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate e l'attivazione di misure mitigative per limitare la dispersione di materiale particolato.

7. Essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/compensazione e monitoraggio prefigurate nel progetto e nello studio di impatto ambientale.

8. Relativamente alle acque superficiali, evitare lo sversamento del materiale terroso nei canali limitrofi all'area estrattiva e scongiurare eventuali locali franamenti delle sponde determinati dai passaggio degli automezzi sulla viabilità locale.

9. Essere attuate tutte le misure necessarie a proteggere la risorsa idrica da ulteriori rischi di inquinamento. In particolare, durante la fase di cantiere dovrà essere posta attenzione nella regimazione delle acque meteoriche e nell'escludere la possibilità di sversamenti di oli e carburanti da parte dei macchinari presenti, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale di settore.

10. A conclusione dei lavori di estrazione, prevedere il recupero ambientale secondo le modalità definite per la parte della cava autorizzata.

11. Condurre attraverso personale qualificato le operazioni di assistenza allo scotico con mezzo meccanico e, in caso di ritrovamento, di scavo archeologico, ed effettuare tutte le attività archeologiche in base agli accordi/prescrizioni delle Soprintendenze territoriali. Preliminarmente all'attivazione delle attività di scavo dovranno essere concordati accordi di dettaglio con la Soprintendenza competente. La Soprintendenza per i beni archeologici sarà invitata a partecipare alle attività in campo con comunicazione scritta e potrà supervisionare i lavori per quanto di sua competenza.

12. Utilizzare, ove possibile e compatibilmente con i mezzi d'opera impiegati, mezzi meccanici di medie dimensioni, cingolati e con benna liscia; il manovratore dovrà operare, ove possibile nelle fasi di coltivazione, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dell'operatore archeologico sul campo e, comunque, lo scavo dovrà essere condotto con passate regolari, di 10-20 centimetri, sino alle quote in progetto o, comunque sino ai raggiungimento dello strato sterile, non antropizzato.
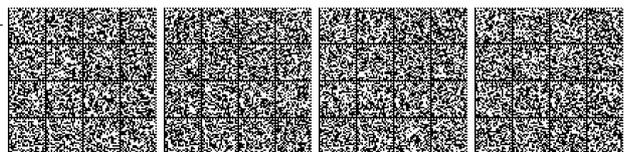
13. Effettuare, anche con la collaborazione del Comune di Covo, una attività preventiva di informazione, rivolta alla popolazione interessata, sulla collocazione temporale e durata stimata delle attività.

14. Puntualmente adottare tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione e monitoraggio prefigurate nel progetto e nello S.I.A., cosi come indicate dal Proponente nella documentazione depositata.

15. Verificare, poiché è prevista la ricollocazione, seppur parzialmente, dello scotico inizialmente asportato, che la qualità e le caratteristiche dei suoli rimangano inalterate rispetto alla situazione ante operam, al fine di garantire che non vi siano state riduzioni della fertilità o della capacità d'uso dello stesso.

16. Rimuovere esclusivamente con mezzi meccanici, qualora ne venga riscontrata la presenza sui cumuli di materiale, le specie alloctone ed infestanti.

17. Realizzare all'inizio di ciascuna fase in maniera separata da qualsiasi altro movimento terra la decorticazione del primo orizzonte di suolo pedogenizzato (dello spessore di 50 *cm)*.

18. Decorticare anche le zone destinate al deposito temporaneo di materiali, le superfici destinate alla circolazione interna dei mezzi meccanici, nonché tutte le superfici che potrebbero essere in qualche modo costipate da azioni connesse all'intervento.

19. Evitare di miscelare il materiale risultante con altri materiali; tale materiale dovrà essere conservato in accumuli realizzati nell'ambito dell'area d'intervento, per essere ridisteso come strato di finitura nella fase di risistemazione dei sito.

20. Realizzare i cumuli di suolo pedogenizzato con spessori ridotti e dovrà esserne evitata la compattazione, anche accidentale.

21. Verificare le caratteristiche pedogenetiche a fine lavori (termine del ripristino morfologico dell'area) ad ulteriore garanzia per il raggiungimento di una buona qualità agronomica del terreno di imposta su cui effettuare il ripristino vegetazionale dell'area.

22. In riferimento alla rimozione dello strato di suolo fertile (orizzonti pedologici) per uno spessore medio di 50 cm che sarà stoccato con la formazione di dune lungo il perimetro dell'area estrattiva per poi essere riutilizzato nella fase di ripristino ambientale, si ritiene necessario prevedere le seguenti azioni, ad integrazione delle misure mitigative contenute nel progetto.

23. Al fine di non produrre mescolamenti degli orizzonti pedologici è necessario che la relativa asportazione e accumulo rispetti la successione naturale, per quanto possibile ed per quanto le condizioni meteorologiche consentiranno, in condizioni asciutte e con macchine di peso idoneo ad evitare compattamenti che possano pregiudicare il successivo utilizzo agricolo. Anche la successiva stesura, nella fase di ripristino ambientale dovrà rispettare l'ordine originario degli orizzonti, per quanto possibile. Si presterà massima attenzione ad evitare compattamenti.

24. Le dune perimetrali di accumulo devono assumere sezione trapezioidale con altezze non superiori a 2 m circa, al fine di evitare fenomeni di compattazione, in generale sono da evitare fenomeni di erosione e ristagno d'acqua.

25. Considerato che il volume di suolo agrario necessario per il ripristino sarà inferiore rispetto quello ricavato dalle operazioni di scotico, si ritiene opportuno che lo spessore di suolo ricollocato sia di almeno 80 cm (in luogo dei 50 cm previsti nel progetto), al fine di conferire maggiore efficacia all'attecchimento degli impianti arboreo-arbustivi.

26. Rispetto all'assetto delle proprietà, lo Studio di Impatto Ambientale indica la presenza di una sola azienda agricola che ad oggi conduce tali terreni. Si segnala che ai sensi della sentenza della Corte costituzionale del 10/06/2011 n. 181 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, c. 2 e 3 del DPR 327/2001 e in particolare il criterio del Valore Agricolo Medio (VAM), le procedure di esproprio dovranno considerare criteri di indennità basati su requisiti specifici del bene e il reale valore commerciale dello stesso.

27. Dovrà inoltre essere garantita la continuità della rete dei canali irrigui e di colo a servizio degli appezzamenti limitrofi.

28. Dovranno adottarsi tutte le cautele atte ad evitare che si verifichino scarichi di materiali inquinanti o che comunque possano alterare le diverse matrici ambientali, correlabili con lo smantellamento e/o l'installazione e l'esercizio di eventuali impianti di lavorazione dei materiali estratti, di depurazione e smaltimento delle acque di lavaggio.

29. Durante la fase di cantiere, tutti i prodotti, le materie prime o i rifiuti che potrebbero rilasciare per dilavamento o incidente sostanze tossiche, nocive, corrosive o potenzialmente inquinanti dovranno essere tenute al riparo dalle precipitazioni atmosferiche; in caso di sversamenti accidentali, dovranno essere messe in atto tutte le procedure necessarie per salvaguardare le matrici ambientali coinvolte.

30. Dovrà impedire l'ingresso di persone non autorizzate nonché l'eventuale verificarsi di scarichi abusivi, delimitando il perimetro di cava con una rete e attrezzando gli accessi con cancelli che rimarranno aperti solamente durante l'orario di attività.

31. Dovrà realizzarsi un fossa perimetrale, profondo 50 cm, per impedire l'afflusso all'interno della cava delle acque di dilavamento provenienti dai terreni al contorno dello scavo.

32. Dovrà prevedersi un'azione di protezione dinamica integrando il piano di monitoraggio qualiquantitativo delle acque profonde progettato per la AC/AV e per Bre.Be.Mi. in particolare si prevede di:

- utilizzare, per il monitoraggio della falda, i piezometri realizzati in fase di studio;

- effettuare misure dei livelli idrici e il prelievo nei piezometri tramite una pompa sommersa di dimensioni e caratteristiche tecniche (portata e prevalenza) idonee al sollevamento delle acque;

- prevedere analisi delle acque.

33. Dovranno adottarsi tutte le tecniche gestionali volte a ridurre ove possibile la diffusione di polveri anche mediante la realizzazione di barriere frangivento e l'eventuale interruzione delle lavorazioni quando la velocità del vento è superiore a 10 m/s; Saranno predisposti programmi di bagnatura delle piste e si limiterà l'escavazione di materiali fini - se non inumiditi - al fine di prevenire la formazione di polveri. Si fa presente che la cava è in acqua.

34. Per ciò che concerne le emissioni autoveicolari dovranno essere effettuati periodici controlli degli scarichi, assicurandosi che siano conformi alle indicazioni normative vigenti.

35. Dovrà essere privilegiato l'utilizzo di carburanti a minimo contenuto di zolfo.

36. Dovrà essere evitato, compatibilmente con le condizioni di sicurezza dei lavoratori, lo stazionamento di mezzi a motore acceso.

37. Per limitare il sollevamento di polveri e materiali fini si dovrà evitare, per quanto possibile, di movimentare materiale a bassa granulometrica con livelli di umidità particolarmente bassi; in tal caso sarà necessario provvedere ad attività di innaffiamento.

38. Dovrà valutarsi la possibilità di pavimentare con stesura di fondo bituminoso la viabilità di collegamento che conduce alla S.P.102 a, data la presenza di edifici a breve distanza (cascina Cavallina).

39. Sulle piste interne ed esterne non consolidate (non asfaltate) sarà necessario, nei periodi siccitosi e comunque con scarsa umidità della superficie stradale, legare le polveri in modo adeguato mediante autocisterna a pressione o impianto d'irrigazione automatica.

40. I mezzi utilizzati per il trasporto delle terre di scavo e dei materiali per le opere di ripristino dovranno essere dotati di specifico telone di chiusura. Per trasporti che interessino centri abitati o avvengano a meno di 100 metri da essi, i teloni dovranno risultare tirati.
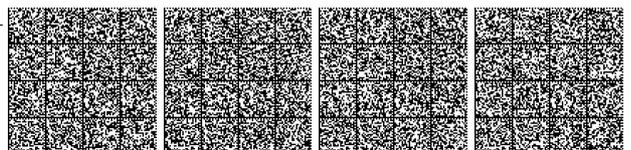
41. Dovrà essere effettuato il lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi in uscita sulla viabilità ordinaria.

42. Nel caso in cui la viabilità di collegamento tra cava e cantiere o le piste si trovino ad una distanza inferiore a 25 metri da abitazioni o aree esterne normalmente utilizzate per le attività umane, sarà necessario dotarle anche di ulteriore mitigazione. La mitigazione potrà essere di tipo temporaneo e realizzata con materiali leggeri quali teli, ombreggianti, ecc., purché tali elementi raggiungano un'altezza superiore ad 1.5 metri dal fondo della pista. La mitigazione avrà lo scopo di intercettare fa maggior parte delle polveri che si sollevano dalla pista, e pertanto dovrà essere realizzata sul lato rivolto verso l'area e/o l'abitazione da tutelare.

43. Sulle piste le velocità di percorrenza dei mezzi non dovranno superare i 20-25 Km/ora.

44. Dovrà condursi un monitoraggio del PM10 presso i recettori residenziali situati nell'intorno dell'impianto, per confermare i risultati della simulazione modellistica presentata. Le modalità di esecuzione dovranno essere preventivamente concordate con ARPA, alla quale dovranno essere trasmessi i risultati; sulla base delle risultanze potranno essere definite ulteriori misure mitigative oltre a quelle indicate nel progetto al fine di conseguire il rispetto dei limiti prescritti.

45. Salvo casi particolari, per una maggiore accettabilità da parte dei cittadini di valori di pressione sonora elevati, la pianificazione delle attività dovrà accordare la preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno evitando, preferibilmente, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo.

46. Durante le prime fasi di coltivazione di cava, realizzare lungo i confini est, ovest e nord della stessa, un accumulo di terreno (duna) avente altezza di almeno 4 metri utilizzando il cappellaccio, il terreno di scotico ed il terreno di scarto.

47. Imporre direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi.

48. L'uso scorretto degli avvisatori acustici deve essere vietato, sostituendoli compatibilmente con il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, con avvisatori

49. Limitatamente al monitoraggio degli impatti gli esercenti l'attività di cava e lavorazione inerti dovrà accertarsi che le macchine e attrezzature impiegate rispettino i limiti d'emissione sonora previsti, per la messa in commercio, dalla normativa vigente nazionale e comunitaria, ove possibile.

50. L'uso degli avvisatori luminosi in luogo di quelli acustici potrà essere messo in atto dopo attenta valutazione dei rischi, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro.

51. In nessun caso dovrà essere svolta attività, compreso traffico di mezzi indotto, in periodo notturno.

52. Dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico in corso d'opera con particolare attenzione ai recettori prevedibilmente maggiormente impattati in relazione alla loro sensibilità ed ai livelli di rumore stimati.

53. Compatibilmente con le attività dovranno essere adottate ove necessario, anche sulla base dei dati del monitoraggio acustico in corso d'opera e in ragione delle specifiche sensibilità recettoriali, misure gestionali e di mitigazione provvisoria a tutela dei recettori maggiormente impattati.

54. Dovrà essere data adeguata e capillare informazione, in caso di lavorazioni potenzialmente oggetto di particolare disturbo, alla cittadinanza interessata circa la collocazione temporale e la durata delle attività, in particolare quelle potenzialmente in grado di determinare maggior disturbo.

55. Gli interventi di recupero ambientale prospettati dovranno essere realizzati, per quanto possibile, contestualmente alla coltivazione della cava stessa, in armonia con quelli già previsti per la cava di prestito c.d. "BG3".

56. Nel corso degli interventi di riqualificazione naturalistica dovrà essere posta particolare attenzione ad evitare la colonizzazione delle specie alloctone.

57. L'invaso occupato da acqua da affioramento di falda dovrà essere riqualificato anche come zona umida attraverso la ricostituzione di una chiostra di vegetazione ripariate prevedendo la reintroduzione di anfibi e di fauna ittica autoctona della pianura bergamasca.

58. Verificare se il terreno di scotico accatastato per gli interventi di recupero ambientale abbia conservato la qualità e le caratteristiche rilevate in situazione ante operam al fine di garantire un adeguato grado di fertilità e della capacità d'uso dei suoli.

59. Dovrà realizzarsi un bio - monitoraggio sia ante operam che post operam, utile a verificare l'impatto dell'opera sugli habitat e sulle specie faunistiche che caratterizzano il sito.

60. Dovrà essere garantito un costante monitoraggio e manutenzione delle essenze poste a dimora con il recupero ambientale per verificare l'attecchimento della vegetazione arboreo/arbustiva e la sostituzione delle morie e delle fallanze.

61. Dovrà esser effettuato il monitoraggio del rumore indotto in corso d'opera con particolare riguardo alle fasi di maggiore rumorosità ed alla sensibilità dei recettori. Ove necessario per contenere il disturbo presso i recettori, dovranno essere attuate misure di mitigazione, anche temporanea, considerando l'entità del disturbo e la sensibilità dei recettori.

62. Dovrà effettuarsi il monitoraggio del PM10 e delle polveri aerodisperse nell'intorno dell'impianto in periodo di massima attività e di fermo, anche tenendo conto di eventuali previsioni di monitoraggio già comprese nel progetto della linea AC/AV.

63. Il Piano di monitoraggio, aggiornato con le prescrizioni n. 59, n. 60, n. 61 e n. 62 di cui sopra, dovrà essere concordato con ARPA, a cui saranno anche trasmessi i relativi risultati;

64. Dovrà essere indicata la destinazione del materiale trasportato lungo la SP 102, anche in ordine alla valutazione del carico di mezzi sull'infrastruttura viaria, in corso di coltivazione con documenti di trasporto e relativi report.

RACCOMANDAZIONI - PARTE SECONDA

Raccomandazioni in sede di esecuzione dell'opera.

1. Si raccomanda al soggetto aggiudicatore di adoperarsi, in sede di esecuzione dell'opera, per l'utilizzo di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico, fra i quali:

a) l'adozione di macchine conformi alle direttiva CE in materia di emissione acustica;

b) l'impiego di avvisatori acustici solo qualora non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;

c) l'idonea organizzazione dell'attività di cantiere;

d) la preventiva informazione, in caso di lavorazioni particolarmente rumorose od impattanti, alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere, sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e fine lavori.

14A01603
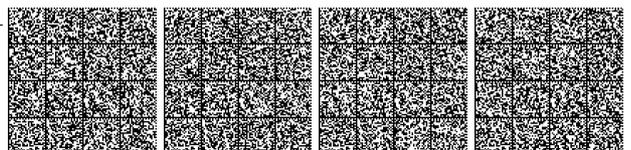
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2014, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relatici al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2013 Gennaio	106,7	2,2	5,4
Febbraio	106,7	1,8	5,1
Marzo	106,9	1,6	4,9
Aprile	106,9	1,1	4,4
Maggio	106,9	1,2	4,3
Giugno	107,1	1,2	4,4
Luglio	107,2	1,2	4,2
Agosto	107,6	1,1	4,3
Settembre	107,2	0,8	3,9
Ottobre	107,1	0,7	3,4
Novembre	106,8	0,6	3,0
Dicembre	107,1	0,6	3,0
Media	*107,0*		
2014 Gennaio	107,3	0,6	2,8

14A01730

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Massimo di Palermo

Con decreto 24 gennaio 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Massimo di Palermo proposto con determina del Commissario straordinario del 3 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

14A01669

Adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze

Con decreto 21 febbraio 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze proposto con determina del Commissario straordinario del 19 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

14A01670

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cardotek-30» compresse per cani.

Provvedimento n. 77 del 5 febbraio 2014

Oggetto: medicinale veterinario «CARDOTEK-30» compresse per cani.

Tutte le confezioni - A.I.C. n. 100243.

Titolare A.I.C.: MERIAL ITALIA S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA A.7 - eliminazione sito rilascio lotti prodotto finito.

Si autorizza l'eliminazione del seguente sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito: Merck Sharp & Dohme B.V. sito in Warderweg 39, P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem, The Netherlands.

Il rilascio dei lotti del prodotto finito continua ad essere effettuato nel sito Merial - 4 Chemin du Calquet- 31300 Tolosa (Francia) già autorizzato.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A01571

Modifica dell'autorizzazione dell'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Depomix».

Estratto del provvedimento n. 75 del 4 febbraio 2014

Oggetto: Medicinale veterinario «Depomix»

Confezioni:

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104602014;

flacone in plastica da 100 ml - A.I.C. n. 104602026.

Titolare A.I.C.: CEVA SALUTE ANIMALE S.p.a. con sede in Viale Colleoni, 15 – 20864 Agrate Brianza (MB) - Codice fiscale n. 09032600158

Variazioni raggruppate di tipo IB

C.I.2 a modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento: attuazione di una o più modifiche per le quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non presenta nuove informazioni complementari

Per effetto delle suddette variazioni l'SPC e relative sezioni degli stampati vengono modificati come segue:

SPC

4.2) Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione:

azione anti - infiammatoria;

azione anti - allergica;

azione gluconeogenica.

Induzione del parto

4.5) Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Tutte le iniezioni intrarticolari devono essere precedute dal prelievo dall'articolazione di una quantità di liquido sinoviale uguale a quella da iniettare ed essere effettuate in condizioni di rigorosa asepsi.

L'uso improprio di Depomix, a causa della lunga (e spesso poco prevedibile) durata d'azione del principio attivo, può amplificare le reazioni avverse rendendo tale molecola fortemente «cushingoide» con ritenzione di sodio e di liquidi, perdita di potassio, aumento del peso.

4.9) Posologia e vie di somministrazione

Per via endovenosa, intramuscolare o intrarticolare.

Specie	Dosaggio	
	Locale (intrarticolare) a seconda della taglia dell'animale	Sistemica (intramuscolare)*
Bovina, scrofa	—	3 ml/100 kg p.v. (pari a 0,06 mg p.a./kg p.v.)
Vitello, suino	—	3 ml/100 kg p.v. (pari a 0,06 mg p.a./kg p.v.)
Cane e gatto	0,125-2,5 ml/animale	0,05 ml/kg p.v. (pari a 0,1 mg p.a./kg p.v.)

* ripetere possibilmente dopo 24-48 ore, ad eccezione dei bovini.

4.10) Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Dati non disponibili.

Non superare le dosi indicate.

L'uso protratto a causa della lunga (e spesso poco prevedibile) durata d'azione, che amplifica gli effetti collaterali rendendo tale molecola fortemente «cushingoide» con ritenzione di sodio e di liquidi, perdita di potassio, aumento del peso.

In tal caso la sospensione dovrebbe essere graduale ed è consigliabile la stimolazione con ACTH della surrenale.

4.11) Tempi di attesa

Carne e visceri:

Bovini: 8 giorni

Suini: 2 giorni

Latte bovino: 72 ore (6 mungiture)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a termine previsto da Decreto 141 del 15 novembre 2013.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mentre il provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

14A01572

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dualmix» 100mg/g + 800000 UI/premiscela per alimenti medicamentosi per suini e polli.

Provvedimento n. 63 del 4 febbraio 2014

Specialità medicinale per uso veterinario «DUALMIX» 100mg/g + 800000 UI/premiscela per alimenti medicamentosi per suini e polli

Confezioni: Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102859016

Titolare A.I.C: VIRBAC S.r.l con sede legale e domicilio fiscale in via Caldera n. 21 - 20125 Milano. C.F. n. 10085331006

Oggetto: Variazione tipo IA - B.II.b.2.b.2: Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito. sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti: con controllo dei lotti/prove.

Variazione tipo IA - A.7: Soppressione dei siti di fabbricazione [anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo)]

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'eliminazione del sito di produzione e rilascio lotti: Intervet Productions S.r.l. - Via Nettunense km 20,300 - Aprilia (LT). Si aggiunge, il sito di produzione per tutte le operazioni di produzione e per il rilascio dei lotti di fabbricazione: Unione Commerciale Lombarda S.p.a. - Via G. Di Vittorio, 36 - Brescia.

I siti ora autorizzati sono i seguenti: Virbac, 8-10 Rue des Aulnaies, Magny en Vexin (Francia)Unione Commerciale Lombarda S.p.a. – Via G. Di Vittorio, 36 – Brescia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A01573

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 11/13 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica in data 29 novembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0002752/MA004.A007/INF-L-51 del 20 febbraio 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11/13 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 29 novembre 2013, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2013, pari ad € 60,00.

14A01668

Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia Romagna.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 febbraio 2014, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia Romagna. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it.

14A01727

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «KAFAE DOI TUNG»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 48 del 20 febbraio 2014, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Tailandia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti dell'Allegato I del Trattato (spezie, ecc.)» - «KAFAE DOI TUNG».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A01673

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-053) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI		
*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.